

Tutte le novità  
su fisco, lavoro  
e Pa spiegate  
dagli esperti  
del Sole 24 Ore

**GUIDA**

**ALLA**

**MANOVRA**

**2016**

---

## **GUIDA PRATICA ALLA MANOVRA 2016**

Tutte le novità su fisco, lavoro e Pa spiegate dagli esperti del Sole 24 Ore

---

### **A CURA DELLA**

Redazione di Norme e Tributi

---

### **IMPAGINAZIONE E REALIZZAZIONE**

Area pre-press Il Sole 24 Ore

---

### **ART DIRECTOR**

Francesco Narracci

---

### **CREATIVE DIRECTOR**

Adriano Attus

---

**L'ebook è stato chiuso in redazione l'11 gennaio 2016**

**Direttore responsabile: Roberto Napoletano**

**Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano**

**Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.**

**Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dei contenuti presenti su questo prodotto.**

---

## Introduzione

# Lo strumento per capire i segreti della Stabilità

di **Adriano Moraglio**

**A** scorrere, anche solo velocemente, questa guida alla Manovra, vien da chiedersi di che cosa non si sia occupata la legge di Stabilità 2016 rispetto alla nostra vita ordinaria. Che è fatta di case dove dimorare, di lavoro nel privato o nel pubblico impiego, oppure di attività di carattere professionale. E poi di pensioni (chi già ce l'ha) e di controlli da parte del fisco sulle nostre tasche fino ai nostri comportamenti tributari. Imprese, enti locali, banche sono poi gli ambiti della vita economico-finanziaria al centro dei provvedimenti della Manovra.

Già solo questa osservazione basta a far capire quanto sia importante leggere e capire la legge di Stabilità 2016. In uno degli ultimi articoli di questo ebook, parlando a proposito dei rapporti con le banche e nei confronti degli investimenti, l'autore dice una cosa sacrosanta estendibile più in generale a tutti i punti toccati dalla Manovra: «L'assimmetria informativa, cioè la diversità di patrimonio di notizie di cui possono disporre la banca e, altrettanto, il cliente-risparmiatore, deve essere colmata possibilmente prima di iniziare il rapporto». Sta qui la ragione profonda del lavoro che pubblichiamo in questo ebook, frutto delle dieci puntate pubblicate tra la fine di dicembre del 2015 e gli inizi di gennaio del 2016 sul Sole 24 Ore come approfondimento sul testo della legge di Stabilità e come sottolineatura delle novità previste per fisco, lavoro e Pa in base ai 999 commi dell'articolo unico della Manovra.

# Indice



## 1. Gli immobili

pag. 5



## 6. I professionisti

pag. 65



## 2. Le pensioni

pag. 17



## 7. il lavoro

pag. 77




## 3. Le imprese/1

pag. 29



## 8. Pubblico impiego

pag. 89



## 4. Le imprese/2

pag. 41



## 9. Gli enti territoriali

pag. 101



## 5. La lotta all'evasione

pag. 53



## 10. Le banche

pag. 113



---

1

**GLI  
IMMOBILI**

# Tasi azzerata su prime case e fabbricati «assimilati»

di **Pasquale Mirto**

**P**artendo dall'abolizione della Tasi per l'abitazione principale, la legge di Stabilità 2016 prevede diversi interventi per la casa.

## **Le abitazioni principali**

Dal 2016 saranno escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

L'esenzione opera, quindi, anche per i detentori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (nel silenzio dell'ente 90%). Per le abitazioni di lusso, invece, continua ad applicarsi l'Imu, con l'aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro.

## **I comodati**

È abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l'assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.

La nuova assimilazione opera per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre non di lusso.

## **Le «assimilazioni»**

Con una modifica alla disciplina Tasi (comma 669 della legge 147/2013) si chiarisce quali sono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale. Si tratta, nel rispetto delle condizioni specificate in norma, di:

- abitazioni dei residenti all'estero;

.....

## Requisiti (quasi) impossibili per lo sconto sulle abitazioni in comodato

.....

- abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
- alloggi sociali;
- ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
- immobile dei militari;
- se previsto dal regolamento comunale, abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

A questi casi si aggiunge quello delle abitazioni di proprietà delle coop edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.

### Gli affitti concordati

Doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998). Dal 2016 l'Imu e la Tasi, determinate applicando l'aliquota deliberata dal Comune nel 2015, sono dovute nella misura del 75 per cento.

### Lo stop ai rincari

La legge di Stabilità "sospende" le delibere che dispongono aumenti tributari per il 2016. Ciò implica che anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016, saranno inefficaci. La sospensione, invece, non opera per la Tari.

Sono salve per il 2016 le delibere tributarie del 2015 approvate con un solo giorno di ritardo, in seguito alla singolare sanatoria che ha disposto per legge che il «30 luglio» si interpreta come «31 luglio». Per gli altri Comuni che hanno approvato in ritardo, nel 2016 saranno applicabili le stesse misure del 2014.

Comunque, per il 2016 è stata mantenuta la possibilità, per i Comuni, di utilizzare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, a condizione però che vi sia nel 2016 una espressa deliberazione di Consiglio comunale confermativa della misura applicata per il 2015.

### La tassa rifiuti

La legge di Stabilità rinvia al 2018 due importanti prescrizioni sulla Tari. La prima riguarda la pos-

sibilità di derogare ai coefficienti di produzione, cui fanno riferimento gli allegati al Dpr 158/1999, e di non considerare, per le utenze domestiche, il numero dei componenti della famiglia. Di fatto, un'applicazione della Tari molto simile alla Tarsu.

Il secondo rinvio riguarda la norma che avrebbe imposto ai Comuni, nella determinazione dei costi che devono trovare copertura integrale con la tariffa, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I bonus

### Abitazioni principali

In generale esenti da Tasi e da Imu. Se sono di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) sono soggette a Imu, con aliquota dal 4 al 6 per mille e detrazione di 200 euro. Soggette a Tasi, se prevista dal Comune

### Comodati

Riduzione al 50% della base imponibile. Imposta stabilita con aliquota ordinaria. Il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario e può avere solo un'altra abitazione, nel medesimo Comune, destinata a propria abitazione principale

### Abitazioni assimilate

Abitazioni dei residenti all'estero, delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci o studenti universitari che siano soci anche se non hanno la residenza, alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata dal giudice, immobili dei militari. Abitazione degli anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari

### Affitti concordati

Imu e Tasi ridotte al 75 per cento, considerando l'aliquota deliberata dal Comune

**TERRENI AGRICOLI**

# Imu abolita per imprenditori professionali e coltivatori diretti

di **Gian Paolo Tosoni**

■ Dal 2016 i terreni esenti in quanto di montagna o della cosiddetta “collina svantaggiata” saranno definiti dalla circolare 9/1993 (pubblicata nel supplemento ordinario 53 della Gazzetta Ufficiale 141 del 18 giugno 1993). Quindi si ritorna alle regole applicate fino al 2013 compreso.

La circolare 9/1993 elenca una serie di Comuni in cui tutti i terreni sono esentati e altri in cui solo i terreni situati in certe aree del territorio comunale sono esenti (cosiddetti Comuni «parzialmente delimitati»): in quest'ultimo caso occorre verificare le zone individuate come esenti e, quindi, agevolate ai fini previdenziali, rilevandole presso l'Inps.

**L'esenzione per i coltivatori diretti**

I terreni individuati dalla circolare 9/1993 sono esenti da chiunque posseduti. Dal 2016, però, saranno esenti anche i terreni:

- 1.** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex articolo 1 del Dlgs 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2.** situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della legge 448/2001;
- 3.** a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Quindi, diventa rilevante la qualifica di Iap e di coltivatore diretto, con iscrizione agli elenchi previdenziali nella gestione agricola dell'Inps. Qualifica professionale e iscrizione Inps devono essere possedute dal soggetto passivo Imu, e cioè dal titolare di diritto reale sul terreno. Se, ad esempio, come spesso accade, sul terreno, condotto all'interno di una famiglia coltivatrice, ci fosse l'usufrutto da parte di persone pensionate non più iscritte negli elenchi previdenziali, il soggetto passivo dovrebbe pagare l'imposta.

L'individuazione dei soggetti che non pagheranno più l'Imu dal 2016 è facile se ci riferiamo ai criteri adottati fino al 2015 per la determinazione della base imponibile; se il valore dei terreni agricoli veniva determinato moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per il coefficiente 75, l'imposta municipale non dovrà essere assolta. Continueranno invece a pagare l'Imu i proprietari o usufruttuari che determinavano l'imponibile con il coefficiente 135.

Secondo la circolare del ministero delle Finanze 3/DF/2012, si devono considerare agevolati ai fini Imu anche i terreni posseduti dalle società agricole con la qualifica di Iap, qualora un socio (per le società di persone) o un amministratore (per quelle di capitali) siano iscritti nella gestione previdenziale.

**La piccola proprietà contadina**

È inoltre estesa l'agevolazione dell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (rimane solo la catastale dell'1 per cento) per gli acquisti di terreni agricoli da parte del coniuge e di parenti in linea retta conviventi con persone in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, se possiedono altri terreni agricoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**IMPIANTI FISSI**

# Prelievo 2016 light sugli imbullonati se il Docfa arriva entro il 15 giugno

di **Gian Paolo Tosoni**

■ La rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, si determina tenendo conto del suolo e delle costruzioni, senza considerare macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo. Lo prevede la legge di Stabilità 2016, che apre una finestra particolarmente vantaggiosa per gli aggiornamenti entro il prossimo 15 giugno: in questo modo dalla rendita catastale è escluso il valore degli “imbullonati”, con conseguente risparmio di Imu.

La questione era sorta a causa di una norma contenuta nella legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 244, della legge 190/2014), secondo cui la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare è effettuata, a stima diretta, secondo le istruzioni contenute nella circolare 6 del 30 novembre 2012 dell'agenzia del Territorio. Dovevano essere considerati gli impianti che contribuiscono ordinariamente ad assicurare all'unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, tenendo conto, quindi, di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'immobile, senza i quali la struttura

perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso. Sono tali, ad esempio, gli impianti eolici, i pannelli e inverter degli impianti fotovoltaici, gli altiforni, le pesi, gli impianti di produzione di vapore, le reti di trasmissione delle merci, gli ascensori, i montacarichi, a condizione che siano fissi.

**L'ulteriore esclusione**

Ora la norma della legge 190/2014 non viene abrogata, ma sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale i macchinari che, essendo normalmente mobili, non erano già oggetto di stima, e anche gli impianti funzionali al processo produttivo, come le reti di trasmissione delle merci. Quindi, dovrebbero essere ancora compresi nella rendita catastale gli impianti funzionali all'immobile (riscaldamento, elettrico, di climatizzazione), ma non quelli di produzione industriale.

**La procedura di aggiornamento**

La relazione accompagnatoria precisa che oggetto di modifica nei criteri di determinazione della rendita saranno i fabbricati rientranti nelle sole categorie catastali D/1 (opifici) e D/7 (immobili per attività industriali). Dubbi si presentano per gli impianti fotovoltaici, che hanno comportato la maggiorazione delle rendite se hanno incrementato il valore del fabbricato di oltre il 15 per cento.

La nuova norma prevede che, a dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili possono presentare atti di aggiornamento in base al Dm 19 aprile 1994, n. 701, che ha dato il via alla procedura Docfa; saranno poi gli uffici del Territorio a vagliare le istanze presentate. Inoltre, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LOCAZIONI IRREGOLARI**

# La mancata registrazione riduce l'importo del canone

di **Augusto Ciria**

■ Conseguenze pesanti per il locatore che si sottrae all'obbligo di registrare il contratto di locazione improrogabilmente entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Così la modifica dell'articolo 13 della legge 431/1998, che impone al proprietario di darne comunicazione, entro i successivi 60 giorni, sia al conduttore sia all'amministratore del condominio affinché aggiorni il registro di anagrafe condominiale.

**L'inquilino potrà chiedere la restituzione**

La mancata registrazione del contratto entro il termine perentorio indicato, legittima il conduttore a chiedere al giudice di ricondurre la locazione a condizioni conformi a quelle previste per i contratti quadriennali ex articolo 2, comma 1, della legge 431/1998, o per quelli con canone concordato. Può scattare, pertanto, la richiesta di restituzione delle maggiori somme versate rispetto al dovuto, azione che può essere esperita in qualsiasi momento del rapporto di locazione, e comunque entro sei mesi successivi all'effettivo rilascio del bene locato. Sarà il giudice a determinare la misura del canone dovuto e a stabilire la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

**Al sicuro chi ha denunciato il «nero»**

Con l'introduzione di un nuovo comma si è poi posto fine alle problematiche sorte dopo che la Corte costituzionale, con plurimi interventi, aveva eliminato la possibilità - concessa ai conduttori dal Dlgs 23/2011 - di penalizzare il locatore che non aveva registrato il contratto o lo aveva fatto per importi inferiori.

Parecchi inquilini, beneficiando di questo decreto, erano usciti da una situazione di illegalità e avevano pagato affitti molto meno pesanti: la riduzione del canone annuo a una misura pari a tre volte la rendita catastale portava il corrispettivo della locazione a livelli addirittura al di sotto della quantificazione imposta dalla legge dell'equo canone. Dichiarata l'incostituzionalità della norma, per costoro si era presentato il serio rischio di dover versare le maggiori somme non corrisposte rispetto a quelle originariamente pattuite e di vedersi risolto il contratto. Con la sentenza 169 del 16 luglio scorso, la Corte costituzionale ha infine escluso che le agevolazioni previste dal Dlgs 23/2011 potessero proseguire fino al 31 dicembre 2015.

Adesso il nuovo comma 5 dell'articolo 13 conferma che per tutti coloro che, in forza del Dlgs 23/2011, hanno versato un corrispettivo ridotto fino alla data di pubblicazione (appunto, il 16 luglio 2015) della sentenza che ha definitivamente dichiarato l'incostituzionalità dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 del Dlgs 23, la misura del canone o dell'indennità di occupazione per tale periodo è pari, su base annua, al triplo della rendita catastale dell'immobile.

Niente possibilità, dunque, per i locatori, di chiedere gli arretrati, ma la sorte dei contratti modificati dal Dlgs 23/2011 ancora non è chiara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## RECUPERO EDILIZIO

# Ristrutturazioni, altri 12 mesi con la detrazione extra-large

di **Luca De Stefani**

■ Via libera alla proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. A partire dalla maxi-detrazione del 50% su manutenzioni, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo, confermata dalla legge di Stabilità 2016.

La detrazione del 50%, quindi, si applica ai pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, al posto di quello a regime del 36%, che si applicherà dal 2017 (salve ulteriori proroghe). È stato confermato anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che rimarrà di 96mila euro e dal 2017 tornerà a 48mila euro. L'importo massimo della detrazione, dunque, sarà di 48mila euro fino al 31 dicembre 2016 e di 17.280 euro dal 2017 in poi, sempre da dividere in dieci anni.

### Fabbricati interamente ristrutturati

È detraibile al 50% anche il 25% del prezzo di acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati. Va ricordato che la legge di Stabilità 2015 ha prolungato da sei a 18 mesi il periodo, dopo la fine dei lavori, entro cui un soggetto Irpef può acquistare un'abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato, beneficiando di

questa detrazione (con limite massimo della detrazione a 48mila euro).

### Misure antisismiche con il 65%

La legge di Stabilità 2016, infine, prevede la proroga al 31 dicembre 2016 anche della detrazione Irpef e Ires del 65% sulle misure antisismiche dell'abitazione principale o delle costruzioni adibite ad attività produttive, a patto che gli edifici si trovino «nelle zone sismiche ad alta pericolosità», zone 1 e 2 (Opcm 20 marzo 2003, n. 3274). In questi casi, per tutti i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, si può beneficiare, con le regole delle ristrutturazioni edilizie, della percentuale super-agevolata del 65 per cento. Successivamente si passerà al 36%, con le classiche regole dell'articolo 16-bis, del Tuir, limitando, ad esempio, il bonus alle sole abitazioni. Per questo bonus, la procedura edilizia comunale che autorizza le misure antisismiche deve essere stata attivata dopo il 3 agosto 2013.

Negli altri casi, cioè per le misure antisismiche senza i particolari requisiti per il bonus del 65%, si può comunque beneficiare della detrazione del 50 per cento.

### Gli immobili colpiti da calamità

Inoltre, a regime sono agevolati al 50% anche il «ripristino» o la «ricostruzione» dell'immobile «danneggiato a seguito di eventi calamitosi», anche se questi non rientrano tra gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o restauro conservativo. In questi casi, è necessario che «sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente» al 1° gennaio 2012 (articolo 16-bis, comma 1, lettera c, del Tuir). Per la detrazione del 65 per cento, invece, non è necessario che vi sia stato un terremoto o una calamità naturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**INCENTIVO SUGLI ARREDI**

# Il bonus mobili raddoppia e premia anche le coppie under 35

di **Cristiano Dell'Oste**

■ Gli ultimi passaggi parlamentari non hanno modificato il bonus mobili riservato alle giovani coppie. Per molti contribuenti, quindi, sarà necessario attendere le indicazioni delle Entrate per la piena operatività dell'agevolazione.

Vediamo, comunque, i punti fermi fissati dalla legge. Si tratta di una detrazione del 50% sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fino a 16mila euro. Il bonus va diviso tra gli aventi diritto e si recupera in dieci quote annuali di pari importo. I beneficiari sono le giovani coppie «costituenti un nucleo familiare» composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni. Le coppie devono essere acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e almeno uno dei due componenti non deve avere superato i 35 anni. I mobili devono servire ad arredare la casa acquistata.

**Gli aspetti da chiarire**

Alla lettera i coniugi devono già essere tali al momento dell'acquisto della casa: sarebbe logico, però, non tagliare fuori le coppie che prima stipulano il rogito e poi si sposano.

Altro punto delicato: la legge non dice che

la casa deve essere acquistata nel 2016, perché questo requisito è citato solo per i mobili. Quindi dovrebbe rientrare anche chi ha comprato casa nel 2015 e paga gli arredi nel 2016 o, al contrario, chi versa un acconto sugli arredi nel 2016 e va a rogito in seguito (purché entro tempi ragionevoli e avendo tutte le altre condizioni richieste).

Quanto ai beneficiari, quando va verificato il requisito dell'età? La norma parla di under 35 «acquirenti» di casa, quindi sarebbe ragionevole verificare l'età alla data del rogito. E ancora: visto che la legge richiede coppie «acquirenti», bisognerà capire se è ammissibile che solo uno dei componenti acquisti il 100% della casa o che, pur comprando insieme l'alloggio, solo uno paghi tutti i mobili. Seguendo l'ormai consolidata «filosofia» del 36%, entrambe le risposte dovrebbero essere positive. Inoltre, si dovrà stabilire come documentare la convivenza: il requisito della residenza pare decisivo. Andrà poi fissato un termine entro cui adibire la casa ad abitazione principale: si potrebbero mutuare dall'agevolazione «prima casa» i 18 mesi per prendervi la residenza.

Infine, la norma cita solo i mobili, e non i grandi elettrodomestici, diversamente dall'altra agevolazione sugli arredi.

**L'agevolazione abbinata ai lavori**

La legge di Stabilità proroga di 12 mesi, fino al 31 dicembre 2016, anche l'altro bonus mobili, chiarendo che non è cumulabile con quello per le giovani coppie.

Invariata la disciplina: è una detrazione del 50%, da dividere in dieci anni, su una spesa massima di 10mila euro. Premiato l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni). Il bonus spetta a chi beneficia anche del 50% per lavori edilizi che siano almeno di manutenzione straordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICIENZA ENERGETICA**

# L'ecobonus al 65% potrà essere ceduto ai fornitori del condominio

di **Luca De Stefani**

■ La legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al termine del prossimo anno la detrazione Irpef e Ires del 65% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato” degli edifici, per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Ha confermato il bonus agli interventi “verdi” effettuati «dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati», alle spese per «interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica» (articolo 1, comma 43). Infine, ha esteso la detrazione ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, con la possibilità, per i contribuenti incapienti, di cedere l'agevolazione alle imprese che hanno eseguito i lavori sulle parti comuni condominiali.

**Una possibilità per gli «incapienti»**

Per le spese sostenute nel 2016, legate a interventi effettuati in «parti comuni degli edifici condominiali», le persone fisiche (pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi) e gli imprenditori in contabilità semplificata, che, anche a seguito delle detrazioni

forfettarie Irpef, risultano incapienti, hanno una chance in più: possono non usare direttamente la detrazione del 65%, optando per la «cessione del corrispondente credito» ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi. Le modalità saranno definite da un provvedimento del direttore delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità (cioè il 1° marzo 2016). La norma parla di fornitori, ma è ragionevole attendersi che la cessione possa essere effettuata anche ai professionisti (architetti, geometri, commercialisti e così via).

**Dispositivi per controllo da remoto**

Per tutto il 2016 si potrà detrarre dall'Irpef e dall'Ires il 65% delle spese sostenute «per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o la produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti».

Questi dispositivi devono «mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati», «mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti» e «consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto» secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016. A differenza di tutte le altre categorie di interventi in cui si inseriscono, per una probabile svista legislativa, non è stato previsto alcun limite a queste spese detraibili: potrebbero confluire ragionevolmente nel limite di spesa per la sostituzione degli impianti di riscaldamento (30mila euro di detrazione per unità immobiliare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# La chance del leasing agevolato per i giovani

di **Michele Brusaterra**

**D**al 2016 le persone fisiche che decidono di acquistare o costruire un fabbricato abitativo da adibire ad abitazione principale, potranno liberamente scegliere tra mutuo o leasing. Con la legge di Stabilità, infatti, quest'ultimo contratto trova una propria disciplina.

Da un punto di vista civilistico viene, infatti, stabilito che la banca o l'intermediario finanziario «si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore» ponendo, però, a carico dell'una e dell'altra parte ben precisi obblighi.

## Le condizioni

L'utilizzatore assume tutti i rischi con riferimento all'eventuale «perimento» del bene e, ovviamente, l'obbligo di pagare regolarmente i canoni periodici. Inoltre, è tenuto al riscatto finale dell'immobile, contrattualmente prestabilito, salvo il caso nel quale decida di non esercitare il riscatto stesso, dandone comunicazione al concedente.

In caso di inadempimento, il concedente ha diritto di risolvere il contratto e di chiedere la restituzione del bene, ma dovrà corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o «altra collocazione del bene», che deve avvenire, in ogni caso, a valore di mercato e nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore. Per determinare la somma da cor-

rispondere a quest'ultimo, è necessario dedurre dal prezzo di mercato percepito dalla vendita o ricollocazione del bene, la somma dei canoni scaduti e non pagati dall'utilizzatore e quelli futuri ancora mancanti, attualizzati, e il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.

Se da questa somma algebrica dovesse scaturire un risultato negativo, ossia una cifra a favore del concedente, la differenza dovrà essere corrisposta dall'utilizzatore al concedente stesso.

Sul versante di quelli che possiamo definire, invece, i «diritti» dell'utilizzatore, nel testo della norma è già prevista la possibilità per quest'ultimo di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, in presenza di alcune precise condizioni. In particolare, è necessario presentare una richiesta al concedente, se si verificano, alternativamente, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero la cessazione del rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ove ci sia tale sospensione, che può avere luogo per non più di una volta nel corso di tutta la durata del contratto di locazione finanziaria e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, il contratto di leasing sarà prorogato per un uguale periodo e le parti, terminata la sospensione - che non deve comportare l'applicazione di



alcuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza richiesta di garanzie aggiuntive - potranno eventualmente rinegoziare le condizioni del contratto.

### **Il trattamento fiscale**

Sul fronte fiscale, è prevista, per i periodi d'imposta dal 2016 al 2020, una detrazione Irpef per i giovani che, all'atto di stipula del contratto di locazione finanziaria abbiano un'età inferiore a 35 anni, un reddito complessivo non superiore a 55mila euro e non siano titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa. La detrazione (attualmente del 19%) va calcolata su un ammontare massimo di canoni annuali di 8mila euro, e su un ammontare di riscatto massimo di 20mila euro. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, la detrazione spetta, alle stesse condizioni, su importi ridotti della metà.

In caso di trasferimento dei fabbricati alle banche o agli intermediari finanziari o in caso di cessione del contratto di leasing, è prevista l'imposta di registro nella

misura dell'1,5 per cento.

### **Iva detraibile sulle case di classe A e B**

Sempre sul fronte delle agevolazioni, la legge di Stabilità prevede, per il solo 2016, una detrazione dall'Irpef pari al 50% dell'Iva dovuta sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, se cedute dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione va divisa in quote costanti nell'anno di sostenimento della spesa e nei nove periodi d'imposta successivi.


### **Le aree in edilizia convenzionata**

È anche stabilito, come norma interpretativa dell'articolo 32, comma 2, del Dpr 601/73, che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, si applicano indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA







---

2

LE  
PENSIONI

# La deflazione non riduce l'assegno ai pensionati

di **Matteo Prioschi**

**L**a legge di Stabilità interviene con tre provvedimenti differenti sull'indicizzazione delle pensioni. I primi due vogliono evitare la riduzione, anche temporanea, dell'importo degli assegni. Il terzo, cioè l'estensione fino al 2018 del meccanismo di perequazione introdotto dal governo Letta a fine 2013, determinerà una minor rivalutazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo.

## **Gli assegni non potranno diminuire**

Ogni anno l'importo degli assegni in pagamento viene aggiornato tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi nei dodici mesi precedenti. Il valore preso a riferimento è quello dei prezzi al consumo, senza tabacchi, per famiglie di operai e impiegati (Foi), calcolato dall'Istat. La normativa di riferimento, cioè il decreto legislativo 503/1992, parla esplicitamente di «aumenti a titolo di perequazione delle pensioni previdenziali ed assistenziali». In effetti finora poiché i prezzi sono sempre aumentati di anno in anno, anche gli assegni sono cresciuti.

Tuttavia ciò non esclude la possibilità che la variazione dell'indice di riferimento diventi negativa in una fase di deflazione e che di conseguenza le pensioni diventino meno ricche da un anno all'altro. Un'even-

tualità che molto probabilmente si verificherebbe con effetto a gennaio 2017, quando verrà effettuato il conguaglio sull'indicizzazione riferita al 2015 e applicata nel 2016. Infatti per il momento si è deciso di utilizzare un tasso provvisorio di variazione nullo. Tuttavia i valori relativi ai primi mesi del 2015, come elaborati dall'Istat, restituiscono una variazione dell'indice Foi pari a -0,2% che quasi sicuramente il mese di dicembre non riporterà in positivo.

Ma, quale conseguenza dell'articolo 1, comma 287, della legge di Stabilità, d'ora in avanti anche a fronte di una variazione dei prezzi negativa, l'indicizzazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non potrà essere inferiore a zero.

## **Conguaglio negativo rimandato**

Il secondo provvedimento ha invece effetto

**L'indicizzazione dei trattamenti non potrà essere negativa**

temporaneo e serve per rimandare di un anno il conguaglio negativo che si avrebbe sulla rata di gennaio 2016 derivante dal fatto che finora sulle pensioni 2015 si è applicata una rivalutazione 2014 provvisoria dello 0,3% mentre quella definitiva è dello 0,2 per cento. Dunque con il prossimo assegno avrebbe dovuto essere restituita una minima parte di quanto ricevuto nel corso di quest'anno (su base nazionale, 230 milioni di euro al lordo del prelievo fiscale).

Tenuto conto, però, che il prossimo gennaio le pensioni non cresceranno perchè il tasso provvisorio, come visto, è pari a 0,0%, si è deciso di rimandare il conguaglio per tutelare in particolare gli importi inferiori a tre volte il minimo, non interessati nemmeno dalla restituzione degli arretrati quale conseguenza della sentenza 70/2015 della Corte costituzionale che ha bocciato il blocco degli aumenti attuato nel biennio 2012-2013.

Ma va rilevato che se, come probabile, l'indice dei prezzi per l'anno prossimo non salirà, il problema della restituzione si riproporrà a gennaio 2017.

### **Rivalutazione meno vantaggiosa**

Peraltro nel 2017 e nel 2018 si dovrà fare i conti con gli effetti del terzo provvedimento sull'indicizzazione delle pensioni. Infatti in base all'articolo 1, comma 286, il sistema di indicizzazione introdotto con la legge di Stabilità 2014 (la 147/2013) verrà prorogato per altri due anni. Dopo la fase "emergenziale" del 2012-2013, il governo Letta due anni fa non ha ripristinato il meccanismo utilizzato in passato, ma ha previsto un sistema meno generoso per le pensioni di importo superiori a tre volte il minimo (1.502,64 euro lordi nel 2015). Dal 2017, però, senza ulteriori interventi normativi, sarebbe dovuta tornare in vigore la vecchia disciplina.

Invece, per garantire la copertura finan-

ziaria derivante dall'estensione dell'opzione donna e a quella della no tax area (si vedano gli articoli a fianco), la "perequazione Letta" viene prolungata fino al 2018. Secondo la relazione tecnica alla legge di Stabilità, questo provvedimento determina una minore spesa pensionistica per 4 miliardi di euro fino al 2022.

Infine nella legge c'è una precisazione riguardante il limite massimo della base contributiva e pensionabile per chi è soggetto al sistema contributivo (quindi chi ha iniziato a versare dal 1996). A conferma di un'interpretazione contenuta nella circolare Inps 42/2009 si stabilisce che tale tetto non si applica ai lavoratori che richiedono l'accredito di periodi ante 1996.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **Come funziona la rivalutazione**

### **L'indice di riferimento**

La rivalutazione dell'importo degli assegni previdenziali in pagamento è legato all'andamento della variazione dell'indice dei prezzi Foi senza tabacchi, come rilevato dall'Istat. Il valore, peraltro, viene applicato sugli assegni dell'anno successivo: per esempio finora nel 2015 gli assegni sono stati adeguati all'inflazione prevista nel 2014.

### **Importi provvisori e definitivi**

Poiché l'adeguamento avviene con l'assegno di gennaio, ma il valore definitivo della variazione tendenziale su base annuale dell'indice Foi si ha a metà gennaio, le pensioni vengono pagate per tutto l'anno sulla base di un indice provvisorio, che è stato calcolato utilizzando i valori definitivi dei primi nove mesi dell'anno e su quelli previsti per gli ultimi tre mesi.

## OPZIONE DONNA

# Più tempo per maturare il diritto all'assegno anticipato

di **Matteo Prioschi**

■ Più tempo per poter accedere all'opzione donna, con la possibilità di un ulteriore ampliamento in futuro. Con il comma 281 della legge di Stabilità, infatti, è stato deciso che è necessario maturare i requisiti (35 anni di contributi e 57 o 58 anni e 3 mesi di età, se dipendenti o autonome) e non la decorrenza della pensione entro il 2015. La differenza non è da poco perché, a causa dell'applicazione delle finestre mobili, tra il diritto e la decorrenza trascorrono 12-18 mesi.

In questo modo, secondo le stime contenute nella relazione tecnica alla legge, saranno 32.800 le donne finora escluse che sfrutteranno questa possibilità, determinando un extra costo per i conti previdenziali di 2,1 miliardi di euro tra il 2016 e il 2022. Questo nonostante la loro pensione sarà "leggera". Infatti l'opzione donna prevede che l'assegno sia calcolato applicando il metodo contributivo, anche se alle interessate si dovrebbe applicare quello misto, per motivi anagrafici e contributivi. Ciò determina un taglio medio dell'assegno di circa il 25-30 per cento. Tuttavia, per il fatto


che queste lavoratrici lasceranno l'impiego prima del previsto, nel medio termine ci sarà un appesantimento del bilancio previdenziale, in quanto non verseranno più i contributi e incasseranno la pensione.

## Il problema costi

Il costo dell'operazione ha costituito lo scoglio principale per estendere il periodo utile di accesso all'opzione. E poiché molti parlamentari sono convinti che gli oneri effettivi saranno più bassi di quelli preventivati, è stato previsto un monitoraggio della spesa e, a fronte di risparmi, le somme recuperate dovranno essere reimpiagate per intervenire ulteriormente sull'opzione o per altre misure analoghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il trend



(\*) fonte Inps; (\*\*) stima Sole 24 Ore; (\*\*\*) relazione tecnica legge di Stabilità 2016

**PENSIONATI PRECOCI**

# Niente più penalità per chi è uscito con l'anticipata prima del 2015

di **Fabio Venanzi**

■ Nuovo intervento che mitiga gli effetti negativi delle decurtazioni sulle pensioni anticipate conseguite prima dei 62 anni di età. Lo prevede il comma 299 della legge di Stabilità per il 2016.

**Il quadro delle regole**

Dall'entrata in vigore del Dl 201/2011 le pensioni anticipate non hanno avuto "vita facile". Fino al 2011 la pensione di anzianità si poteva conseguire anche con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica. Con la Riforma Monti-Fornero, tale requisito venne innalzato a 41 anni e un mese per le lavoratrici e 42 anni e un mese per i lavoratori. Questi valori, adeguati alla speranza di vita (+3 mesi nel triennio 2013/2015), hanno subito un ulteriore innalzamento di un mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014. Nel 2012, salvo casi particolari, nessun lavoratore è riuscito a perfezionare un diritto a pensione anticipata (chi ha avuto accesso lo ha potuto fare perché aveva maturato il diritto nel 2011 e il pagamento è stato disposto nel 2012 per effetto dell'applicazione della finestra mobile). Nel 2013 sono state liquidate le prime pensioni anticipate in favore delle lavoratrici. Gli uomini invece hanno dovuto attendere un altro anno a causa del requisito più severo. La norma prevedeva che qualora

l'accesso alla pensione anticipata avvenisse con età inferiore a 62 anni, sulle quote retributive fosse applicata una penalità dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62. Tale percentuale era elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60. Nel caso in cui l'età al pensionamento non fosse stata intera, la riduzione percentuale sarebbe stata proporzionale al numero dei mesi. Tuttavia, l'articolo 6, comma 2-quater, del Dl 216/2011, ha disapplicato le penalità qualora l'anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata derivava da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, per cassa integrazione guadagni ordinaria nonché per la donazione sangue e per i congedi parentali di maternità e paternità nonché quelli di cui alla legge 104/1992. Dopo un anno e mezzo di interpretazioni da parte dell'Inps e della Funzione pubblica, con la legge 190/2014 (Stabilità 2015) è stato previsto che la riduzione non trova applicazione per quanti avessero maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017. La norma quindi ha eliminato le penalità ma solo per le persone uscite dal mondo del lavoro dal 1° gennaio 2015. Chi è uscito prima del 2015, e ha subito le penalità, continua a vedersi corrispondere un assegno più leggero.

**La svolta della Stabilità**

La legge di Stabilità 2016 sancisce che la sospensione delle penalità si applica anche ai trattamenti pensionistici con decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, ma solo con riferimento ai ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016 e quindi senza pagamento di arretrati. A legislazione invariata, dal 1° gennaio 2018 le penalità troveranno nuovamente applicazione se il lavoratore, al momento del pensionamento avrà meno di 62 anni, a prescindere dalla tipologia di contribuzione accreditata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LAVORO AUTONOMO

# Gestione separata, aliquote invariate per i professionisti con partita Iva

di **Maria Rosa Gheido**

■ Ancora per un anno i professionisti iscritti alla Gestione separata del lavoro autonomo evitano l'aumento dei contributi previdenziali. Il comma 203 della legge di stabilità stabilisce che nei confronti dei lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati, l'aliquota contributiva è confermata per il 2016 al 27 per cento. A questa percentuale si aggiunge l'aliquota dello 0,72% destinata al finanziamento delle misure assistenziali quali l'indennità di maternità e il trattamento economico in caso di malattia. Dal primo gennaio 2016 aumenta, invece, dal 23,50 al 24% l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi titolari di pensione o obbligatoriamente iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Potrebbe essere il caso, per esempio, di un lavoratore dipendente che svolga anche una attività professionale per cui non c'è obbligo o possibilità di iscrizione ad alcuna Cassa di categoria. A seguito del graduale adeguamento delle aliquote contributive disposto dall'articolo 1, comma 79, della Legge 247/07, dal prossimo primo gennaio aumenta di un punto anche la contribuzione dei collaboratori coordinati e continuativi e di tutte le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata, non titolari di partita Iva,

passando dall'attuale 30,72 al 31,72 per cento. Se non interverranno ulteriori provvedimenti, quest'ultima percentuale salirà al 32,72% nel 2017 e al 33,72% nel 2018, raggiungendo in tale anno la contribuzione pensionistica del lavoro subordinato.

## In attesa del collegato

Ulteriori interventi a favore dei lavoratori autonomi dovrebbero intervenire con l'emanazione del disegno di legge collegato alla legge di stabilità, che dovrebbe disporre la sospensione degli obblighi contributivi in caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività professionale per una durata superiore ai 60 giorni, con la possibile rateazione del debito che si è formato a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della malattia stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le aliquote 2016

Aliquota previdenziale	Aliquota assistenziale
Liberi professionisti non obbligatoriamente iscritti ad altre Casse di previdenza e non pensionati	
27%	0,72%
Liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati	
24%	Non dovuta
Collaboratori ed altre figure assimilate non altrove obbligatoriamente assicurati o pensionati	
31%	0,72%
Collaboratori ed altre figure assimilate obbligatoriamente assicurati presso altre Casse o pensionati	
24%	Non dovuta

## SALVAGUARDATI

# Con i risparmi copertura per 31.300 lavoratori

di **Matteo Prioschi**

■ Cresce la platea dei salvaguardati in anche grazie al reimpiego dei risparmi di spesa riguardanti gli interventi precedenti. A fronte dei dati relativi all'andamento delle prime sei salvaguardie (di cui quattro sono considerate concluse) è stato deciso di ridurre i relativi posti finora previsti da 170.230 a 146.166. Per il settimo intervento di salvaguardia, invece, sono stati previsti altri 26.300 posti, che nella maggior parte dei casi riguardano categorie di lavoratori già oggetto delle salvaguardie precedenti e per i quali viene portato al 6 gennaio 2017 il termine ultimo entro cui maturare i requisiti per la pensione in base alle regole in vigore prima della riforma di fine 2011. I lavoratori interessati dovranno presentare domanda entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità già utilizzate per le salvaguardie interventi. A livello assoluto, dunque, i posti disponibili per le salvaguardie passano dai precedenti 170.230 ai 172.466 attuali, ma complessivamente la spesa passa da 11,66 a 11,46 miliardi.

### L'altra linea di intervento

Oltre a questo intervento "esplicito", tramite la redistribuzione dei fondi destinati alle diverse categorie di lavoratori da tutelare si è

provveduto a garantire la copertura ad altre 5 mila persone coinvolte dalle salvaguardie precedenti. In alcuni casi i posti previsti si sono dimostrati sovrabbondanti e in altri, invece, insufficienti. Di questa operazione, nella legge di Stabilità e anche nelle relative relazioni tecniche e illustrative, non vengono forniti dati precisi. Però, secondo le indicazioni fornite dal presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, si tratta di 3.800 lavoratori che hanno usufruito di permessi per assistere familiari disabili e di 1.200 lavoratori del comparto scuola che hanno utilizzato congedi o permessi per assistere figli con handicap grave. Per quest'ultimi viene esplicitamente previsto che, una volta ricevuta la certificazione del diritto alla pensione a partire dal 1° settembre 2015, possono accedere alla stessa dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I posti della settima salvaguardia

**6.300 + 9.000**

### Lavoratori in mobilità e contributori volontari

Per i primi oltre 6 mila posti suddivisi in diverse sottocategorie; tra i secondi tutelato anche chi non ha un contributo entro il 2011

**6.000 + 3.000**

### Esodati, licenziati e tempo determinato

"Coda" della quinta salvaguardia e ulteriore intervento per chi non ha trovato un posto fisso dopo il 2011

**2.000**

### In congedo

Per assistere figli con gravi disabilità

## NO TAX AREA

# Aumentano le detrazioni per assegni inferiori a 15mila euro

di **Marco Strafile**

■ La legge di Stabilità 2016 porta in dote un incremento delle detrazioni ai titolari di pensioni più basse; un intervento che si inserisce nel contesto delle misure che il governo sta attuando per tutelare le fasce sociali più deboli.

## Le correzioni

L'articolo 1, comma 290 della legge di Stabilità modifica l'articolo 13, commi 3 e 4 del Dpr 917/1986, riguardanti le detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del Dpr 917 modulano le detrazioni in funzione dell'età del pensionato, distinguendo tra coloro che hanno meno o almeno 75 anni, e in misura inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo posseduto (sino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 55mila euro).

Per i pensionati con meno di 75 anni la detrazione (da rapportare al periodo di pensione nell'anno) passa da 1.725 euro (per un reddito complessivo sino a 7.500 euro) a 1.783 euro (per un reddito complessivo entro 7.750 euro). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a 690 euro.

Qualora il reddito complessivo superi 7.750

euro ma non 15mila, la nuova detrazione è pari a 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro (valore pari a 470 euro sino al 2015) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15mila euro, diminuito del reddito complessivo del contribuente, e 7.250 euro. Nessuna modifica è, invece, prevista per la detrazione spettante nel caso di redditi compresi tra 15.000,01 e 55.000 euro. In tale ipotesi l'abbattimento di imposta è pari a 1.255 euro da commisurare al rapporto tra 55mila euro diminuito del reddito complessivo, e 40mila euro.

Per i pensionati con almeno 75 anni di età la detrazione aumenta da 1.783 euro (fino a un reddito complessivo pari a 7.750 euro) a 1.880 euro (fino a un reddito complessivo di 8.000 euro). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a 713 euro. Nel caso di reddito complessivo superiore a 8mila euro ma non a 15mila euro, la detrazione spettante è pari a 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro (valore pari a 486 euro sino al 2015) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15mila diminuito del reddito complessivo, e 7mila euro. Anche in questo caso non sono introdotte modifiche per la detrazione spettante ai contribuenti possessori di un reddito complessivo compreso tra 15.000,01 e 55mila euro.

## Un doppio incremento

Uscendo dai tecnicismi, l'intervento di fatto amplia l'area reddituale che fruisce di un'esenzione fiscale (no tax area), portandola da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni e da 7.750 a 8mila per i titolari di prestazioni con almeno 75 anni. In pratica, un incremento che per i pensionati si traduce in un risparmio di Irpef abbastanza contenuto che decresce all'aumentare del reddito complessivo fino al limite dei 15mila euro; oltre tale valore reddituale le detrazioni non registreranno modifiche rispetto al 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**AMIANTO**

# Prorogato il bonus contributivo per gli ex occupati nelle bonifiche

di **Aldo Forte**

■ Il bonus contributivo per la decorrenza della pensione per i lavoratori esposti all'amianto si applica anche per il 2016, 2017 e 2018. Questa una delle novità inserite nella legge di Stabilità 2016, per andare incontro alle esigenze di chi ha lavorato in imprese esercenti attività di decoibentazione.

**La platea**

La maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 13, comma 2 della legge 257/1992 - pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l'accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto -, riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica - ai fini del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico - anche nel corso del 2016, 2017 e 2018. Inoltre viene estesa la platea, facendovi rientrare anche i lavoratori che, in seguito alla

cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati a una gestione previdenziale diversa dall'Inps e che non abbiano maturato la decorrenza della pensione nel corso del 2015 e 2016: viene infatti posticipato al 31 dicembre 2016 il termine per la presentazione all'Inps della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa per l'esposizione all'amianto, da parte di persone (assicurate Inps e Inail) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività. Viene istituito, al ministero del Lavoro, un fondo per l'accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori occupati nelle imprese di decoibentazione e bonifica che non maturino i requisiti pensionistici; sarà un decreto ministeriale a determinare le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra i lavoratori. Si riconosce ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati di adeguati equipaggiamenti di protezione, il beneficio previdenziale in base al quale l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25, per l'intero periodo di esposizione senza protezioni.

**Il fondo per gli eredi**

Forse per far fronte alle ingiustizie che hanno subito i familiari delle vittime dell'amianto, viene previsto presso il ministero del Lavoro il Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi delle persone soggetti decedute in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Opzione part time negli ultimi anni di lavoro

di **Vittorio De Luca**  
e **Federica Parente**

La legge di Stabilità 2016 introduce un particolare regime che consente al lavoratore interessato, in presenza di determinati requisiti, di ridurre il proprio orario di lavoro beneficiando della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Inoltre, a fronte del taglio di orario, il dipendente riceverà da parte del proprio datore di lavoro una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

## I requisiti

Questa opportunità è riservata ai lavoratori del settore privato, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che:

- entro la fine dell'anno 2018 maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
- abbiano già conseguito i relativi requisiti minimi di contribuzione
- riducano il proprio orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione.

La riduzione di orario dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con il datore di lavoro

il quale è tenuto a comunicare all'Inps e alla direzione territoriale del Lavoro la stipulazione del contratto e la relativa cessazione secondo le modalità che verranno chiarite con decreto del ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016.

Tuttavia il legislatore ha già precisato che la riduzione dell'orario dovrà essere autorizzata dalla direzione territoriale del Lavoro e il beneficio verrà concesso dall'Inps nei limiti delle risorse stanziare nell'ambito della stessa legge di Stabilità (60 milioni nel 2016 e nel 2018, 120 milioni nel 2017).

Si precisa che ai fini della contribuzione figurativa, la legge di Stabilità 2016 fa espresso rinvio al comma 6 dell'articolo 41 del Dlgs 148/2015 contenente le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo, si dovrà considerare neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale.

Si tratta dell'unico punto di contatto con un'altra previsione di legge finalizzata anch'essa a incentivare la riduzione dell'orario di lavoro di dipendenti prossimi alla maturazione della pensione di vecchiaia.

Il Jobs act, infatti, con l'articolo 41 del Dlgs 148/2015, nell'ambito delle imprese che applicano contratti di solidarietà espansiva, consente ai dipendenti che abbiano una età



inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 2 anni e abbiano maturato i relativi requisiti minimi di contribuzione, di fruire del trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. A condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del contratto di solidarietà e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Peraltro a questo riguardo la legge di Stabilità, con il comma 285, ha introdotto la possibilità che il datore di lavoro, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà versino la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa dai lavoratori che non accedono alla pensione part time.


### **Le origini dell'intervento**

Infine, è bene ricordare che il part time pensione trova la sua origine in un disegno di

legge del 2012, proposto su iniziativa del senatore Treu, nell'ambito del quale era prevista anche una forma di solidarietà intergenerazionale consistente nella concessione di sgravi fiscali e contributivi, in favore del datore di lavoro, per le assunzioni dei giovani conseguenti alle riduzioni dell'orario di lavoro effettuate. Rispetto alla forma di part time agevolato del Jobs act e del disegno di legge Treu, la legge di Stabilità non prevede alcun obbligo o incentivo all'occupazione, a carico del datore di lavoro, per la concessione del beneficio. La nuova opzione costituisce, pertanto, un interessante strumento che consente al datore di lavoro di ridurre il costo per i dipendenti prossimi alla pensione pur continuando a beneficiare dell'esperienza acquisita nel corso degli anni dai lavoratori.

L'istituto appare apprezzabile anche dal punto di vista dei lavoratori interessati i quali potranno svolgere le proprie mansioni con ritmi più consoni all'età usufruendo della contribuzione figurativa per la prestazione non effettuata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





---

3

LE  
IMPRESE/1

# Con i superammortamenti sconto anche per il leasing

di **Luca Miele**

**U**n ampio menu di agevolazioni per le imprese. La legge di Stabilità (che verrà pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale) contiene, solo per citare alcune misure: superammortamenti, rivalutazione dei beni di impresa, assegnazione agevolata di beni ai soci, estromissione degli immobili dell'impresa individuale, incremento delle deduzioni forfetarie ai fini Irap, modifiche del regime forfetario per i soggetti di piccole dimensioni e delle start up. A queste agevolazioni si accompagna una previsione strutturale di riduzione dell'aliquota dell'Ires al 24% che, tuttavia, decorrerà dal 2017. Alcune previsioni riguardano, in particolare, gli enti creditizi e finanziari: è, infatti, disposta la deducibilità integrale degli interessi passivi ai fini Ires e Irap a fronte, tuttavia, dell'introduzione di una addizionale Ires di 3,5 punti percentuali.

## Gli investimenti

La misura agevolativa che presenta maggiore *appeal* è certamente quella dei superammortamenti la cui finalità è agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi.

Dal punto di vista soggettivo, sono interessate imprese ed esercenti arti e professioni. Risulta irrilevante il regime contabile adottato; dovrebbero restare esclusi i forfetari in quanto non deducono quote di ammortamento. Oggetto dell'investimento sono i beni materiali nuovi strumentali all'attività d'impresa con esclusione de-

gli investimenti:

- per i quali vigono coefficienti tabellari di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988) inferiori al 6,5% (beni a più lunga vita utile, come per esempio silos, vasche e serbatoi);
- in fabbricati e costruzioni;
- in beni di cui allegato alla legge (come condutture, condotte, aerei, materiale rotabile).

L'agevolazione è possibile sia per l'acquisizione diretta sia per quella derivante da contratti di locazione finanziaria; resta escluso il noleggio, nel senso che il beneficio non può essere goduto dall'utilizzatore mentre può essere goduto dalla società di noleggio che potrebbe, quindi, "traslare" una parte del bonus sul prezzo del noleggio.

Gli investimenti in beni materiali strumentali devono perfezionarsi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Al riguardo, seguendo le precedenti indicazioni di prassi, si può dire che nel caso di beni mobili rileva la data di consegna o spe-

**Bonus su acquisti  
di beni strumentali  
dal 15 ottobre 2015  
a dicembre 2016**

dizione oppure, se successivo, il momento di traslazione della proprietà. Nel caso di contratti di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di Sal per partite divisibili, accettate dal committente con la liquidazione definitiva. Nel caso del leasing, vale la data di consegna del bene al locatario, salvo la presenza di clausole di prova a favore di quest'ultimo, circostanza nella quale occorre fare riferimento alla dichiarazione di esito positivo della prova e del collaudo.

L'agevolazione, che compete ai fini delle imposte sui redditi e non dell'Irap, consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone di leasing). A fronte di una spesa di 100 si può ammortizzare 140; dal punto di vista operativo, in assenza di transito al conto economico, si procederà a una deduzione extracontabile. Il beneficio rileva ai soli fini degli ammortamenti e quindi è esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all'atto del realizzo del bene, così come ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni. Pertanto, il beneficio risulterà tanto più elevato quanto più il bene viene mantenuto nell'economia del soggetto.

### Le autovetture

Per il comparto auto, è previsto anche un incremento dei valori fiscali massimi di rilevanza per le autovetture diverse:

- ❶ da quelle destinate all'utilizzo esclusivamente strumentale e a uso pubblico;
- ❷ da quelle che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori.

Sono, quindi, interessati i veicoli non assegnati ai dipendenti e utilizzati in modo generico nell'attività di impresa o di lavoro autonomo, il cui limite di costo fiscalmente rilevante sale da 18.076 euro a 25.306 euro. Se l'investimento è effettuato da un agente di commercio, il tetto sale da 25.823 euro a 36.152 euro. Per i canoni di le-

asing, l'agevolazione dovrebbe riguardare solo la quota capitale, e non anche quella interessi, eventualmente maggiorata del prezzo dell'opzione finale di riscatto. Per determinare quale sia la quota agevolata si dovrebbe poter fare riferimento al metodo forfetario del Dm 24 aprile 1998. Praticamente, il bonus verrebbe applicato alla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto che vuol dire applicare la maggiorazione del 40% al costo sostenuto dal concedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## In sintesi

### Il raggio d'azione

L'agevolazione dei superammortamenti è possibile sia per l'acquisizione diretta sia per quella derivante da contratti di locazione finanziaria

### Il meccanismo

L'agevolazione compete ai fini delle imposte sui redditi e non dell'Irap e consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone di leasing). A fronte di una spesa di 100 si può ammortizzare 140. Dal punto di vista operativo, in assenza di transito al conto economico, si procederà a una deduzione extracontabile. È esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all'atto del realizzo del bene

### Riduzione ires dal 2017

La legge di Stabilità stabilisce anche una riduzione strutturale dell'aliquota dell'Ires al 24% che, tuttavia, decorrerà dal 2017

### Gli enti creditizi

Per questi, invece, viene prevista la deducibilità integrale degli interessi passivi ai fini Ires e Irap a fronte, tuttavia, della introduzione di una addizionale Ires di 3,5 punti percentuali

## REGIMI AGEVOLATI

# Nel forfettario aumentano i ricavi e le start up «pagano» il 5%

di **Gianfranco Ferranti**

■ Dal 2016 il regime forfettario diventa più conveniente, grazie, in primo luogo, all'innalzamento di 10mila euro (e 15mila euro per le attività professionali ed equiparate) delle soglie di ricavi e compensi previste per l'accesso. Occorre, quindi, verificare se i ricavi di competenza o quelli incassati dagli imprenditori che hanno applicato il regime dei minimi ovvero i compensi percepiti nel 2015 superano i nuovi limiti. Non rileva, quindi, l'eventuale superamento della soglia precedentemente stabilita (da parte, ad esempio, dei professionisti che avessero conseguito più di 15mila euro) se si rientra comunque nell'ambito di quella nuova (di 30mila euro). Nell'anno di inizio dell'attività si può sempre fruire di tale regime, a prescindere dai corrispettivi effettivamente conseguiti.

In presenza di nuove attività produttive, chi si è avvalso nel 2015 del regime forfettario ha potuto fruire, per il periodo d'inizio dell'attività e per i due successivi, della riduzione di un terzo del reddito. Dal 2016 si applica, invece, l'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività: è stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la previsione

del prolungamento dell'applicazione dello stesso fino al compimento del 35° anno di età. Inoltre i contribuenti che nell'anno precedente hanno intrapreso una nuova attività avvalendosi del regime forfettario possono applicare l'aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019.

## L'addio ai vecchi minimi

La Stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva previsto che le persone fisiche che nel 2014 si erano avvalse del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza naturale. Con la conversione del Milleproroghe dello scorso anno (Dl 192/2014) è stata consentita la scelta dello stesso anche nel corso dell'anno 2015. Si ritiene che in tali casi, in mancanza di una espressa previsione contraria, i contribuenti interessati possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza e quindi eventualmente fino al 35° anno di età.

## L'«incrocio» dei redditi

Si può accedere al regime forfettario se nell'anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati di ammontare non superiore a 30mila euro e la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Si ritiene che quest'ultima precisazione non possa riguardare i titolari di redditi da pensione, perché la relazione di accompagnamento ha chiarito che si intende evitare che possano beneficiare di tale regime i contribuenti che nell'anno precedente hanno conseguito livelli reddituali piuttosto elevati, a prescindere, quindi, dalla natura degli emolumenti percepiti.

È stata, infine, ridotta del 35% la contribuzione ordinaria degli artigiani e commercianti e abolita la precedente possibilità di esonero dal minimale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## MARCHI E BREVETTI

# Per il patent box calcolo semplificato quando i beni sono complementari

di **Luca Miele**

■ Doppio intervento sulla detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo, diretto e indiretto di alcuni beni immateriali (patent box). Si tratta di una modifica sulle opere dell'ingegno, e in particolare il software protetto da copyright, e di un secondo intervento per meglio definire i beni connessi tra loro da un vincolo di complementarietà, che vengono utilizzati per la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

### L'allineamento

Per quanto concerne le opere dell'ingegno, dopo la modifica della legge di Stabilità 2016, la norma primaria e quella secondaria sono "allineate". Infatti, il decreto attuativo Economia-Sviluppo economico del 30 luglio scorso aveva già ristretto l'ambito di applicazione dell'agevolazione relativo alle opere dell'ingegno al solo software protetto da copyright, in coerenza con le raccomandazioni Ocse, ma restava la discrasia (e l'illegittimità) rispetto alla norma primaria il cui contenuto era invece più ampio. Si tratta, quindi, di un intervento finalizzato ad allineare le due normative, primaria e secondaria.

### L'omogeneità

Il secondo intervento riguarda la complementarietà tra beni. Una pluralità di beni, connessi tra loro da un vincolo di complementarietà, che vengono utilizzati ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi possono essere considerati come un solo bene immateriale. Il Dm 30 luglio 2015 già stabiliva che qualora nell'ambito delle singole tipologie dei beni immateriali, due o più beni siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all'uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini delle norme sul patent box.

Si tratta di una semplificazione, che prende atto che in molti casi l'individuazione del collegamento tra spese di ricerca, bene immateriale e reddito agevolabile è piuttosto complessa. Ma la norma del decreto attuativo del 30 luglio scorso è troppo circoscritta perché fa riferimento a beni immateriali nell'ambito «delle singole tipologie» e quindi la complementarietà dovrebbe sussistere tra brevetti o tra software o tra modelli, ma non tra beni di tipologie diverse. Nella realtà economica, invece, si riscontra spesso una complementarietà tra intangibili diversi.

La norma della Stabilità estende la facoltà di considerare complementari diverse tipologie di beni immateriali e dispone che l'utilizzo di tali beni potrebbe riguardare non solo prodotti o processi ma anche più famiglie di prodotti o gruppi di processi. E ciò in coerenza con gli orientamenti Ocse. Inoltre, il Dm attuativo sembra prevedere un obbligo di complementarietà mentre la Stabilità ora dispone una mera facoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IMPOSTA REGIONALE

# Deduzioni Irap maggiorate per le piccole attività produttive

di **Giacomo Albano**

■ Incremento delle deduzioni Irap per i soggetti minori che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo e definizione "legale" del presupposto impositivo per i medici che svolgono la professione all'interno delle strutture ospedaliere. A prevederlo è la legge di Stabilità 2016.

L'articolo 11, comma 4-bis, del Dlgs 446/1997 stabilisce una deduzione forfetaria di 8mila euro per tutti i soggetti Irap (società di capitali e di persone, imprenditori individuali, lavoratori autonomi ed enti commerciali o non commerciali) la cui base imponibile sia pari o inferiore a 180.759,91 euro. La norma prevede poi un meccanismo di equalizzazione "a scalare" per evitare di penalizzare i soggetti con base imponibile leggermente superiore all'importo che dà diritto alla deduzione, che altrimenti si troverebbero a disporre di un reddito netto inferiore a quello dei soggetti con valore della produzione inferiore, non avendo diritto alla deduzione forfetaria. In particolare, la deduzione è pari a 6mila euro per i soggetti che conseguono un valore della produzione fino a 180.839,91 euro, a 4mila euro in presenza di valore della produzione fino ad 180.919,91 euro, di 2mila euro in presenza di valore della produzione fino a 180.999,91

euro. Inoltre per i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del Dlgs 446/1997 (quindi esclusivamente per le società di persone commerciali ossia Snc e Sas, imprenditori individuali e professionisti) l'importo della deduzione forfetaria è aumentato di 2.500 euro. Anche in questo caso è previsto un meccanismo di riduzione delle extra-deduzioni per gli scaglioni contigui, da 1.875 fino a 625 euro. Pertanto oggi le imprese diverse dalle società di capitali e i lavoratori autonomi minori hanno diritto a una deduzione forfetaria dalla base imponibile Irap fino a 10.500 euro (8mila + 2.500).

## Gli importi aumentati

Con la legge di Stabilità l'extra-deduzione di 2.500 euro viene raddoppiata a 5mila euro. Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, imprese e professionisti con base imponibile non superiore a 180.759,91 euro potranno beneficiare di una deduzione forfetaria complessiva pari a 13mila euro (8mila + 5mila). È previsto il raddoppio delle extra-deduzioni per gli scaglioni adiacenti. In particolare, la deduzione di 1.875 passa a 3.750 euro, quella di 1.250 a 2.500 euro, quella di 625 a 1.250 euro.

## L'autonoma organizzazione

La legge di Stabilità modifica poi l'articolo 2 del decreto Irap, in materia di presupposto dell'imposta, per stabilire che non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione (e quindi il presupposto impositivo) ai fini Irap per i medici che esercitano la professione all'interno di strutture ospedaliere sulla base di specifiche convenzioni, laddove più del 75% del proprio reddito complessivo sia riconducibile all'attività svolta presso tali strutture, a prescindere dall'ammontare del reddito e delle spese sostenute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## MACCHINARI E IMPIANTI

# L'aggiornamento della rendita elimina l'Imu sugli imbullonati

di **Gian Paolo Tosoni**

■ I proprietari di immobili strumentali appartenenti alle categorie catastali D ed E potranno entro il 15 giugno 2016 presentare gli atti di aggiornamento della rendita catastale escludendo gli impianti fissi: gli «imbullonati». In questo caso la prima rata dell'Imu per l'anno 2016 potrà essere determinata assumendo il valore del fabbricato sulla base della rendita catastale ridotta. In base ai commi 21 e seguenti dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E (ma la relazione illustrativa richiama soltanto le categorie D1 e D7), la determinazione si effettua tenendo conto del suolo e delle costruzioni senza considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

## La modifica

La nuova norma si inserisce nella disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 244, della legge 190/2014, la quale prevede che la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare è effettuata, a stima diretta, secondo le istruzioni di cui alla

circolare 6 del 30 novembre 2012 del Territorio. Le indicazioni dispongono che nella determinazione della rendita catastale vanno considerati gli impianti che contribuiscono ordinariamente ad assicurare alla unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo. Si deve trattare di impianti fissi. In sostanza la rendita catastale è influenzata dagli impianti anche industriali che contribuiscono a definire la specifica destinazione d'uso. Si pensi, ad esempio, alle reti di trasmissione delle merci, oppure alle turbine e ai montacarichi.

La norma della legge 190/2014 non viene abrogata, ma il comma 21 della legge di Stabilità 2016 dispone che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale i macchinari, le attrezzature e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo come le reti di trasmissione delle merci. I macchinari e le attrezzature avrebbero influenzato la rendita catastale solo se fissi.

## La rideterminazione

Quindi la rendita catastale può essere rideterminata escludendo tali impianti. Un caso molto diffuso riguarda gli impianti fotovoltaici che secondo le regole catastali comportano l'aumento della rendita se aumentano il valore del fabbricato in misura superiore al 15 per cento. Occorre quindi stabilire se l'impianto fotovoltaico sia funzionale allo specifico processo produttivo. Il comma 22 dispone che dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del Dm 701 del 19 aprile 1994 che ha dato il via alla procedura Docfa. Saranno poi gli uffici del Territorio a vagliare le istanze presentate, ma se le richieste vengono trasmesse entro il 15 giugno 2016 la nuova rendita avrà effetto dal 1° gennaio 2016 e quindi se ne potrà tenere conto già dalla prima rata Imu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PATRIMONIO IMMOBILIARE**

# Chance assegnazione estesa anche all'imprenditore individuale

di **Paolo Meneghetti**

■ La legge di Stabilità 2016 presenta diverse opportunità per trasferire gli immobili dalla sfera imprenditoriale a quella privata. In primo luogo l'articolo 1, comma 115, della legge di Stabilità si interessa delle società prospettando una triplice possibilità. Queste potranno o assegnare ai soci, con modalità fiscalmente agevolate, tali beni immobili, oppure operare una trasformazione in società semplice o infine cedere agli stessi soci i beni sempre beneficiando di vantaggi fiscali. I beni che sono oggetto di possibile trasferimento sono tutti quelli detenuti, eccezion fatta per quelli strumentali per destinazione, cioè utilizzati nell'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Quindi ad esempio potranno essere assegnati immobili locati, o immobili abitativi iscritti tra le rimanenze per le società che compravendono immobili. Oltre ai beni immobili possono essere assegnati anche autoveicoli non strumentali, ossia veicoli senza i quali l'attività d'impresa non potrebbe essere svolta.

**Il meccanismo**

Per aderire alla trasformazione agevolata in società semplice è necessario che la società svolga in modo esclusivo o prevalente

l'attività di gestione di detti immobili o veicoli. La data ultima per operare la assegnazione o la trasformazione o la cessione è fissata nel 30 settembre 2016, ed è necessario che a quella data non esistano soci nuovi rispetto a quelli sussistenti al 30 settembre 2015. Quando i beni escono dal perimetro dell'impresa normalmente generano una plusvalenza che concorre a formare il reddito, mentre nell'ipotesi della operazione agevolata proposta dalla Stabilità vi sono due vantaggi: da una parte la plusvalenza è tassata con una imposta sostitutiva dell'8% (o 10,5% per società di comodo), dall'altra per determinare il valore normale degli immobili è possibile adottare i moltiplicatori catastali che, di regola, determinano un valore inferiore a quello di mercato. L'operazione è agevolata anche dal punto di vista delle imposte indirette poiché nel caso frequente in cui sia possibile applicare l'imposta di registro, essa viene calcolata alla metà dell'importo ordinaria e le imposte ipocatastali sono addebitate in misura fissa.

**Il requisito della strumentalità**

Operazione concettualmente analoga è quella riservata dall'articolo 1, comma 121, della legge di Stabilità alle imprese individuali, ma è diverso l'immobile da trasferire alla sfera privata: infatti in questo caso parliamo di immobili strumentali, o per natura (classificati A10, B,C,D, eccetera), o per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa. Tali immobili, se detenuti alla data del 31 ottobre 2015, possono essere trasferiti alla sfera privata entro il 31 maggio 2016, considerando che l'effetto di tale scelta decorre dal 1° gennaio 2016.

La scelta comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra valore normale (catastale) e valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SOCIETÀ E BILANCI

# Rivalutazione civilistica solo per chi versa la sostitutiva

di **Paolo Meneghetti**

■ Rivalutazione dei beni strumentali detenuti da imprese e proroga (ennesima) della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti da persone fisiche o soggetti a essi equiparati. Sono le due procedure previste dalla Stabilità 2016.

### I beni d'impresa

Nel primo caso le imprese individuali o collettive che detengono beni iscritti nell'attivo immobilizzato alla data del 31 dicembre 2014 possono aderire a una rivalutazione che comporterà il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 16% sul saldo attivo da rivalutazione (12% se riferito a beni non ammortizzabili). In questi casi i beni saranno fiscalmente riconosciuti a partire dal 2018, mentre in caso di cessione degli stessi, il maggior valore sarà computabile solo a partire dal 2019.

Come nella recente edizione della rivalutazione inserita nella Stabilità 2014 si riproporrà la questione della possibilità di eseguire la rivalutazione solo in chiave civilistica senza versare l'imposta sostitutiva. La circolare 13/E/2014 ha sostenuto la tesi dell'obbligatorietà del pagamento dell'imposta sostitutiva ed è del tutto probabile che simile tesi venga assunta

rispetto a questa rivalutazione.

Il saldo attivo da rivalutazione si presenta come una riserva in sospensione d'imposta che è possibile affrancare aggiungendo all'imposta sostitutiva dovuta quella del 10% calcolata sull'importo del saldo attivo stesso.

Lo stesso provvedimento rende possibile (versando la stessa imposta sostitutiva di cui sopra) anche il semplice riallineamento tra maggiori valori iscritti nel bilancio rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti (articolo 14 della legge 342/2000), con una peculiarità: nel caso si tratti di immobili, il riconoscimento fiscale avviene un anno prima, cioè nel 2017.

Le imposte sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il termine per versare le imposte a saldo del periodo 2015, quindi generalmente il 16 giugno 2016, salvo proroga.

### Quote e terreni

Nell'«altra» rivalutazione le persone fisiche che detengono al 1° gennaio 2016 partecipazioni o terreni (edificabili e non) possono rivalutare il valore tramite una perizia asseverata eseguita entro il 30 giugno 2016 e versando un'imposta sostitutiva calcolata sull'intero valore rideterminato, anche in tre rate annuali decorrenti sempre dalla data del 30 giugno 2016. A differenza delle precedenti riaperture (la norma originaria risale al 2001) nell'attuale previsione (articolo 1, comma 887, della legge di Stabilità) l'aliquota della imposta sostitutiva nelle rivalutazioni delle partecipazioni è fissata in una misura dell'8%, quindi viene abbandonata la tradizionale distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata. Per quanto riguarda i terreni l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell'8%, alla stregua della riapertura dello scorso anno, ma raddoppiata rispetto al 4% delle precedenti edizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# L'errore di competenza diventa meno caro

di **Gian Paolo Ranocchi**

**S**anzioni meno pesanti a prescindere dal momento in cui l'impresa ha commesso la violazione. È l'effetto che scaturisce dall'articolo 1, comma 133, della legge di Stabilità che ha anticipato di un anno l'entrata in vigore del Dlgs 158/2015 (il decreto attuativo della delega fiscale) per la parte relativa alle penalità amministrative, chiarendo implicitamente anche che, salvo per le violazioni relative alla procedura di *voluntary disclosure*, per il pregresso si rende applicabile il «favor rei». Questi fattori possono indurre le imprese a rivalutare l'idea di regolarizzare errori commessi in passato.

## **Dichiarazioni infedeli**

Per diverse violazioni diffuse nella pratica delle imprese, dal 1° gennaio scatta una notevole riduzione del carico sanzionatorio. Ad esempio, per le dichiarazioni infedeli in conseguenza di errata imputazione di componenti economici le imprese dal 2016 potranno fruire di riduzioni nell'entità delle sanzioni irrogabili, visto che la misura potrà essere fissa (se non vi è danno per l'Erario) o comunque ridotta al 60% della maggiore imposta dovuta (in luogo del 90%).

## **Omessi versamenti**

C'è poi il capitolo dei ritardati versamenti erariali che, se effettuati entro 90 giorni

dalla scadenza del termine originario, fruiscono di una riduzione della sanzione base del 50% (dal 30% al 15%).

Lo sdoganamento del favor rei disposto dalla legge di Stabilità renderà anche possibile ravvedere le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, tarando il costo della sanatoria ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 sulle nuove misure. Questa opportunità già si coglie riflettendo sul costo per ravvedere un omesso versamento dell'acconto Ires 2015 in scadenza lo scorso 30 novembre.

La regolarizzazione effettuata il 30 dicembre 2015 comporta il pagamento della sanzione del 3% (1/10 del 30%), il ravvedimento effettuato il prossimo 29 febbraio costa l'1,67% (1/9 del 15%).

## **Violazioni Iva**

Ma gli abbattimenti non finiscono qui. Per alcune violazioni Iva, ad esempio, si passerà da un sistema in cui la sanzione era proporzionale all'imposta teorica applicabile all'operazione errata a un meccanismo in cui, invece, se non vi è danno per l'Erario si applicherà la sanzione fissa. Il riferimento, ad esempio, è alle violazioni che attengono ai casi in cui opera il reverse charge, agli obblighi di integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie e alle violazioni nelle procedure per la fornitura in regime di non imponibilità Iva di



beni e servizi a esportatori abituali.

Fino alla fine del 2015, in questi casi, in presenza di violazioni era prevista l'irrogazione al trasgressore di una sanzione calcolata su base proporzionale sull'Iva teorica che si sarebbe resa applicabile sull'operazione, a prescindere dal fatto che l'errore avesse o meno causato un danno per l'Erario. Dal 2016, invece, il sistema cambia radicalmente in quanto si passa a una sanzione fissa, che soprattutto in presenza di operazioni di volume consistente, sarà ben inferiore rispetto a quella che sarebbe scaturita su base proporzionale.

### **Certificazioni uniche**

Anche in tema di dichiarazione precompilata la Stabilità arriva a un temperamento delle sanzioni. La manovra 2016 prevede che per le trasmissioni dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione del 730 precompilato effet-

tuate nel primo anno, non si da luogo all'applicazione delle sanzioni nei casi di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione.


Si ritiene che il ritardo sarà tollerato se i dati arriveranno alle Entrate in tempo utile per permettere la lavorazione della precompilata nei termini ordinari. Anche l'errore nella comunicazione, se a svantaggio del contribuente, che abbia limitato a suo danno deduzioni o detrazioni, non comporterà il rischio sanzione sul soggetto che ha effettuato la trasmissione dei dati.

Il nuovo bonus sanzioni per la precompilata si applicherà anche agli operatori sanitari che dovranno trasmettere per la prima volta al Sistema tessera sanitaria entro il prossimo 31 gennaio le informazioni inerenti le spese mediche detraibili nella precompilata 2016 relative al 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA







---

4

**LE  
IMPRESE/2**

# Meno vincoli per dedurre costi da operazioni black list

di **Luca Gaiani**

I costi black list diventano ordinariamente deducibili a partire dall'esercizio 2016. Per le Cfc e gli altri regimi che fanno riferimento ai Paesi a fiscalità privilegiata, spazio a un criterio generalizzato, che prescinde da liste ed elenchi, basato su un tax rate nominale inferiore alla metà di quello italiano. Regole particolari per Paesi Ue e per quelli dello spazio economico europeo con scambio di informazioni. È quanto prevede la legge di Stabilità (legge 208/2015), pubblicata ieri in «Gazzetta Ufficiale».

## Deduzioni ordinarie

Dopo le modifiche alla disciplina del reddito di impresa nei rapporti con l'estero introdotte nel corso del 2015, la legge di Stabilità interviene nuovamente sulle regole per i costi da fornitori black list e su quelle delle società controllate di Paesi a fiscalità privilegiata (Cfc).

Vediamo il quadro aggiornato con le ultime disposizioni. Il Dlgs 147/2015 ha eliminato, con decorrenza dall'esercizio 2015, l'indeducibilità integrale (salvo esimente) dei costi sostenuti presso fornitori domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (Dm 23 gennaio 2002), sostituendola con la regola del valore normale. In pratica se il costo non eccede il valore normale, la deduzione è libera, mentre per dedurre l'eventuale importo che supera tale valore è richiesta la dimostrazione dell'esistenza di un particolare interesse economico. I costi black list, anche se contenuti nel valore normale, dovranno ancora essere annota-

ti separatamente nel modello Unico 2016.

Sempre in tema di black list, la legge 190/2014 ha inoltre stabilito che, per il regime dei costi, devono considerarsi solo gli Stati che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni (il Dm 27 aprile 2015 ha conseguentemente riscritto l'elenco rilevante), a prescindere dal livello di tassazione.

Dal 2016 si cambia ancora: il comma 142 della legge di Stabilità abroga i commi da 10 a 12 dell'articolo 110 del Tuir e dunque cancella ogni speciale regime per i costi da fornitori black list. La deducibilità di questi componenti negativi, a partire dal modello Unico 2017, sarà soggetta soltanto alle condizioni previste per ogni altro costo o spesa (inerenza e competenza).

Resta invece in vigore l'obbligo di comunicazioni delle operazioni Iva attive e passive effettuate con tali Stati (quadro BL della comunicazione polivalente).

.....

**Da Unico 2017  
si applicano  
le regole ordinarie  
Tax rate decisivo per Cfc**

.....

### Cfc senza liste

Una seconda novità riguarda i Paesi a fiscalità privilegiata rilevanti per la norma sulle società controllate (Cfc) di cui all'articolo 167 del Tuir. In luogo degli attuali riferimenti alle liste emanate dal Ministero (Dm 21 novembre 2001, come sostituito dal Dm 30 marzo 2015), viene introdotto (nuovo comma 4 dell'articolo 167 del Tuir) un criterio di carattere generale secondo cui si considerano a regime fiscale privilegiato tutti gli Stati o territori nei quali la disciplina fiscale, anche speciale, prevede un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. In buona sostanza, laddove sussista la condizione prevista dalla legge (tax rate inferiore alla metà di quello italiano), il regime Cfc si applicherà senza necessità di inclusione dello Stato in una particolare black list.

Tale regola, che scatta dal periodo di imposta 2016, riguarda solo Stati diversi da quelli Ue, o da quelli inclusi nello spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Questi ultimi, solo in presenza delle condizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 167 (passive income superiori al 50% e tax rate effettivo inferiore al 50% di quello italiano), saranno assoggettati alla disciplina Cfc al pari di ogni altro Paese white list.

### Applicazione estesa

Sempre con decorrenza dal 2016, il comma 143 della Stabilità prevede che il nuovo criterio generale di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 167, comma 4) vale per ogni altra disposizione di legge o regolamento che fa riferimento alle black list previste dall'articolo 167 del Tuir. Si tratterà, ad esempio, delle norme che stabiliscono la tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 47, comma 4, e articolo 89, comma 3, Tuir), quelle su inapplicabilità della Pex per partecipazioni in società residenti in tali Paesi (articolo 87, lettera c) o quelle sulla tassazione integrale dei capital gain delle persone fisiche (articolo 68, comma 4).

Tornando al regime Cfc, viene corretta anche la misura della tassazione a cui sono soggetti i redditi imputati al socio di controllo. In particolare, si sostituisce la previsione di una tassazione non inferiore al 27% con quella di una tassazione non inferiore all'aliquota dell'Ires. Ciò in previsione della modifica disposta dalla medesima legge di Stabilità (dal 27,5% al 24% dall'esercizio 2017).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## In sintesi

### Costi black list

Scompare ogni vincolo per la deduzione dei costi e delle spese derivanti da operazioni con fornitori di Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Dal 2016, i componenti negativi da black list saranno ammessi in deduzione secondo le regole ordinarie previste per ogni altro costo. Eliminato anche l'obbligo di indicazione separata in dichiarazione, ma restano le comunicazioni Iva

### Le controllate estere

Dall'esercizio 2016, viene eliminato, ai fini della normativa Cfc (articolo 167, comma 4, Tuir), il riferimento a liste di Paesi a fiscalità privilegiata, sostituito da un criterio generalizzato secondo cui rilevano tutti gli Stati (non Ue e non aderenti al See con adeguato scambio di informazioni) che hanno un livello nominale di tassazione inferiore alla metà di quello italiano. Modificata conseguentemente la disposizione sulle Cfc di white list

### Criterio ampio

Ai fini di ogni particolare norma di legge o regolamento che richiama le liste di Paesi a fiscalità privilegiata (ad esempio, dividendi e Pex), si dovranno considerare dal 2016 gli Stati ritenuti a fiscalità privilegiata in base al nuovo criterio generale indicato nell'articolo 167, comma 4. Viene meno anche per questi fini il riferimento alle liste del Ministero

## ADEGUAMENTO ALL'OCSE

# Multinazionali: obbligo di indicare l'attività svolta Paese per Paese

di **Giacomo Albano**

■ Nuovi obblighi di rendicontazione per le imprese multinazionali. L'articolo 1, comma 145, della legge di Stabilità introduce l'obbligo del *Country by country reporting* (Cbcr), con cui le multinazionali dovranno indicare all'amministrazione finanziaria una serie di informazioni suddivise per ciascun Paese nel quale il gruppo opera. Il mancato o infedele adempimento è soggetto a una sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro.

## L'adeguamento

In tal modo l'Italia si adegua alle indicazioni dell'Ocse: l'Action 13 del progetto Beps prevede che i Paesi aderenti adottino il reporting con la documentazione sul transfer pricing (Local file e Master file) per imporre alle multinazionali una maggiore compliance sul transfer pricing e di fornire alle amministrazioni finanziarie informazioni utili per effettuare accertamenti mirati sui prezzi di trasferimento. Le informazioni contenute nel Cbcr dovrebbero in effetti rendere più agevole per il Fisco identificare e contrastare le pratiche di spostamento artificioso degli imponibili (profit shifting), obiettivo primario del Beps.

Modalità, termini e condizioni per la

trasmissione della rendicontazione alle Entrate saranno stabilite da un decreto del Mef, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità. Tuttavia, coerentemente con le indicazioni dell'Ocse, l'obbligo dovrebbe riguardare i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2016 e dovrà essere adempiuto entro il termine per la dichiarazione dei redditi o, al più tardi, entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio di riferimento: quindi, per i soggetti "solari", entro il 31 dicembre 2017 per il 2016. Anche il contenuto dovrebbe riflettere lo standard Ocse, in base al quale ciascun Paese in cui opera il gruppo ricavi utili lordi, imposte maturate e pagate, dipendenti, capitale, asset e altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva (in tal senso anche il comma 145 della Stabilità); vanno indicate le singole società in cui opera il gruppo (suddivise per giurisdizione) con il settore di attività e altri dati di dettaglio.

## I soggetti interessati

La Stabilità identifica i soggetti obbligati alla rendicontazione, ovvero le società capogruppo residenti in Italia che hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato con un fatturato consolidato – conseguito nel periodo precedente a quello di rendicontazione – non inferiore a 750 milioni di euro. Il limite di 750 milioni è identificato direttamente nell'Action 13 che evidenzia come sarà esentato dall'obbligo circa il 90% dei gruppi multinazionali, ma quelli soggetti a obbligo rappresenteranno circa il 90% del fatturato totale. Sono tenute al reporting anche le controllate italiane facenti parte di gruppi esteri, nel caso in cui la capogruppo sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo del reporting o che non ha in vigore un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**BENI STRUMENTALI**

# La dimensione aziendale fa variare il credito d'imposta al Sud

di **Luca Gaiani**

■ Credito d'imposta fino al 20% per investimenti in alcune aree del Mezzogiorno realizzati nel quadriennio 2016-2019. Il bonus, che spetta solo nel rispetto delle condizioni previste per aiuti in deroga alla disciplina comunitaria, si calcola sull'eccedenza del costo dei beni strumentali nuovi rispetto agli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta sugli altri beni della stessa tipologia.

**I destinatari**

Il comma 98 della Stabilità 2016 introduce un regime incentivante per gli acquisti (anche in leasing) di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (articolo 107, paragrafo 3, lettera a, del Trattato Ue) delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e in quelle delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo (articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del trattato Ue), effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019. Sulla parte di costo sostenuto (nel limite, per ciascun progetto di investimento, di 1,5 milioni, 5 milioni e 15 milioni, rispettivamente per piccole, medie e grandi imprese) che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta sulle medesime categorie di cespiti

(tranne quelli oggetto del bonus) è assegnato un credito d'imposta del 20%, del 15% e del 10%, rispettivamente per piccole, medie o grandi imprese. Il tutto nei limiti e alle condizioni della Carta degli aiuti regionali Ue 2014-2020.

Particolari regole sono previste per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, mentre nessun incentivo spetta, oltre che alle imprese in crisi, per chi opera nella siderurgia, nelle costruzioni navali, fibre sintetiche, trasporti e infrastrutture, nel settore energetico, nonché per banche, finanziarie e compagnie di assicurazione.

**Progetti di investimento**

Per usufruire della agevolazione, è necessario che gli acquisti di beni strumentali facciano parte di un progetto di investimento iniziale (articolo 2, paragrafi 49, 50 e 51, del regolamento Ue 651/2014) relativo alla installazione di macchinari, impianti e attrezzature varie in strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. In assenza di espressi divieti, dovrebbe invece essere consentito usufruire del maxi ammortamento del 140% previsto sempre dalla Stabilità.

L'accesso al regime è condizionato a una comunicazione alle Entrate, che poi autorizza l'impresa richiedente. Il credito d'imposta, che andrà riportato in Unico, è utilizzabile dall'anno di effettuazione dell'investimento solo in compensazione in F24.

Per il calcolo rileva il costo sostenuto nell'esercizio secondo regole di competenza; se però i beni non entrano in funzione entro il secondo esercizio successivo, il credito è rideterminato escludendo il costo relativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IMPOSTA REGIONALE**

# Per le aziende con reddito agrario niente più obbligo di pagare l'Irap

di **Gian Paolo Tosoni**

■ Stop all'Irap per le attività agricole indicate all'articolo 32 del Tuir. La Stabilità 2016 sopprime quindi l'imposta regionale per le imprese agricole che l'avevano assolta fin dalla sua introduzione. L'ambito soggettivo dell'esonerazione è ampio e riguarda tutti i soggetti indipendentemente dalla natura giuridica che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario; vengono conseguentemente soppresse tutte le norme che nel Dlgs 446/1997 richiamano le attività agricole compresa la previsione della aliquota ridotta del 1,9 per cento. Per semplificare dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 non pagheranno più l'Irap quei soggetti e quelle attività per i quali l'imposta era dovuta con la aliquota ridotta del 1,9% (circolare 141/E/1998).

**L'esclusione**

Sono quindi esclusi tutti i soggetti che svolgono le attività agricole classificate nel reddito agrario. Pertanto ad esempio una società per azioni che svolge una attività agricola rientrante nel citato articolo 32, anche se non può optare per la determinazione del reddito su base catastale, è esclusa da Irap. L'esclusione da Irap

comprende oltre ai soggetti che esercitano attività agricole anche le cooperative forestali e le cooperative agricole ex articolo 10 del Dpr 601/1973 comprese quelle della piccola pesca. Si tratta delle cooperative agricole che operano a valle delle imprese agricole socie (esempio cantine e latterie sociali), che trasformano e cedono prodotti conferiti prevalentemente dai soci, le quali anche in passato usufruivano della aliquota Irap ridotta. Continuano, invece, ad applicare l'Irap con l'aliquota del 3,9% le attività agricole non rientranti nel reddito agrario come le attività di allevamento con terreno insufficiente, limitatamente ai capi eccedenti, la produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario, l'agriturismo e le attività connesse di produzione di servizi ovvero di produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015.

**Le agroenergie**

Il comma 910 della Stabilità 2016 mette a regime la tassazione forfetaria del reddito delle imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, come introdotta dal Dl 66/104. Quindi tali attività continuano a essere considerate agricole connesse e rientranti nel reddito agrario a eccezione della parte eccedente la franchigia e la tariffa incentivante; il reddito viene determinato con la percentuale del 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva. La franchigia viene confermata in 2,4 milioni Kwh per la produzione di energia da biogas e in 260mila Kwh per il fotovoltaico. Questo regime si applica alle imprese agricole individuali e società semplici e alle altre società agricole che hanno optato per il reddito agrario (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006). Oltre alla franchigia anche la tariffa incentivante non viene tassata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA RISCOSSIONE COATTIVA**

# Torna la dilazione per chi ha saltato le vecchie rate del concordato

di **Rosanna Acierno**

■ Nel 2016 gli imprenditori e i professionisti potranno compensare con le cartelle esattoriali i propri crediti non ancora prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica amministrazione sulla base di una serie di contratti: si tratta, in particolare, di contratti di somministrazione, appalti, prestazioni professionali e forniture. Per rendere operative le disposizioni sarà necessario un decreto delle Finanze da emanare entro novanta giorni. A prevederlo è il comma 129 della Stabilità. L'attuazione delle recenti edizioni della compensazione cartelle-crediti Pa è stata definita dal Dm 24 settembre 2014, che ha riguardato le cartelle notificate entro la fine di marzo 2014, e dal Dm 13 luglio 2015, che ha esteso la compensazione alle cartelle notificate entro la fine del 2014. Saranno ammesse in compensazione le somme derivanti dalla generalità dei rapporti contrattuali con la Pa: fornitura di beni e servizi, appalti, somministrazioni e anche le prestazioni di carattere professionale.

**Riparte la rateazione**

Ci sono novità di rilievo anche sotto il profilo dei versamenti degli importi derivanti da somme accertate. I commi 134-138 della

manovra prevedono per la prima volta la riammissione al beneficio della dilazione per quei contribuenti (società e persone fisiche) che dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015 sono decaduti da un piano di dilazione concesso dall'ufficio delle Entrate a seguito di acquiescenza oppure accertamento con adesione, a condizione che il pagamento della prima rata scaduta avvenga entro il 31 maggio 2016. In proposito, si ricorda che, una volta accettato l'atto di accertamento (acquiescenza) oppure una volta stipulato l'atto di adesione a seguito di accertamento con adesione con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte dovute e sanzioni ridotte, il contribuente può decidere di pagare in rate trimestrali quanto dovuto, senza la necessità di dover presentare alcuna garanzia o fidejussione all'ufficio delle Entrate. In tal caso, l'acquiescenza o l'adesione si perfezionano con il pagamento puntuale della prima rata. Se poi, una delle rate successive alla prima non viene pagata entro il termine previsto per il pagamento della rata stessa (e, dunque, entro il trimestre), il contribuente decade dal beneficio della dilazione con conseguente iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute con sanzione (fino al 22 ottobre 2016) del 60% rapportata a quanto ancora dovuto a titolo di tributo. In base alle nuove disposizioni, l'ufficio ricalcherà le rate e provvederà allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, con conseguente blocco dell'avvio di nuove azioni esecutive. Tuttavia, «non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto». La decadenza dal nuovo piano di dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Il nuovo beneficio è comunque circoscritto alle sole imposte dirette e non anche all'Iva, alle imposte di successione, all'imposta di registro e a quelle ipocatastali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EVENTI ECCEZIONALI**

# Per i tributi sospesi i versamenti riprendono senza sanzioni

di **Michele Brusaterra**

■ Niente sanzioni, interessi e oneri accessori, con possibilità di rateazione, per i soggetti che riprendono i versamenti sospesi a causa di eventi eccezionali e imprevedibili. L'articolo 1, comma 429, della Stabilità 2016 regola così la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, in presenza di eventi "calamitosi" e individuati, di volta in volta, con un Dm del Mef.

In base all'articolo 9 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) può essere sospeso o differito «il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili». Ad esempio il Dm Economia dell'8 maggio 2015 ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi atmosferici accaduti dal 4 al 7 febbraio 2015 in Emilia Romagna. Nel momento, però, di cessazione dello stato di calamità, l'adempimento deve essere effettuato in un'unica soluzione nella data prestabilita dallo stesso decreto. Sempre per esemplificare, con riferimento all'evento citato, il decreto stabilisce che «gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in

unica soluzione entro il 16 ottobre 2015»

Sul fronte, invece, dell'applicazione delle sanzioni, l'articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/1997 prevede, comunque, che non può essere punito chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore.

**Stop a penalità e interessi**

Per effetto delle modifiche della manovra che introduce due nuovi commi proprio nell'articolo 9 dello Statuto dei contribuenti, dal 1° gennaio 2016 non solo viene disposta esplicitamente la non applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativamente al periodo di sospensione del pagamento dei tributi e con riferimento al momento della ripresa dei versamenti, ma addirittura viene concessa una dilazione del pagamento. È prevista, infatti, una rateazione degli importi dovuti fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Inoltre, i contribuenti residenti o con sede legale od operativa all'interno dei territori colpiti da eventi calamitosi potranno chiedere la dilazione, sempre fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, anche per i tributi non sospesi né differiti e che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

**La durata**

L'articolo 1, comma 431, della Stabilità apporta una modifica anche al decreto delegato sulla riscossione (Dlgs 159/2015) e prevede, in riferimento alla sospensione della riscossione stessa a favore degli enti impositori, previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, che i versamenti sospesi vengano effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, anziché entro trenta giorni come previsto in precedenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## FINALITÀ SOCIALI

# Con la modifica dello statuto la società diventa «benefit»

di **Giuseppe Carucci**  
e **Barbara Zanardi**

■ Al debutto le società benefit, ossia le imprese che generano sviluppo producendo contestualmente valore economico e valore sociale. I commi da 376 a 384 della Stabilità, infatti, disciplinano tali nuove figure societarie con l'intento di promuovere e favorire la diffusione di soggetti che, nell'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro, perseguano anche una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile e sostenibile.

La novità riguarda l'individuazione di forme e di modalità di produzione di valore sociale che vanno oltre i confini delle istituzioni non profit; infatti, le società benefit possono assumere la veste sia di società di persone sia di capitali e cooperative.

## Gli obiettivi

In particolare, il «beneficio comune» si sostanzia nel perseguimento di uno o più effetti positivi o nella riduzione degli effetti negativi nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse (quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, Pubblica amministrazione e società civile).

In altri termini, tali società non devono

necessariamente produrre impatti positivi rispetto ai loro *stakeholder*, essendo sufficiente che esse limitino gli effetti negativi generati attraverso la loro attività principale, che rimane quella di natura economica.

Il beneficio comune, da indicare nell'oggetto sociale, deve essere realizzato mediante un sostanziale bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello di coloro ai quali è indirizzata l'attività sociale e deve essere evidenziato in una relazione annuale sviluppata da un ente non controllato né collegato – da allegare al bilancio e pubblicare sul sito internet della società, ove esistente – recante una valutazione complessiva degli effetti generati sull'ambiente interno ed esterno. Anche le società già esistenti possono diventare società benefit, a condizione che modifichino il proprio atto costitutivo o lo statuto. È, inoltre, possibile introdurre accanto alla denominazione sociale la specificazione società benefit o la sigla «SB», utilizzando, poi, tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.

## I soggetti responsabili

Nella società benefit devono essere individuati i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento dell'oggetto sociale. L'inosservanza di tale modalità di gestione può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e, quindi, generare responsabilità perseguibili nelle forme e nei modi previsti dal Codice civile per ciascun tipo di società.

La società benefit infine, in caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune, potrebbe essere sanzionata in applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (Dlgs 145/2007) e del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Note di variazione Iva con il debitore in default

di **Giuseppe Carucci**  
e **Barbara Zanardi**

La legge di Stabilità (articolo 1, comma 126) riscrive l'articolo 26 del Dpr 633/1972 sulle variazioni Iva in diminuzione. Tra le principali modifiche si rileva la definizione della tempistica per l'emissione delle note in presenza di procedure concorsuali con l'individuazione del momento a partire dal quale la variazione può essere effettuata.

Per le procedure concorsuali il momento rilevante diviene quello in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura stessa ovvero, più precisamente, la data della sentenza dichiarativa del fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o, infine, di quello che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per le altre procedure la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal momento in cui viene omologato con decreto del Tribunale l'accordo di ristrutturazione dei debiti dell'impresa o pubblicato il piano di risanamento nel Registro delle imprese.

Nel caso in cui sia attiva una procedura – presumibilmente sia concorsuale o meno – non si applicherà la regola, operante in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 26, in base alla quale se un fornitore decide di attivare la variazione in diminuzione, il suo cliente deve annotarla nel registro delle vendite nei limiti del-

la detrazione operata e fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al fornitore a titolo di rivalsa.

Per quanto riguarda i casi di pignoramento, la legge di Stabilità ha introdotto specifiche previsioni per definire il momento in cui la procedura esecutiva possa considerarsi infruttuosa.

Un'altra novità riguarda la possibilità di emettere note di variazioni Iva anche a favore del cessionario o del committente che abbia già assolto, con il meccanismo del reverse charge, l'imposta relativa all'operazione da rettificare. Le tipologie di reverse charge in questione sono quelle contemplate negli articoli 17 e 74 del Dpr 633/1972 e nell'articolo 44 del Dl 331/1993, e, dunque, il reverse per operazioni rese da soggetti non residenti, quello cosiddetto interno, nonché quello relativo a rottami.

Un soggetto che abbia acquistato da un prestatore comunitario un servizio in regime di reverse charge, il cui valore imponibile si riduce in conseguenza dell'applicazione di un abbuono per sopravvenuto accordo tra le parti, potrà dunque provvedere all'emissione di una nota di variazione che andrà a diminuire l'importo dell'Iva a debito/credito rilevata in sede di applicazione del reverse.

La legge di Stabilità, inoltre, inserisce nell'articolo 26 un'indicazione utile per i soggetti che operano con contratti a esecuzione continuativa o periodica (ad esempio, gli operatori



energetici), in base alla quale, in caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, la variazione in diminuzione dell'Iva non può essere operata per quelle prestazioni per le quali sia il fornitore che il cliente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Tutte le modifiche apportate all'articolo 26 a carattere interpretativo si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge).

Unica eccezione è rappresentata dalle modifiche relative alle procedure, che sono applicabili nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a una procedura – presumibilmente concorsuale e non – successivamente al 31 dicembre 2016.

#### **Estensione reverse charge**

Il comma 128 della Stabilità estende, invece, l'ambito di applicazione del reverse charge (articolo 17 del Dpr 633/1972) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un

ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà comunque necessaria l'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

#### **Iva al 4% sui giornali digitali**


Il comma 637 estende l'applicazione dell'aliquota Iva del 4%, già riconosciuta agli e-book, ai giornali e periodici in versione digitale.


#### **Iva al 5% per le cooperative sociali**

Infine, il comma 960 introduce per le cooperative sociali ed i loro consorzi l'aliquota Iva in misura pari al 5% per le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, educative e didattiche, assistenziali qualora siano rese nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati tra i quali gli anziani, gli inabili, i minori e i migranti.

La disposizione per le cooperative si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





---

5

**LA LOTTA  
ALL'EVASIONE**

# Più tempo agli uffici fiscali per controlli su Iva e dirette

di **Laura Ambrosi**

**A** brogato il raddoppio dei termini in presenza di reato, ma gli ordinari tempi di decadenza dell'accertamento si allungano.

In dettaglio la novità contenuta nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) di stabilità modificativa delle disposizioni in tema di accertamento dell'**Iva** e delle **imposte sui redditi** prevede due interventi. Da un lato elimina la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel decreto legislativo 74/2000.

Dall'altro, in sostituzione dell'attuale disciplina, dispone un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva.

I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo del quarto anno) ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo del quinto anno). La novità si applica a decorrere dal periodo di imposta 2016 con riferimento, cioè, a Unico 2017.

## Il fronte penale

La modifica comporta una serie di conseguenze anche di ordine pratico. Si risolvono

all'origine tutti i dubbi applicativi ancora oggi esistenti sull'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini.

Basti pensare che a pochi anni dalla sua introduzione (decreto legge 223/2006) sulla questione è dovuta intervenire prima la **Corte costituzionale** per decidere su una sospetta incostituzionalità della norma, e successivamente il legislatore con la delega fiscale apportando una significativa modifica.

La Consulta, in particolare, pur confermando la legittimità della disposizione, ha di fatto incaricato i giudici tributari, di verificare, su richiesta del contribuente, il possibile uso strumentale della disposizione da parte dell'ufficio.

Successivamente, il legislatore, evidentemente consapevole del beneficio concesso all'amministrazione, legato a possibili utilizzi impropri del raddoppio in conseguenza

.....

## Stop al raddoppio dei termini in presenza di un reato tributario

.....

di violazioni penali solo supposte, con il decreto legislativo 128/2015, in attuazione della delega fiscale, ne ha ristretto l'ambito alle sole ipotesi di effettivo inoltro della notizia di reato alla Procura entro la scadenza ordinaria. Quest'ultimo intervento normativo era verosimilmente volto a mantenere nell'ordinamento una norma "necessaria" per tutelare da un lato gli interessi erariali e dall'altro le garanzie per il contribuente.

Occorre, infatti, ricordare che l'istituto, introdotto a suo tempo aveva il dichiarato fine di concedere all'amministrazione finanziaria maggiori tempi di rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti in cui fossero state commesse violazioni tributarie particolarmente gravi, tanto da costituire delitto. Grazie a un allungamento dei termini gli uffici avrebbero potuto utilizzare gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria che non necessariamente seguivano la tempistica delle contestazioni fiscali.

### Il fronte amministrativo

In futuro, invece, l'amministrazione finanziaria potrà usufruire per tutti gli accertamenti (anche riguardanti violazioni irrilevanti penalmente) di maggiori termini, a prescindere dalla presenza o meno di un reato.

Certamente questo allungamento supplisce in parte all'abrogazione dell'istituto del raddoppio. Tuttavia è evidente che mentre prima esisteva un regime differenziato che penalizzava gli evasori che commettevano reato, in futuro, invece, non vi sarà più alcuna distinzione: gli uffici dovranno rettificare entro gli stessi tempi sia gli errori, anche involontari, del contribuente più puntuale, sia i più gravi comportamenti fraudolenti, per i quali, addirittura, l'autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale, potrebbe disporre misure particolarmente gravi.

In tale contesto, è opportuno, che alla riduzione dei tempi di accertamento per i fatti costituenti delitto, si associ una maggiore tempestività dell'azione repressiva dell'amministrazione, altrimenti il contribuente onesto potrebbe avere la sensazione di subire in prima persona l'onere dei più lunghi termini, a differenza dell'evasore incallito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### In sintesi

#### Le novità per gli accertamenti

La legge di Stabilità elimina la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel decreto legislativo 74/2000. Inoltre, in sostituzione dell'attuale disciplina, dispone un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva

#### In materia di reati

I poteri di accertamento vanno esercitati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo o entro il 31 dicembre del 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla. La novità si applica a decorrere dal periodo di imposta 2016 con riferimento a Unico 2017. La modifica comporta una serie di conseguenze anche di ordine pratico, a partire dal risolvere all'origine i dubbi applicativi ancora oggi esistenti sull'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini

#### Le conseguenze

L'amministrazione finanziaria potrà usufruire per tutti gli accertamenti di maggiori termini - anche riguardanti violazioni irrilevanti penalmente - di maggiori termini, a prescindere dalla presenza o meno di un reato

**IL NUOVO CALENDARIO**

# Dalle dichiarazioni di Unico 2017 accertamenti in cinque anni

di **Laura Ambrosi**

■ La revisione dei termini per i controlli fissa una precisa entrata in vigore evitando così dubbi applicativi e sovrapposizione di differenti regimi i quali, a seconda dei casi, potrebbero risultare più o meno favorevoli al contribuente.

**Il futuro**

Le nuove regole si applicheranno per gli avvisi emessi con riferimento sia alle imposte sui redditi, sia all'Iva, dai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Ne consegue, per la gran parte dei casi in cui tale periodo coincide con l'anno solare, che saranno sottoposte al nuovo regime le dichiarazioni del 2016 da presentarsi con Unico 2017. A partire da queste dichiarazioni, gli uffici potranno svolgere accertamenti:

- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016);
- entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare in ipotesi di omissione o nullità della dichiarazione (quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016).

Questi termini valgono sia se il

contribuente ha commesso violazioni tributarie penalmente rilevanti, sia se la rettifica riguarda illeciti di tipo amministrativo.

**Il passato**

Per il passato, invece, e quindi per i periodi di imposta dal 2010 al 2015 compreso, si osservano le regole attuali in vigore dall'agosto (decreto legislativo 128/2015) e quindi:

- per le violazioni tributarie non costituenti reato la rettifica ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva potrà avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno in caso di omessa presentazione;
- per le violazioni costituenti reato, denunciato all'autorità giudiziaria entro gli ordinari termini di decadenza, le rettifiche potranno avvenire entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del decimo anno in ipotesi di omessa presentazione.

Quindi, esemplificando, le ultime dichiarazioni da presentare in vigenza del regime in vigore fino al 31 dicembre 2015 saranno relative al periodo di imposta 2015 (da presentare nella maggior parte dei casi entro settembre 2016).

Esse potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2020, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di delitti tributari denunciati all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre 2020.

Le nuove norme tuttavia sembrano interessare solo le imposte dirette, l'Iva e i tributi collegati per i quali si applicano le medesime regole di accertamento (e quindi di decadenza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**TEMPI PIÙ LUNGI**

# Per le attività nei «paradisi» verifiche in 10-14 anni

di **Laura Ambrosi**

■ I nuovi termini di decadenza dei poteri di accertamento vanno coordinati con tutti gli atti previsti nel nostro ordinamento, alcuni dei quali sono esclusi dalle novità. Seguono i nuovi termini le varie imposte per cui esiste un rinvio ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi (per esempio Irap, addizionali e sostitutive).

## I «paradisi fiscali»

Vi sono, poi, norme che disciplinano termini di decadenza per specifiche circostanze ovvero tipologie di provvedimento. È il caso delle disponibilità detenute in paradisi fiscali. L'articolo 12 del Dl 78/2009, infatti, aveva introdotto misure per il contrasto all'evasione internazionale, prevedendo che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, per i quali il contribuente avesse violato gli obblighi di dichiarazione, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Per l'accertamento di tali violazioni, il comma 2 raddoppia i termini previsti ordinariamente. Ne consegue che per la rettifica dei redditi derivanti dagli investimenti in «paradisi fiscali», l'Agenzia potrà procedere entro il 31

dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il 31 dicembre del quattordicesimo in caso di omessa presentazione. Dalla violazione, deriva poi normalmente la sanzione per l'omessa compilazione del modulo RW, per la quale la norma dispone espressamente che i termini, ordinariamente previsti, siano raddoppiati. L'articolo 20 del decreto legislativo 472/97, che in generale disciplina i termini per la contestazione delle sanzioni, prevede che l'atto va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Con riferimento alle disponibilità detenute in paradisi fiscali, quindi, la sanzione va notificata entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. Diversa è invece l'ipotesi di una mera contestazione di sanzioni non legata a un accertamento delle imposte dirette o dell'Iva. È il caso, ad esempio, di una violazione RW (non riferita a paradisi fiscali) o degli omessi versamenti delle ritenute di acconto scoperte in sede di rettifica dell'Ufficio. In assenza di un coordinamento con la nuova norma, i termini scadono il 31 dicembre del quinto anno da quando è stata commessa la violazione (articolo 20, decreto 472/97).

## Il recupero dei crediti

Altra necessaria riflessione è legata all'atto di recupero dei crediti di imposta. L'articolo 27 del Dl 185/2008 ha previsto che tale provvedimento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo (in quanto si raddoppiavano i termini ordinari). La disposizione, quindi, prevede specifici termini, non richiamando la regola generale. Pertanto, la nuova norma non influisce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CONTRO LE POSSIBILI FRODI**

# Reverse charge per il consorzio vincitore di appalto pubblico

di **Matteo Balzanelli**  
e **Massimo Sirri**

■ Il reverse charge abbraccia anche le prestazioni rese dai consorziati ai consorzi di appartenenza aggiudicatari di commesse nei confronti di un ente pubblico tenuto al versamento dell'Iva per effetto dello split payment. Per applicare l'inversione contabile bisognerà però attendere il benessere del Consiglio dell'Unione Europea.

Il comma 128 dell'articolo unico della legge di Stabilità modifica l'articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972 estendendo l'ambito di applicazione dell'inversione contabile. In base alla nuova lettera a-quater le imprese consorziate dovranno emettere fattura nei confronti dei consorzi senza addebitare l'imposta. Sarà il consorzio che riceve la fattura per le prestazioni ricevute dai consorziati ad assolvere l'imposta con il reverse charge.

L'inversione contabile si applicherà solo quando il consorzio si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale è tenuto ad emettere fattura in split payment (articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72). L'intento è chiaro: spostare l'onere del versamento dell'imposta (e la sua disponibilità) in capo all'ente pubblico, in modo non possa essere

“trattenuta” dai soggetti intermedi. In base allo schema tratteggiato dalla lettera a-quater, quindi:

- l'impresa consorziata fattura senza esporre l'Iva al consorzio;
- il consorzio assolverà l'imposta tramite reverse charge;
- il consorzio emetterà fattura con Iva nei confronti dell'ente pubblico in regime di split payment;
- l'ente pubblico provvederà al versamento dell'Iva.

Dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione richiama i consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce (Dlgs 163/06):

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del Dlgs. n. 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile.

L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione Ue, in base all'articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce. La deroga può essere infatti richiesta dagli Stati allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. Anche nella legge di Stabilità 2015 l'efficacia del reverse charge per le forniture effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari era stata subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una deroga, in base all'articolo 395 della citata direttiva, poi non concessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**BENI NON STRUMENTALI**

# Trasformazioni agevolate per «tagliare» le società schermo

di **Luca Gaiani**

■ In arrivo assegnazioni e trasformazioni agevolate, come strumento per ridurre il numero delle cosiddette società schermo. Dopo anni di provvedimenti che hanno penalizzato l'utilizzo di società per l'intestazione di beni che restano nella disponibilità dei soci, la legge di Stabilità 2016 interviene per incentivare la fuoriuscita dei beni immobili non strumentali e la trasformazione di società commerciali in società semplici. In questo modo risulteranno più agevoli i controlli del fisco sulle effettive disponibilità patrimoniali delle persone fisiche.

Il comma 115 della legge di Stabilità introduce due possibilità per far uscire le società che detengono immobili dal regime delle società di comodo e da quello dei beni dati in uso ai soci. Le società di persone (Snc e Sas) e di capitali (Srl, Spa, Sapa) possono, in primo luogo, assegnare o cedere ai soci, con regime fiscale agevolato, beni immobili diversi da quelli strumentali "per destinazione". Le medesime società, laddove abbiano per oggetto principale la gestione di tali beni, possono inoltre trasformarsi in società semplici, abbandonando integralmente il regime degli enti non operativi.

La disciplina agevolata, che si applica anche alle società operative, si sostanzia nella tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti con un'imposta sostitutiva dell'8%, elevata al 10,5% per le società che in almeno due esercizi del triennio 2013-2015, sono risultate "di comodo". In caso di assegnazione (che può accompagnarsi o meno allo scioglimento), il valore normale del bene immobile, che è la base del calcolo della plusvalenza, può essere sostituito dal cosiddetto valore catastale. Per le cessioni ai soci, rileva invece il maggiore tra corrispettivo pattuito e valore normale, quest'ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale.

Le stesse aliquote di imposta sostitutiva si applicano sulle plusvalenze realizzate sui beni posseduti (anche non immobili) dalle società di gestione immobiliare che si trasformano in società semplici. Anche nella trasformazione il valore normale, per gli immobili, può essere sostituito dal valore catastale.

Per quanto riguarda i tributi indiretti, è prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro proporzionale e l'applicazione fissa delle ipo-catastali. L'Iva eventualmente dovuta si calcola invece con regole ordinarie.

Non va trascurato l'eventuale onere fiscale in capo ai soci assegnatari. Se l'operazione avviene mediante utilizzo di riserve di utili ("dividendo in natura"), si avrà la tassazione con regole ordinarie della differenza tra il valore normale del bene assegnato e l'importo della plusvalenza che è stato assoggettato a imposta da parte della società assegnante (in tal senso la circolare 40/E/2002 riferita ad una precedente, analoga disposizione). Qualora l'assegnazione avvenga a fronte del rimborso di riserve di capitale, il costo della partecipazione viene ridotto della medesima differenza; l'eventuale sottozero è tassato come utile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## CARTE E MONETA

# Divieto di contanti da tremila euro in su

di **Benedetto Santacroce**

■ Favorire l'utilizzo delle carte di credito, carte di debito e, in generale, moneta elettronica anche attraverso la riduzione delle commissioni bancarie. Innalzamento a 3mila euro della soglia per l'utilizzo del contante, ma stretto controllo delle altre forme di pagamento (quali: assegni bancari e postali). Queste sono le misure che la legge di Stabilità del 2016 prevede per rispondere contemporaneamente all'esigenza di combattere l'evasione fiscale e di non comprimere i consumi.

Il divieto dell'utilizzo del contante è passato da ieri 1° gennaio da mille a 3mila euro. È la sesta volta che la misura cambia nel corso degli ultimi otto anni, con un'altalena in su e in giù, a dire il vero poco comprensibile, ma con lo scopo esplicito di contemperare le necessità di controllo della spesa, con quello di favorire l'aumento dei consumi.

L'intervento, di quest'anno, però, rispetto a quello degli altri anni è più limitato e quasi chirurgico. In effetti, il nuovo quadro normativo prevede:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi

titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici), quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3mila euro. Questo divieto non opera quando il trasferimento avviene con l'intervento di banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;

- l'incremento del limite da 2.500 a 3mila euro per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgimento dell'attività di cambiavalute;
- il mantenimento della soglia di mille euro per la rimessa di denaro (money transfer) e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera) e senza la clausola di non trasferibilità.

Due gli interventi che dovrebbero favorire il ricorso dei consumatori a mezzi tracciabili di pagamento. Il primo consiste nell'ampliamento alle carte di credito dell'onere che incombe su imprese, esercenti al minuto e professionisti di accettare pagamenti effettuati tramite Pos. L'intervento del legislatore è all'articolo 15, comma 4 del Dl 179/2012. Tale disposizione prevede per imprese ed esercenti di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di credito e di debito. L'obbligo (espressione utilizzata dal legislatore) non trova applicazione solo nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Il secondo consiste, in particolare per i pagamenti elettronici di importo contenuto (inferiori a 5 euro) nell'abbattimento delle commissioni bancarie ovvero nella riduzione delle stesse in ossequio ai principi imposti a livello di Unione europea dal regolamento 751/2015. L'adeguamento a tale normativa avverrà, per quanto riguarda le commissioni bancarie di carte di credito e di debito entro il 1° febbraio 2016 con un decreto che sarà emanato dal ministero dell'Economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

# Per le violazioni penali filo diretto giudici-Agenzia

di **Antonio Iorio**

■ In caso di violazioni penali, anche comuni, da cui possono derivare proventi illeciti gli inquirenti devono darne immediata comunicazione all'agenzia delle Entrate.

A prevederlo è una nuova disposizione della legge di Stabilità che integra il comma 4 dell'articolo 14 della legge 537/1993 introdotta per sottoporre a tassazione i proventi illeciti non sottoposti a sequestro o confisca penale.

La norma, già vigente, prevede che nelle categorie di reddito devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. La disposizione contenuta nella legge di Stabilità precisa, ora, che in caso di violazione, che comporta obbligo di denuncia in base all'articolo 331 del Codice di procedura penale, per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti (polizia giudiziaria, Procura della Repubblica eccetera) danno immediatamente notizia all'Agenzia, affinché proceda all'accertamento.

Occorre evidenziare che questa nuova previsione va verosimilmente a sovrapporsi con l'articolo 36 del Dpr 600/73 in base al quale i soggetti pubblici incaricati di attività ispettive o di vigilanza, gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti, che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarli direttamente al comando della GdF, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli.

A ben vedere l'articolo 36 risulta ben più ampio rispetto alla previsione della legge di Stabilità (tanto da ricomprenderla) perché non è limitata né ai soli fatti costituenti reato, né ai soli organi inquirenti.

Ciò che, in realtà, sembra differenziare le due norme (atteso che la previgente norma sembra già includere la nuova previsione) è una sorta di "subentro", quale interlocutore delle Procure della Repubblica e degli organi investigativi, dell'agenzia delle Entrate rispetto alla Guardia di Finanza, il che obiettivamente lascia molto perplessi non fosse altro per la spiccata vocazione delle Fiamme Gialle ormai da decenni, quale polizia economica e finanziaria.

In ogni caso poiché l'articolo 36 non viene modificato, tantomeno abrogato, sarà necessario in futuro un coordinamento delle comunicazioni che gli organi investigativi devono effettuare, perché se dovessero seguire la previsione dell'articolo 36 dovrebbero rivolgersi alla GdF, se invece dovessero osservare la nuova disposizione contenuta nella legge di stabilità, dovrebbero indirizzare l'informativa all'Agenzia delle Entrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Sanzioni light al debutto ma recidiva più pesante

di **Giorgio Gavelli**

**L**a legge di Stabilità anticipa a ieri, 1° gennaio 2016, l'entrata in vigore del Titolo II del decreto legislativo 158/2015, ossia il corpus delle disposizioni volte a riformare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario, le quali, secondo la decorrenza originaria, avrebbero dovuto trovare applicazione solo a partire dal 2017.

## L'anticipo

Si è trattato di una scelta quasi obbligata per il legislatore. Infatti, poiché le nuove disposizioni comportano spesso minori penalità per il trasgressore, l'applicazione del principio del favor rei avrebbe indotto i contribuenti a non definire le violazioni constatate nel 2016, procrastinando i versamenti (laddove naturalmente ne valesse la pena) sino alla vigenza della nuova disciplina.

È importante, a questo proposito, ricordare che il Titolo I del decreto legislativo 158/2015 (dedicato alla riforma dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 74/2000) è entrato regolarmente in vigore lo scorso 22 ottobre.

Oltre che in ambito penalistico, il principio del favor rei (quale espressione del più generale principio di legalità) è espressamente disciplinato anche con riferimento alle sanzioni tributarie.

Secondo l'articolo 3, comma 3, del decre-

to legislativo 472/1997 «se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo». Questa regola dovrà essere applicata dagli uffici per tutte le sanzioni irrogate nel 2016, anche se relative a violazioni commesse in anni precedenti. E dovranno essere rideterminate anche le sanzioni già irrogate, ma con provvedimenti non ancora definitivi al 1° gennaio 2016.

## Le riduzioni

Sono molti i casi in cui la norma potrà trovare applicazione. Il riferimento va, in particolare:

- alla nuova disciplina sanzionatoria del reverse charge (articolo 6, commi 9-bis e seguenti del decreto legislativo 471/1997), che, in molte ipotesi, sostituisce una sanzione fissa alla previgente proporzionale;
- alla riduzione a metà delle sanzioni per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (articolo 13, comma 1, decreto 471/97), già applicabile dal 1° gennaio per chi ravvede, ad esempio, errati acconti Iva 2015 o insufficienti versamenti degli acconti di novembre per Ires, Irpef e Irap;
- alla riduzione di un terzo della sanzione in caso di dichiarazione quando l'infedel-



tà è contenuta (articolo 1, comma 4, decreto 471/1997) o è conseguenza di un errore sulla competenza (peraltro, in assenza di danno erariale, la sanzione ora diviene fissa);

- alla riduzione della metà della sanzione prevista in caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria (articolo 7, decreto legislativo 472/97), applicabile in tutte le ipotesi in cui non sia «diversamente disposto dalle singole leggi di riferimento»;

- al dimezzamento delle sanzioni in caso di trasmissione delle dichiarazioni (originariamente omesse) entro il termine per la presentazione di quella successiva, in assenza di controlli di natura amministrativa (articolo 1, decreto 471/1997).

### Gli appesantimenti

Tuttavia, le modifiche che ora decorrono dal 2016 non portano solo note positive, ma anche qualche aggravio, che, in quanto tale, non ha mai effetto retroattivo.

Un esempio è costituito dalla cosiddetta


“recidiva” (articolo 7, comma 3, decreto 472/1997), che prevede un aumento fino alla metà della sanzione (non più discrezionale per gli uffici) per chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, non definita in via agevolata o “mediata” nelle varie forme prevista dall’ordinamento. In proposito, l’Agenzia dovrà chiarire se, come sembra corretto per evitare un effetto retroattivo della norma, l’esame “storico” della condotta pregressa debba escludere le violazioni commesse sino al 2015.

Una novità negativa si ha anche per il cumulo giuridico (articolo 12, decreto 472/97), che ora si applica separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta non solo in ipotesi di accertamento con adesione ma anche in caso di mediazione e conciliazione giudiziale, diversamente da quanto accade, ad esempio, se il contribuente sceglie di fare acquiescenza all’atto accertativo o di definire in via agevolata le sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA







---

6

I  
PROFESSIONISTI

# Spinta al regime forfettario: l'imposta unica scende al 5%

di **Paolo Meneghetti**

**N**ovità in vista per i contribuenti di piccole dimensioni che hanno scelto nel 2015 il regime forfettario introdotto dalla legge 190/14. La legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) inserisce varie modifiche nella disciplina fiscale di questi soggetti. Inoltre in questo scenario va chiarito quale sia la posizione dei contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio nel 2015, o in anni precedenti.

## **Le condizioni di accesso**

Le novità più rilevanti riguardano i forfettari. Ricordiamo che questi contribuenti adottano il regime agevolato se non superano soglie di ricavi o compensi incassati stabilite in modo differenziato per le singole categorie economiche. La caratteristica più rilevante di questo regime è una determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, anche essi differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite una imposta sostitutiva di Irpef ed Irap, la cui aliquota era fissata per il 2015 al 15 per cento.

I forfettari che hanno adottato il regime nel 2015 iniziando una nuova attività hanno potuto fruire di una ulteriore agevolazione consistente nell'abbattimento del reddito di un terzo (questo regime era previsto per tre anni a partire dal 2015).

## **L'abbattimento dell'imposta sostitutiva**

Proprio su questo punto abbiamo la novità più rilevante apportata dalla legge 208: l'abbattimento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5 per cento. Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 (a prescindere dall'età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l'attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, quindi fino al 2019. Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite percentuali di redditività che non sono mutate tra 2015 e 2016.

## **L'incremento delle soglie**

Altra novità significativa per i forfettari è l'innalzamento della soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato. Ri-

---

**Redditi e ricavi incrementati: si allarga la platea dei beneficiari**

---

spetto agli importi dello scorso anno vi è un incremento di 10mila euro per tutte le categorie, fatta eccezione per i professionisti, per i quali l'incremento è di 15mila euro.

Le nuove soglie sono applicabili, a nostro parere, anche nel caso di superamento della vecchia soglia nel 2015, per restare nel regime anche nel 2016: ad esempio, un professionista forfettario che nel 2015 ha incassato 20mila euro dovrebbe poter applicare il regime anche nel 2016, atteso l'innalzamento della soglia a 30mila euro.

### Un tetto unico per i redditi

Una terza novità è rappresentata dalla abrogazione dell'obbligo di confrontare il reddito da lavoro dipendente (compreso quello da pensione) con il reddito da lavoro autonomo per attestare che il secondo dei due supera il primo. Questa regola viene abrogata e sostituita con la più semplice regola che impone di non superare un reddito da lavoro dipendente (o da pensione) di 30mila euro per il forfettario. Il tetto non si applica se il rapporto di lavoro è cessato. Una ulteriore novità per i forfettari consiste nell'abrogazione della regola secondo cui si potevano calcolare i contributi previdenziali per Inps (artigiani e commercianti) sul reddito effettivo e non sul minimale: ora vi è la possibilità di applicare una riduzione del 35% che compete a tutti i titolari di reddito d'impresa, esclusi i professionisti.

### Il regime di vantaggio fino a scadenza

Per i contribuenti che invece hanno scelto il regime di vantaggio (articolo 27 del Dl 98/11) prima dello scorso anno non sorgono particolari problemi: questo regime, con le regole che lo contraddistinguono, sarà applicato fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al compimento del 35° anno di età). Qualche dubbio è invece sorto per coloro che hanno scelto il regime di vantaggio iniziando l'attività nel 2015, nel senso che

taluno ha sostenuto che tale regime possa essere applicato anche negli anni successivi al 2015: al riguardo si è del parere che tali soggetti possano applicare il regime fino a naturale scadenza esattamente come coloro che hanno aderito negli anni precedenti al 2015, e in questo senso depone il fatto che nell'articolo 10 lett.12-undecies) del Dl 192/2014 è stata prevista la copertura per gli oneri, derivanti dalla proroga del regime dei minimi, per gli anni a venire fino al 2020. Chi inizia quest'anno l'attività non potrà più aderire al regime di vantaggio, ma solo scegliere tra il regime ordinario e quello forfettario applicando le aliquote del 15% o del 5% a seconda che si tratta di una nuova attività ovvero di una prosecuzione di quella svolta prima sotto altro titolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le condizioni

### Regime forfettario

È un regime agevolato per imprese e professionisti che non superano ricavi o compensi stabiliti tra i 25mila e i 50mila euro a seconda della categoria economica.

Il reddito è calcolato con percentuale di redditività e l'imposta sostitutiva può essere del 5% o 15% a seconda che si tratti di una nuova attività o della prosecuzione di quella già svolta

### Regime di vantaggio

È un regime agevolato per imprese e professionisti che non superano 30mila euro annui di ricavi o compensi incassati. Il reddito è determinato in forma analitica e si applica l'imposta sostitutiva del 5 per cento.

Il regime non può essere più applicato per chi inizia l'attività dal 2016

## FONDI EUROPEI

# Bandi aperti anche a chi non è iscritto alla Camera di commercio

di **Flavia Landolfi**

■ Si aprono le porte dei fondi europei ai professionisti, equiparati alle imprese nell'accesso alle risorse comunitarie, dirette e indirette. Lo ha stabilito dopo vari "stop and go" la legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) che al comma 821 dell'articolo 1 fa finalmente chiarezza sulla possibilità per gli studi di fruire dei finanziamenti Ue.

I piani operativi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale rientranti nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 – recita la legge – si intendono estesi anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle Pmi come esercenti attività economica. Così come le risorse gestite da Bruxelles (Horizon 2020, Cosme e gli altri finanziamenti erogati direttamente dalla Commissione).

## Le prime aperture delle Regioni

Si tratta di un atto "politico" più che operativo, dal momento che già i fondi gestiti dalla Commissione prevedono questa possibilità, e quelli strutturali, in capo alle Regioni, possono da tempo aprire ai professionisti attraverso i bandi territoriali. E infatti sia la Lombardia che la Toscana hanno "pionieristicamente" anticipato le

indicazioni del Governo e si sono allineate alla comunicazione della Commissione europea dell'aprile 2014 che sotto la regia dell'allora vicepresidente italiano Antonio Tajani aveva invitato gli Stati a gestire i fondi europei in chiave allargata.

## L'intoppo del Registro imprese

Ma la disposizione europea non ha avuto una vita facile: ad esclusione di poche Regioni virtuose, i bandi locali hanno tagliato fuori gli studi attraverso il requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare dell'iscrizione alle Camere di commercio. Peraltro una parola ultimativa era richiesta anche dalle poche Regioni che avevano iniziato a bandire gare aperte a tutti, per evitare un'applicazione a scacchiera. E in questa direzione si era mosso anche il tavolo di lavoro dello Sviluppo economico. Accidentato è stato anche il cammino della norma nel dibattito sulla legge di Stabilità. Prima inserito con un emendamento poi a rischio di cancellazione e infine "salvato", il comma sui professionisti, secondo alcuni, rischiava di tagliare fuori i non appartenenti a un Ordine. L'ipotesi che si era fatta strada era quella di inserirlo in un altro treno normativo, come il Ddl sul lavoro autonomo; un piano sventato anche dal pressing delle associazioni di categoria come Confprofessioni e Confassociazioni che reclamavano un intervento immediato.

## I nuovi bandi

Ora la palla passa alle Regioni che non potranno più trincerarsi dietro il vuoto normativo: i bandi dovranno contemplare tutta la platea dei beneficiari. E chissà che l'estensione non aiuti a spendere l'intero "portafoglio" messo a disposizione dalla Ue. Senza imbarazzanti restituzioni di risorse e classifiche che assegnano all'Italia la maglia nera per la spesa dei fondi strutturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SCONTI SULL'IRAP**

# Le nuove deduzioni ampliano la platea dei soggetti a imposta zero

di **Giorgio Gavelli**

■ Qualche piccolo ritocco (sicuramente positivo per i contribuenti interessati) ma il problema del perimetro dell'autonoma organizzazione quale requisito fondamentale per essere tenuti al pagamento dell'Irap resta irrisolto. È questo l'effetto della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) per professionisti e piccole imprese (escluse quelle del mondo agricolo).

## L'impatto sui medici

Le nuove norme riguardano, in primo luogo, i medici della sanità pubblica. La legge distabilità (con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis all'articolo 2 del Dlgs n. 446/97), fissa il principio - già da tempo affermato dall'Agenzia con la circolare n. 28/E/2010 - secondo cui non costituisce autonoma organizzazione la presenza di elementi non eccedenti «lo standard e i parametri previsti dalla convenzione» con il parametro sanitario nazionale. Ferma restando l'irrilevanza a questi fini dell'ammontare di reddito realizzato e delle spese direttamente connesse alla professione (Cassazione n. 16406/2015 e 24670/2015), i medici convenzionati con strutture ospedaliere per l'attività intramoenia, non rientrano nell'ambito

dell'imposta regionale se da tale attività traggono oltre il 75% del proprio reddito complessivo. Diversamente, si ritiene, spetta al contribuente provare di non disporre dell'autonoma organizzazione.

## L'incremento delle deduzioni

Per i contribuenti non esclusi dal tributo e con ridotta base imponibile, la legge n. 208/2015 incrementa le deduzioni previste dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto Irap, ma solo con riferimento ad alcuni soggetti:

- 1.** le società di persone e quelle ad esse fiscalmente equiparate;
- 2.** le persone fisiche che svolgono attività d'impresa commerciale;
- 3.** Restano, pertanto, fuori dall'incremento le società di capitali e gli enti, commerciali e non. L'incremento riguarda gli importi che i contribuenti possono defalcare dal valore della produzione netta prima di applicare l'aliquota d'imposta, a condizione che la base imponibile non superi 180.999,91 euro.

## Quanto si risparmia

Poiché la disposizione a regime già prevedeva una differenziazione per scaglioni, il risparmio d'imposta non è uguale per tutti, ma è massimo per i soggetti con base imponibile non superiore a 180.759,91 euro, che fruiranno di una deduzione Irap complessiva pari a 13mila euro. Per loro, infatti, l'importo della "extradeduazione" da applicarsi sull'importo spettante ai soggetti Ires raddoppia, passando dai 2.500 ai 5mila euro per il primo scaglione, fino ad arrivare ai 1.250 euro (dai precedenti 625) per l'ultimo scaglione (valore della produzione superiore a euro 180.919,91 ma non a 180.999,91 euro). Dal 2016, dunque, cresce il numero di contribuenti che, anche se non esclusi per legge, non pagheranno Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PAGAMENTI ELETTRONICI**

# Sanzioni in arrivo per imprese e autonomi ancora senza Pos

di **Luca De Stefani**

■ La mancata installazione dei Pos da parte di imprese e professionisti sarà sanzionata.

Già dal 30 giugno 2014, le imprese e i professionisti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (comprese quindi le imprese con solo commercio all'ingrosso o che in generale non hanno rapporti con i privati-consumatori) sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Per l'inosservanza di questo obbligo, però, non era prevista alcuna sanzione. Ora la legge di Stabilità 2016 (legge n.208/2015) ha previsto che un decreto del Ministro dello sviluppo economico introduca una sanzione amministrativa pecuniaria. Ma l'obbligo non si applica nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

**L'obbligo esteso alle carte di credito**

Fino allo scorso anno, la norma prevedeva che le imprese e i professionisti fossero tenuti ad accettare i pagamenti effettuati con le sole carte di debito (Pos), quindi, l'adempimento non era considerato assolto nel caso di possibilità di pagare con le sole carte di credito. Dal primo gennaio di quest'anno, invece, le imprese e i

professionisti sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito o di credito, quindi, in alternativa o congiuntamente. Dal 1° luglio 2016, sarà possibile pagare con le carte di credito o di debito anche i parcheggi dei veicoli.

**I micropagamenti**

Entro il primo febbraio, il Ministero dell'Economia dovrà emanare un decreto per promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento, con carta di debito o di credito, di importo contenuto o inferiore a 5 euro. In particolare, dovrà essere applicato il regolamento Ue del 29 aprile 2015, n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

**I limiti al denaro contante**

Dal primo gennaio 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, possono essere effettuati per importi fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro. Quindi, da quest'anno i negozianti non dovranno più effettuare i complicati adempimenti previsti dall'articolo 3, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, per consentire agli stranieri privati extracomunitari o extra-SEE di pagare gli acquisti con denaro contante fino a 3.000 euro.

**L'affitto della casa e i trasporti**

La regola generale del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti pari o superiori a 3.000 euro, dal primo gennaio si applica anche ai pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative e i servizi di trasporto resi dai soggetti della filiera dei trasporti, per i quali, fino allo scorso anno, si dovevano seguire delle norme specifiche, la cui violazione, comunque, non era sanzionata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**RESPONSABILITÀ E SANZIONI**

# *Sulla precompilata solidarietà estesa alle imposte e agli interessi*

di **Gian Paolo Ranocchi**

■ La responsabilità solidale del Caf si estende e oltre alla sanzione coinvolge anche imposte e interessi. In caso di errori riconducibili al visto di conformità, al pagamento delle somme dovute (imposte, interessi e sanzioni) è ordinariamente chiamato il responsabile dell'assistenza fiscale (Raf). Occorreva però meglio coordinare il principio di solidarietà che lega Raf e Caf, visto che l'articolo 39, comma 1-bis del Dlgs n. 241/1997 continuava a prevedere che il Caf era obbligato in solido con il Raf per il pagamento di una somma pari «alla sanzione irrogata», senza quindi tenere conto che dal 2015 la responsabilità è estesa all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero di competenza del contribuente.

**La solidarietà del Caf**

Il comma 957 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto che, in caso di visto infedele, il Caf sia obbligato solidalmente con il trasgressore (colui che ha materialmente rilasciato il visto o l'asseverazione) per il pagamento di una somma pari non solo alla sanzione, ma anche alle ulteriori somme irrogate al trasgressore (imposte e interessi).

**La responsabilità per visto infedele**

Resta invece confermata la responsabilità del professionista per l'imposta non versata dal contribuente nel caso di visto infedele sulla precompilata. Né il Dlgs n. 158/2015 né la Legge di stabilità 2016, infatti, sono intervenuti su questo delicatissimo tema. Il Dlgs n. 175/2014 ha cambiato il sistema che regola le responsabilità del soggetto che appone il visto di conformità sul modello 730. Se la presentazione della dichiarazione, infatti, avviene con l'intervento di uno dei soggetti indicati nell'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997, vi è l'obbligo di apporre il visto e costoro, ove esso sia infedele, sono tenuti al pagamento di una somma pari all'imposta dovuta, della sanzione (30%) e degli interessi che sarebbero dovuti dal contribuente. La responsabilità per visto infedele scatta a prescindere dal fatto che il professionista abbia solo confermato il contenuto della precompilata oppure l'abbia modificata. Il rischio è eliminato solo se l'infedeltà è causata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Per la relazione al decreto l'obbligazione prevista in capo a chi rilascia il visto infedele avrebbe natura civilistica escludendo che costui «possa rivalersi nei confronti dei contribuenti» in quanto costoro farebbero «affidamento circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione».

La disposizione (di dubbia tenuta costituzionale) per quanto criticata, non è stata toccata né dal decreto sulle sanzioni (Dlgs n. 158/2015) né dalla Legge di Stabilità. Quindi per la precompilata 2016 in quest'ambito tutto resta confermato. L'anticipazione al 1° gennaio 2016 dell'entrata in vigore del decreto sulle sanzioni consentirà ai professionisti di fruire comunque delle riduzioni previste per le violazioni degli ordinari adempimenti fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

# Congelato il rialzo al 28% per le aliquote delle partite Iva

di **Alessandro Rota Porta**

■ Ancora uno stop all'incremento dell'aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti presso la gestione separata Inps: la legge di Stabilità 2016 (la n. 208/2015) conferma anche per quest'anno la contribuzione nella misura del 27 per cento.

**Perimetro limitato alle partite Iva**

Il riferimento legislativo che dispone il blocco riguarda i soli lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps tenuti al pagamento dell'aliquota contributiva in misura piena e, quindi, anche al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali.

Sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per la quale non vi è obbligo di iscrizione a un determinato albo professionale o che, pur svolgendo attività per le quali è prevista l'iscrizione in un albo professionale, non sono tenuti al pagamento dei contributi presso la relativa cassa previdenziale. Se non fosse intervenuto il comma 107 della legge di Stabilità sarebbe scattato l'aumento al 28%, già stabilito dall'articolo 10-bis, del decreto legge

192/2014. Peraltro, questa disposizione rappresenta l'ennesimo stop parziale all'incremento dell'aliquota previsto dalla legge 92/2012 in base alla quale l'onere a carico dei professionisti iscritti in via esclusiva sarebbe dovuto salire progressivamente fino ad arrivare al 33% nel 2018, come per gli altri iscritti alla gestione separata.

**Per chi scatta l'aumento**

Il blocco non tocca, appunto, le altre categorie di soggetti per i quali vige l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps: così, dal 1° gennaio 2016 è aumentata dal 23,50 al 24% l'aliquota contributiva pensionistica corrisposta dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Una situazione tipica può essere quella di un pensionato che presta consulenza, svolgendo quindi un'attività professionale per la quale non vi è obbligo o possibilità di iscrizione a casse di categoria.

L'aumento di un punto dell'aliquota pensionistica è previsto anche per gli iscritti alla gestione separata che non sono titolari di posizione fiscale ai fini Iva quali i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), gli associati in partecipazione che apportano attività lavorativa (quelli ancora in essere prima del Jobs Act) e, a specifiche condizioni, per i lavoratori autonomi occasionali (quando il compenso supera la soglia dei 5mila euro annui).

**La progressione fino al 2018**

L'articolo 1, comma 79, della legge 247/2007 aveva proprio previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche: queste si elevano al 31% per il 2016, al 32% per il 2017 e al 33% a partire dal 2018. A queste percentuali va poi aggiunta l'aliquota dello 0,72%, destinata all'assistenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**MISURE DI SOSTEGNO**

# Voucher e fondi per il lavoro flessibile e la genitorialità

di **Maria Rosa Gheido**

■ La legge di Stabilità (la n. 208/2015) anticipa alcune misure a tutela dei professionisti, nelle more della presentazione del disegno di legge collegato che contiene le preannunciate disposizioni a favore dei lavoratori autonomi.

**Il Fondo per la tutela**

In particolare, al fine di promuovere la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale è stato istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

**Perché meno solidi nel 2016**

Il minor importo che è stato stanziato per il 2016 deriva dalla tempistica prevista per l'approvazione del disegno di legge collegato che, probabilmente, entrerà a regime solo a partire dalla seconda parte del nuovo anno.

Peraltro, queste risorse sono destinate anche a misure che favoriscano l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo

indeterminato.

**I voucher per la maternità**

Due milioni di euro sono, inoltre, destinati a finanziare i voucher a favore delle madri lavoratrici autonome o imprenditrici da utilizzare per l'acquisto di servizi per l'infanzia o per il pagamento della baby sitter.

Il comma 283 dell'articolo 1 della legge di Stabilità estende, infatti, in via sperimentale per l'anno 2016 a queste lavoratrici il beneficio previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

**Decreto entro febbraio**

Per l'attuazione si deve, però, attendere il decreto di natura non regolamentare del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, assunto di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, che dovrebbe essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, vale a dire entro la fine del prossimo mese di febbraio.

**Le altre misure**

Non necessita, invece, di ulteriori provvedimenti la proroga di un anno dei vouchers che vengono destinati alle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata Inps, comprese le libere professioniste che non sono obbligatoriamente iscritte ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria.

Il beneficio, pensato sempre a sostegno della genitorialità, può essere fruito nel 2016, in concorso con le lavoratrici dipendenti, entro un limite complessivo di 20 milioni di euro.

Sarà sarà l'Inps, come è avvenuto nel 2015, a procedere all'accettazione delle domande entro i limiti di spesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Pagamenti compensabili con i crediti verso la Pa

di **Rosanna Acierno**

**A**nche per quest'anno viene confermata la possibilità per imprenditori e professionisti di compensare i propri crediti commerciali non ancora prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti della Pubblica amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, appalti, prestazioni professionali e forniture, con le cartelle esattoriali.

Le pubbliche amministrazioni interessate sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi, tra le altre, scuole, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, i loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, aziende del servizio sanitario nazionale e agenzie fiscali.

## La procedura per la compensazione

Per l'utilizzo in compensazione, i crediti devono essere stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore e il creditore deve presentare un'istanza mediante la piattaforma elettronica gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze (accessibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>).

I crediti commerciali certificati possono essere utilizzati, su richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute in base a cartelle di pagamento e atti esecutivi in relazione a tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi

previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione.

Il titolare del credito, una volta acquisita la certificazione dell'ente debitore, la presenta all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.

In caso di mancata indicazione, i pagamenti sono prioritariamente imputati dalla stessa Equitalia alle rate già scadute. L'imputazione ai diritti e alle spese maturati a favore dell'agente della riscossione invece può avvenire solo dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora.

Infine, per i debiti di imposta già scaduti, l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite, mentre fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite, l'imputazione è fatta con precedenza a quella più remota.

## Il pagamento delle spese legali

La legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016)



prevede, inoltre, la possibilità per tutti coloro che, nell'ambito di un procedimento penale, civile, amministrativo, sono stati ammessi al patrocinio gratuito e abbiano nominato a spese dello Stato un difensore tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati, di compensare, in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di giustizia, l'onorario del difensore con quanto da essi dovuto a titolo di imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l'Iva, nonché le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.

Questa compensazione, anche parziale, potrà essere effettuata entro il limite dell'ammontare del credito liquidato, in qualsiasi data e non ancora saldato, con apposito decreto dall'autorità giudiziaria, a titolo di spese di giustizia e, dunque, di onorario e altre spese spettanti, aumentato dell'Iva e del contributo esposto in fattura per la Cassa di previdenza avvocati (Cpa), a condizione che non sia stata proposta opposizione.


Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro della Giustizia, da emanare entro il 29 feb-

braio 2016, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questa compensazione, nel rispetto del limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il solo anno 2016.

Infine, sempre da quest'anno viene previsto che, nell'ambito dei processi giudiziari, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano liquidati con decreto di pagamento emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Da ultimo, al fine di consentire la piena automatizzazione delle attività amministrative di pagamento delle spese di giustizia, i capi degli uffici giudiziari potranno stipulare apposite convenzioni con i consigli dell'Ordine circondariale forense affinché alcune unità di personale dei consigli vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





---

7

**IL  
LAVORO**

# Contratti a tutele crescenti, ridotto il bonus contributivo

di **Antonino Cannioto**  
e **Giuseppe Maccarone**

**T**ra le misure più attese in materia di lavoro contenute nella legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/15) si colloca certamente il nuovo incentivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato eseguite nel corso dell'anno appena iniziato.

Va subito chiarito che non si tratta della riedizione della facilitazione contenuta nella legge 190/14 e rivolta alle assunzioni/stabilizzazioni del 2015: quest'anno l'esonero contributivo non sarà totale ma verrà riconosciuto nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall'azienda e, comunque, sino a 3.250 euro annui. Non si tratta di una diminuzione di poco conto. Se ipotizziamo l'assunzione di un lavoratore con una retribuzione annua di 24mila euro, effettuata da un'azienda con un carico contributivo datoriale pari al 30%, il nuovo esonero garantirà un risparmio annuo di circa 2.880 euro; con la versione precedente, l'azienda avrebbe visto ridotto il proprio costo del lavoro in misura pari a 7.200 euro circa (intera quota contributiva annua); a parità di condizioni e ferme restando le possibili dinamiche salariali, con la nuova misura incentivante il datore di lavoro dovrà pagare maggiori contributi per oltre 4.300 euro annui.

Alla facilitazione potranno accedere tutti i datori di lavoro (a prescindere dalla natura imprenditoriale dell'attività esercitata) diver-

si dagli agricoli. Per questi ultimi, il beneficio è ancora una volta contingentato dalle risorse stanziate allo scopo. Di conseguenza, l'esonero sarà riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto dei richiamati limiti di spesa.

Ridotta la durata del periodo agevolato che viene fissata in due anni (erano tre in precedenza). Mantenuta, invece, l'esclusione dal beneficio per i premi Inail.

Riguardo alle tipologie di lavoratori la cui assunzione può assicurare il riconoscimento della misura incentivante, non si ravvisano novità. Ne deriva che dovrebbero valere i medesimi criteri già utilizzati nella regolamentazione dell'Inps per l'esonero riferito al 2015. Sulla scorta delle indicazioni già fornite dall'Istituto continueranno ad essere ammesse al beneficio le assunzioni dei dirigenti,

**Per gli assunti nel 2016  
esonero biennale  
del 40% con tetto  
di 3.250 euro**

dei soci di cooperative che abbiano instaurato un rapporto subordinato, dei somministrati e dei lavoratori a part time. Esclusione, invece, confermata per colf, apprendisti e intermittenti.

Ribaditi i veti già noti e così anche il nuovo incentivo non si potrà ottenere se il lavoratore ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compresi l'apprendistato, la somministrazione e il lavoro domestico) nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro. Inoltre, la strada sarà sbarrata se l'assumendo, nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2015 – periodo fisso) avrà avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese le società collegate o controllate ex articolo 2359 del codice civile. L'incentivo, infine, non sarà concesso ai datori di lavoro che, per lo stesso lavoratore, hanno ottenuto le nuove agevolazioni (ex lege di stabilità 2016) o l'esonero triennale previsto dalla legge di stabilità 2015.

Con riferimento ai lavoratori intermittenti, va evidenziata una particolarità. Secondo l'Inps l'agevolazione non può essere applicata per le assunzioni di intermittenti anche a tempo indeterminato. Diverso è, invece, il discorso relativo all'esclusione connessa al tipo di rapporto esistente nei sei mesi precedenti. Infatti, per coerenza con la totale esclusione dal beneficio, viene incentivata l'assunzione di un soggetto a tempo indeterminato anche se lo stesso, nei sei mesi precedenti, ha intrattenuto un rapporto a chiamata a tempo indeterminato. In ultima analisi, dunque, il contratto intermittente preesistente (nel semestre precedente), non costituisce mai un elemento ostativo per il riconoscimento dell'esonero; ciò, vale anche se il lavoro a chiamata si è svolto nell'ultimo trimestre del 2015 con lo stesso datore di lavoro.

Di rilievo anche la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 181, che nei casi di ap-

palto o di assunzione in attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva consente il trasferimento dell'eventuale esonero contributivo residuo al datore di lavoro subentrante. Si tratta di una novità che deroga a uno dei principi generali di fruizione degli incentivi, originariamente introdotti dalla legge 92/12 e recentemente rivisitati dall'articolo 31 del Dlgs 150/15. Conseguentemente il nuovo esonero spetta anche se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Tra le condizioni d'accesso appare cristallizzato il principio del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). Sulla scia di quanto affermato dall'Inps con riferimento alla facilitazione prevista dalla legge 190/14 per le assunzioni del 2015, la fruizione dell'esonero contributivo, anche per il 2016, è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/06, da parte del datore di lavoro che assume, cioè degli obblighi di contribuzione previdenziale e di assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nel testo

### Sostegno limitato

Il bonus contributivo destinato ai datori di lavoro che assumano nell'anno in corso lavoratori a tempo indeterminato non ricalca il provvedimento preso lo scorso anno per sostenere il nuovo contratto a tutele crescenti: l'esonero ha portata e durata inferiori

### Le condizioni

Il nuovo esonero non sarà totale, ma verrà riconosciuto nella misura massima del 40% e comunque entro un tetto di 3.250 euro

**STAFFETTA GENERAZIONALE**

# Per chi è vicino alla pensione possibile part time «incentivato»

di **Aldo Bottini**

■ La legge 208/15 mette a disposizione di lavoratori e datori di lavoro lo strumento normativo per sperimentare la cosiddetta staffetta generazionale.

È da tempo che se ne parla, e in alcuni recenti contratti aziendali se ne fa già espressa menzione, almeno come obiettivo da perseguire. In sostanza si tratta di questo: i lavoratori più anziani riducono il loro orario di lavoro, così da favorire (almeno nelle intenzioni) l'ingresso in azienda di giovani a cui gli anziani possono fare, per il periodo che rimane loro da lavorare, da "tutor". Il tutto naturalmente su base volontaria, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro.

Sinora però questo meccanismo incontrava un ostacolo difficilmente superabile: la riduzione dell'orario provocava al lavoratore anziano non solo una riduzione di reddito, ma anche (e soprattutto) un pregiudizio alla futura pensione. La legge di stabilità si propone, entro certi limiti, di ovviare a questi inconvenienti e quindi di rendere possibile la staffetta. Il presupposto è un accordo tra datore di lavoro e lavoratore (a tempo pieno e indeterminato, che maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre

2018) per ridurre l'orario di lavoro in misura tra il 40% e il 60 per cento.

**Duplici benefici**

Il beneficio che si può ottenere sulla base di tale accordo è duplice: l'Inps riconosce la contribuzione figurativa sulla parte di prestazione non svolta (con applicazione dei criteri di calcolo della pensione previsti per i contratti di solidarietà espansivi dal decreto 148/15 sugli ammortizzatori sociali), e il lavoratore riceve dal datore di lavoro, oltre ovviamente alla retribuzione per le ore lavorate, una somma pari ai contributi che il datore avrebbe dovuto versare sulla parte non (più) lavorata e pagata.

Quest'ultima somma aggiuntiva non è imponibile fiscalmente ed è esente da contributi: in altre parole è netta. In questo modo la riduzione di orario non "pesa" sulla futura pensione, e la riduzione di reddito è mitigata dall'importo netto aggiuntivo. Il datore di lavoro "risparmia" una parte di retribuzione, che può investire in nuove assunzioni (anche se non c'è un obbligo in tal senso).

Tocca al datore di lavoro presentare una domanda all'Inps e alla Dtl per l'ammissione al beneficio sulla base dell'accordo raggiunto con il lavoratore. La domanda, verificata la ricorrenza dei presupposti, può essere però accolta esclusivamente nei limiti delle risorse messe a disposizione dalla legge di stabilità: 60 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017 e 60 milioni nel 2018. Una volta raggiunti tali limiti, l'Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande. Un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni, stabilirà le modalità operative del riconoscimento del beneficio. Vedremo nei prossimi mesi se l'operazione avrà successo nel favorire il passaggio di testimone tra le generazioni in azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## WELFARE AZIENDALE

# Esonero da Irpef per i benefit stabiliti in contratti o accordi aziendali

di **Marco Strafile**

■ La legge di stabilità 2016 introduce importanti agevolazioni per i benefit ai dipendenti. Le disposizioni sono contenute nell'articolo 1, commi da 182 a 191. Nel dettaglio, il comma 190 modifica l'articolo 51, comma 2 del Dpr 917/86 (Tuir), sostituendo le lettere f) e f-bis), introducendo la nuova lettera f-ter) e aggiungendo il comma 3-bis.

La nuova lettera f), in continuità con la previgente formulazione, prevede l'esenzione da Irpef dell'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'articolo 100 del Tuir; la novità consiste nel fatto che tali erogazioni, per beneficiare del regime di favore, potranno realizzarsi non più solo per scelta unilaterale del datore di lavoro ma anche in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Le modifiche apportate alla lettera f-bis) stabiliscono l'esclusione da imposizione delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dalle aziende alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei loro familiari dei servizi di educazione e istruzione anche (e qui cominciano le novità) «in età

prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

## Agevolate le scuole d'infanzia

La nuova formulazione scioglie i dubbi riguardanti la possibilità di agevolare: i servizi di educazione e istruzione erogati a bambini in età prescolare (come le prestazioni delle scuole dell'infanzia). Un'incertezza alimentata anche dall'ordinanza 344/08 con cui la Corte costituzionale si era espressa in senso negativo sulla possibilità di esentare da contribuzione le somme erogate dalle aziende per la frequenza dei figli dei dipendenti alle scuole dell'infanzia; i servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative e di istruzione; la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali (prima si faceva riferimento alle colonie climatiche).

Di rilievo è anche la nuova lettera f-ter) che esenta da Irpef le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati all'articolo 12 del Tuir.

Il nuovo comma 3-bis facilita l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del Tuir, consentendo che la stessa possa avvenire anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale. Infine, si stabilisce per le somme e valori di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, la non concorrenza (nel rispetto delle condizioni ivi previste), alla formazione del reddito di lavoro dipendente e l'esenzione dall'imposta sostitutiva del 10%, anche qualora gli stessi benefit siano erogati per scelta del dipendente in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**BENEFICI FISCALI**

# Stagionali, costo-lavoro deducibile Irap al 70 per cento

di **Franco Vernassa**

■ Deducibilità parziale ai fini Irap del costo del lavoro degli “stagionali” in presenza di determinati requisiti. L’articolo 1, comma 73 della legge 208/15 amplia la portata dell’articolo 11, comma 4-octies, del Dlgs 446/1997, che prevedeva la deducibilità del costo del lavoro per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

La novità interessa settori economici come il turismo, per i quali la scelta di operare assunzioni con contratto stagionale è conseguenza dell’andamento fisiologico del ciclo produttivo. La norma si è resa necessaria poiché le Entrate con la circolare 22/E del 9 giugno 2015 non avevano ritenuto applicabile la deducibilità Irap ai rapporti di lavoro a termine, quali quelli stagionali, in quanto l’originario comma 4-octies riguardava solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 73 stabilisce ora che la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammessa nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell’articolo 11 del Dlgs 446/97. Si ritiene che

per la determinazione del costo del lavoro si applichino i principi contabili Oic o Ias/Ifrs.

Dal punto di vista soggettivo, la minore Irap sarà dovuta dai soggetti indicati negli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/97 (imprese, banche, società finanziarie, assicurazioni, titolari di reddito di lavoro autonomo) che assumono lavoratori stagionali.

**I soggetti coinvolti**

Per quanto concerne la tipologia dei lavoratori stagionali coinvolti, si presume che la nuova disposizione si applichi a tutti i lavoratori stagionali e quindi sia a quelli “puri” elencati nel Dpr 7 ottobre 1963, n. 1525, che determina le attività a carattere stagionale per le quali è consentito l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia a quelli definiti tali dai contratti collettivi.

La deducibilità del 70% del costo del lavoro (al netto delle eventuali deduzioni) è limitata da un ulteriore parametro “confermativo” in quanto essa si calcola «per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto». Sulla modalità di conteggio, ci si chiede se i 120 giorni i siano cumulabili nei due periodi d’imposta (come il tenore della norma potrebbe lasciare intendere) o se siano necessari 120 giorni in ciascuno dei due periodi d’imposta, ovviamente compreso quello agevolato. In merito «allo stesso datore di lavoro» si suggerisce di allargare il concetto anche a persone giuridiche diverse purché appartenenti ad uno stesso gruppo societario. Inoltre, il comma 73 non prevede una specifica decorrenza e quindi la norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016 (anno 2016 per i soggetti solari).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## AMMORTIZZATORI

# Risorse extra per prorogare Cig in deroga e Dis-Coll

di **Alessandro Rota Porta**

■ Nuova linfa per gli ammortizzatori sociali “speciali”: la legge 208/15 ha disposto il rifinanziamento di due misure che sarebbero cessate a fine 2015. Si tratta della cassa integrazione in deroga e dell’indennità Dis-Coll, introdotta dal Dlgs 22/15.

Per quanto concerne il primo sussidio, resta ancora aperto il paracadute della Cig in deroga anche per il 2016, per le imprese che non potranno avere accesso al nuovo sistema dei fondi di solidarietà tracciato dal Dlgs 148/15, attuativo del Jobs Act: sulla scorta della legge 92/12, che disponeva la possibilità di concedere questo trattamento fino al 31 dicembre 2016, la legge di stabilità incrementa la dote di finanziamento di 250 milioni.

Potranno così accedere al trattamento i datori di lavoro fino a cinque dipendenti, non rientranti nel perimetro del fondo di integrazione salariale, né in quello dei fondi di solidarietà bilaterali (salvo specifiche discipline di comparto) ma anche quelli con organico da sei a 15 dipendenti: nel caso di questi ultimi, si tratta di quella sfera di datori attratti nel sistema della solidarietà dal Dlgs 148/15 che, però, potranno usufruire delle prestazioni di integrazione salariale (assegno di solidarietà) non prima del 1°

luglio 2016, data di definitiva abrogazione del contratto di solidarietà di tipo “B”. La logica è quella di favorire la transizione dalla Cig in deroga all’impianto tracciato dal Jobs Act in tema di ammortizzatori. Nella pratica, restano valide le regole applicative del decreto Lavoro-Economia 83473/14, però con un limite di possibile utilizzo di tre mesi nell’arco di un anno per la concessione o la proroga del trattamento d’integrazione salariale in deroga alla normativa vigente dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

### Per la Dis-Coll dote 2016 di 54 milioni

Novità anche per la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, che viene prorogata a tutto il 2016 con risorse aggiuntive di 54 milioni per l’anno in corso e di 24 milioni per il 2017, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Nella stesura del Dlgs 22/15 questa era prevista solo in relazione agli eventi di disoccupazione riferiti al 2015, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione - con esclusione degli amministratori e dei sindaci - iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva. La legge di stabilità prevede, altresì, che per il calcolo della durata del sussidio non siano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della Dis-Coll. Sarà l’Inps a riconoscere il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso d’insufficienza delle risorse lo stesso Istituto provvederà a stoppare ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione attraverso il proprio sito internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**GESTIONE SEPARATA**

# Per i collaboratori l'aliquota previdenziale sale al 31%

di **Alessandro Rota Porta**

■ Scattano i rincari per la contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps: la legge di stabilità 2016 ha disposto, infatti, il blocco degli aumenti per i soli lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione stessa e tenuti al pagamento dell'aliquota contributiva in misura piena e quindi anche al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali.

Lo stop all'aumento non tocca, invece, le altre categorie di lavoratori per cui vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata: sale così di un punto l'aliquota pensionistica nei confronti degli iscritti alla gestione non titolari di posizione fiscale ai fini Iva quali i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), gli associati in partecipazione che apportano attività lavorativa (quelli ancora in essere prima delle modifiche apportate dal Jobs Act) e, a specifiche condizioni, i lavoratori autonomi occasionali (quando il compenso supera la soglia dei 5.000 euro annui). L'articolo 1, comma 79, della legge 247/07 aveva proprio previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche: queste si elevano al 31% per il 2016, al 32% per il 2017 e al 33% dal 2018. A

queste percentuali va poi aggiunta l'aliquota dello 0,72% destinata all'assistenza.

**Per i titolari di pensione aliquota al 24%**

Dal 1° gennaio 2016 è passata dal 23,50 al 24% anche l'aliquota contributiva pensionistica dovuta alla Gestione separata corrisposta dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Una situazione tipica può essere quella di un pensionato che presta consulenza, svolgendo quindi un'attività professionale per la quale non c'è obbligo o possibilità di iscrizione a casse di categoria.

Il rincaro non toccherà solo i committenti ma, altresì, i collaboratori: infatti, per le collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 del collaboratore.

L'obbligo di versamento compete comunque al committente anche per la quota del lavoratore, trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso.

Si ricorda come il committente – per applicare correttamente l'aliquota – debba acquisire dal collaboratore un'apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi).

Nel caso dei lavoratori autonomi occasionali, gli stessi devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.

Infine, nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell'associante e per il 45% dell'associato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CURA DELLA FAMIGLIA**

# Al padre due giorni di congedo d'obbligo per la nascita del figlio

di **Maria Rosa Gheido**

■ Entro cinque mesi dalla nascita del figlio il lavoratore è obbligato a fruire di due giorni di congedo, anche non continuativi, che vanno ad aggiungersi al periodo d'astensione obbligatoria della madre. Altri due giorni potranno essere chiesti dal lavoratore, ma essendo facoltativi, sono defalcati da quelli spettanti alla lavoratrice madre. Aumenta, quindi, da uno a due giorni l'obbligo di astensione dal lavoro del lavoratore in occasione della nascita del figlio o dell'entrata in famiglia in caso di adozione, introdotto sperimentalmente per il 2013-2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, della Legge 92/12. I giorni di congedo obbligatorio, così come quelli di assenza facoltativa, sono indennizzati dall'Inps in misura pari al 100% della retribuzione globale e danno diritto all'accredito figurativo della contribuzione.

**La copertura economica**

A copertura dell'onere derivante dal raddoppio del congedo, il comma 205 della legge 208/15 stanziava 24 milioni per il 2016.

Continua ad applicarsi il Dm 22 ottobre

2012, che disciplina i criteri d'accesso e le modalità di utilizzo delle suddette misure sperimentali. A tal proposito, appare utile sottolineare che il congedo obbligatorio è fruibile dal lavoratore padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

La fruizione del congedo facoltativo è, invece, condizionata alla scelta della lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

Sia il congedo obbligatorio, sia quello facoltativo spettano anche in caso d'adozione o affidamento.

**Se manca la madre**

I due giorni di congedo obbligatorio sono riconosciuti anche al padre lavoratore che, a seguito della morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa oppure di affidamento esclusivo del bambino al padre, fruisce del congedo di paternità in luogo di quello di maternità che sarebbe spettato alla madre.

Il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 15 giorni, in quanto possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

In caso di congedo facoltativo, alla richiesta va allegata una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, dandone comunicazione anche al datore di lavoro della madre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Premi di risultato detassati Stop allo sgravio contributivo

di **Antonino Cannioto**  
e **Giuseppe Maccarone**

**L**a legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) azzererà il fondo destinato a finanziare lo sgravio contributivo connesso alla retribuzione correlata a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, prevista dalla contrattazione di secondo livello.

Da quest'anno tutte le risorse sono destinate alla detassazione che così, dopo la scomparsa nel 2015, diviene ora strutturale con soldi sottratti allo sgravio contributivo lasciato a secco, già con riferimento ai premi pagati lo scorso anno.

Le scelte operate, che sul punto denotano un certo ondivago orientamento, consistono in una riscrittura dell'intero impianto normativo.

## **Imposta del 10%**

Con la nuova disposizione, l'imposta del 10% sostitutiva di irpef e addizionali, troverà applicazione, salvo che il lavoratore non ci rinunci, solo sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corrispondenza sia collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (vi rientrano anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa).

## **Per la verifica dei requisiti**

I criteri per misurare e verificare la sussistenza dei requisiti verranno indicati in

un decreto ministeriale che dovrebbe essere emanato entro il 29 febbraio. L'importo massimo detassabile è pari a 2mila euro, elevabili a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione secondo regole che verranno specificate in un secondo momento.

Le erogazioni devono essere previste da contratti aziendali o territoriali stipulati tra parti qualificate.

Potranno beneficiare della detassazione i lavoratori occupati presso aziende private che, nell'anno precedente, hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50mila euro. Come per gli anni trascorsi, se il datore di lavoro del 2016 è lo stesso del 2015, applicherà l'imposta sostituiva direttamente.

Qualora, al contrario, vi sia stata una variazione, il lavoratore dovrà dichiarare per iscritto l'ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito l'anno prima.

## **Nessuna impostasu welfare aziendale**

La legge di stabilità 2016 introduce una novità a favore dei lavoratori. Se questi ultimi decidono di trasformare il premio di produttività in servizi di welfare aziendale (per esempio, contributi da versare a enti o casse aventi fine esclusivamente previdenziale e assistenziale)



su tale importo i lavoratori non pagano alcuna imposta, nei limiti di esenzione annua prevista dal Testo unico delle imposte sui redditi (nell'esempio 3.615,20 euro).

Anche in presenza dell'opzione del lavoratore, si ritiene che la natura delle somme (contributi a casse o enti) non subisca variazioni e il datore di lavoro continui a pagare all'Inps il solo contributo di solidarietà previsto dalla legge 166/91.

#### **Precluso scambio tra premio e contributi**

Semberebbe, invece, preclusa (salvo diverse interpretazioni degli enti preposti) la possibilità per il lavoratore, di scambiare il premio con la contribuzione per la previdenza complementare, visto che il regime fiscale di queste somme risiede in un'altra norma (comma 4 dell'articolo 8 del Dlgs 252/05) e non negli articoli del Tuir richiamati dalla legge di stabilità


2016. Se si tratta degli altri servizi, oggi esentati sia dal punto di vista fiscale, sia previdenziale, l'opzione del lavoratore non fa perdere al datore di lavoro l'esenzione contributiva in quanto per espresa previsione normativa (articolo 1, comma 184, della Legge 208/15), le somme vengono attratte, in base agli eventuali limiti di esenzione previsti, nel regime armonizzato (fiscale e contributivo) voluto dal Tuir, da cui derivano.

Tornando ai premi di produttività, in particolare alla scelta legislativa di sostituire lo sgravio contributivo con la detassazione, si rileva che mentre il primo produceva un vantaggio per entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore), la tassazione agevolata facilita solo i dipendenti; sul fronte aziendale, infatti, si concretizza nell'impossibilità di pervenire a una riduzione del costo del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA







---

8

**PUBBLICO  
IMPIEGO**

# Contratti, dopo 5 anni di stop riapre la stagione dei rinnovi

di **Tiziano Grandelli**  
e **Mirco Zamberlan**

**R**iapre la stagione dei rinnovi contrattuali per il pubblico impiego dopo cinque anni di blocco. Il primo atto è costituito dalle risorse previste nella legge di Stabilità. Il comma 466 quantifica in 300 milioni di euro la spesa per il triennio 2016-2018 e ne vincola 74 a Forze armate e Corpi di polizia e 7 al personale statale non privatizzato. L'operazione è conseguente alla sentenza estiva della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme che hanno bloccato i contratti pubblici (il Codacons ieri ha lanciato una class action). Le fasi successive richiederanno, però, parecchio tempo. La procedura non è agevole: atto di indirizzo, ipotesi di contratto, visto di Governo e Corte dei conti e firma del Ccnl. A questo si deve aggiungere la non facile partita della ridefinizione dei comparti.

## Conti alla mano

Il finale rischia di non essere trionfante per la busta paga. I conti sono presto fatti: dai circa 100 euro lordi pro capite di risorse a disposizione si devono togliere, più o meno, 33 euro di contributi e Irap a carico dell'ente (comma 467). La differenza, ripartita su 13 mensilità, porta a 5 euro mensili, ai quali andranno tolti i contributi e le ritenute erariali a carico del dipendente (almeno un 25-30%). Le risorse disponibili "potrebbero" non soddisfare i sindacati. Inoltre, non sarà recuperato il passato visto che la spesa

è finanziata dal 2016 in poi e quindi, nella migliore delle ipotesi, per il quinquennio concluso sarà confermata solo l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta nel 2010. La legge di Stabilità prevede, inoltre, un intervento riservato alle Polizie, ai Vigili del fuoco e alle Forze armate: il comma 972 introduce, nelle more della riforma della Pa, un contributo straordinario di 80 euro al mese (da cumulare con l'altro bonus di 80 euro riconosciuto a tutti i lavoratori) esentasse in quanto ope legis non ha natura retributiva e non concorre alla formazione né dell'imponibile previdenziale né di quello fiscale.

## L'aiuto alle Forze dell'ordine

Il cadeau non è rivolto solo ai dipendenti ma anche allo stesso Stato che, in questo modo, risparmia contributi previdenziali e Irap. La disposizione pone, quantomeno, qualche perplessità in ordine alla legittimità costituzionale. Indubbia-

**A disposizione  
300 milioni  
per il triennio 2016-2018:  
74 già «vincolati»**

mente il legislatore vuole riservare un particolare trattamento di favore a questi comparti, visto che la misura vale 510 milioni mentre per il rinnovo del Ccnl ne ha previsto circa trecento. Un ulteriore intervento ad hoc è riservato al Corpo di polizia penitenziaria che beneficerà di quasi 1 milione di euro per la progressiva equiparazione del trattamento economico e giuridico a quello della Polizia di Stato. Anche sul fronte delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello non sembrano aprirsi grandi spiragli, almeno nelle more della riforma Madia. Le pochissime disponibilità destinate al rinnovo del Ccnl difficilmente andranno a vantaggio della contrattazione decentrata relegando, ancora una volta, la premialità a un ruolo di ancella. Onde evitare che la penuria di stanziamenti a livello nazionale venga compensata in sede di singola amministrazione, il legislatore blocca l'ammontare dei fondi all'importo costituito nel 2015, riproponendo un testo del tutto identico all'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010, in vigore fino al 2014. Dal 2016, il fondo non potrà superare l'ammontare del 2015 e dovrà essere ridotto in proporzione al personale in servizio considerando, oltre ai cessati e ai nuovi assunti, anche il personale assumibile. La novità riguarda proprio la possibilità di considerare, oltre al personale effettivamente in servizio, anche quello assumibile sulla scorta del turnover. Il blocco delle risorse decentrate avrà sicuramente effetti rilevanti sulla contrattazione decentrata, reintroducendo un sostanziale blocco delle progressioni orizzontali, soprattutto per quegli enti che hanno già ipotizzato tutto il fondo disponibile; al massimo si potrà pensare di riutilizzare le economie create dalle cessazioni. Certamente non è nemmeno ipotizzabile di dare attuazione alla tanto invocata premialità per i più meritevoli. Per i Comuni privi di dirigenza sono bloccate al 2015 le somme a disposizione per le posizioni organizzative, anche se fuori dal fondo, come sancito in precedenza dalla Corte dei conti.

### **Niente autonomia sulle progressioni**

In sintesi, anche se sono stati abrogati i vincoli

sulle progressioni e sul trattamento economico individuale, di fatto non ci sono le risorse per alcun tipo di autonomia su questi fronti. Ulteriore stretta è prevista per i fondi sia della dirigenza che del comparto ai quali non potranno più confluire i compensi spettanti ai dipendenti nominati nei consigli di amministrazione delle partecipate (comma 235). Per gli stessi componenti dei Cda, nonché per gli amministratori, per i dirigenti e per i dipendenti delle società partecipate viene introdotto un massimale per i compensi lordi annui, pari a 240mila euro. Il comma 226 prevede un nuovo strumento per compensare gli errori commessi nella costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata, così come previsto dal cosiddetto salva Roma (articolo 4, Dl 16/2014). A tal fine, gli enti virtuosi potranno utilizzare i risparmi effettivi derivanti da processi di riorganizzazione della dotazione organica dirigenziale, che dovrà essere obbligatoriamente rideterminata da Regioni ed enti locali ai sensi del comma 221, comprensivi dei risparmi derivanti dal turn over.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **Nel portafoglio**

### **Cinque euro mensili**

Dai circa 100 euro lordi pro capite di risorse a disposizione si devono togliere, più o meno, 33 euro di contributi e Irap a carico dell'ente (comma 467). La differenza, ripartita su 13 mensilità, porta a 5 euro mensili, ai quali andranno tolti i contributi e le ritenute erariali a carico del dipendente (almeno un 25-30%)

### **Nessun recupero sul passato**

Non sarà recuperato il passato visto che la spesa è finanziata dal 2016 in poi e quindi, nella migliore delle ipotesi, per il quinquennio concluso sarà confermata solo l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta nel 2010

**SPESA PER IL PERSONALE**

# Sulla contrattazione decentrata tornano tetti e taglio del fondo

di **Arturo Bianco**

■ Dopo un anno di interruzione tornano il tetto e il taglio del fondo per la contrattazione decentrata. Una scelta che, sommata allo stanziamento di risorse basse per gli aumenti contrattuali per il pubblico impiego e ai tagli alle assunzioni, determina rilevanti risparmi di spesa per il personale, facendo del contenimento di questi oneri una delle principali componenti delle manovre di finanza pubblica.

**Stessa somma del 2015**

Viene stabilito che nel 2016 tutte le risorse «destinate al trattamento accessorio del personale», compresi i dirigenti, non debbano aumentare rispetto alla stessa cifra 2015. La formulazione è ampia: include il fondo per la contrattazione decentrata, tranne le somme destinate alla incentivazione dei tecnici, quelle per la corresponsione di compensi agli avvocati per i contenziosi condotti con successo con condanna dell'altra parte al pagamento delle spese legali, i risparmi del fondo e dello straordinario dell'anno precedente, le risorse trasferite dall'Istat. E ancora: le risorse destinate alle indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenti. Da chiarire se include anche il fondo per il lavoro straordinario. Le somme devono

essere decurtate in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

**Metodi legittimi di calcolo**

Per calcolare questa diminuzione, si sono contrapposte due metodologie: la media aritmetica dei dipendenti in servizio voluta dalla Ragioneria generale dello Stato e i tagli in relazione ai risparmi effettivamente realizzati voluti dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dalla Corte conti Lombardia. La Conferenza unificata del 10 luglio 2014, la circolare dei ministri della Funzione Pubblica, Affari regionali ed Economia e finanza del 12 agosto 2014 e numerosi pareri di sezioni regionali della magistratura contabile hanno sottolineato che ambedue i metodi sono da considerare legittimi, in attesa di una conclusione unitaria. La novità è che il taglio deve essere effettuato «tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente». La formula sembra includere nel computo dei dipendenti in servizio anche quelli che l'ente può assumere, quindi nel tetto di una spesa pari al 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'ultimo anno. A differenza degli anni precedenti la durata del vincolo non è determinata su base annuale, ma si fa riferimento alla emanazione dei decreti attuativi della legge Madia. Tale durata viene spiegata con le ragioni della omogenizzazione del trattamento economico, in particolare della dirigenza, e il contenimento della spesa pubblica. Ma per la emanazione di questi decreti la legge prevede termini diversi: entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro agosto 2016) per le nuove regole sulla dirigenza ed entro 18 mesi (febbraio 2017) per la riforma del lavoro pubblico. Il dubbio è quale sia il decreto cui fare riferimento. Potrebbe servire un nuovo provvedimento per decretare la fine di questi vincoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## AVVOCATURA E POLIZIA LOCALE

# Possibile attribuire ai dirigenti compiti ulteriori oltre la «specialità»

di **Arturo Bianco**

■ I Comuni possono motivatamente assegnare ai dirigenti dell'Avvocatura e della Polizia locale compiti ulteriori. In tal modo si pongono le premesse per superare parzialmente la condizione "speciale" di questi dirigenti, condizione che ha portato fino a oggi la giurisprudenza a escludere la possibilità che a questi dirigenti possano essere assegnati compiti tipici di altri settori. Assegnazione che, per la verità, veniva spesso e comunque consentita per periodi limitati nel tempo e nel caso di oggettiva impossibilità di assegnare tali compiti ad altri dirigenti. La condizione "speciale" della Avvocatura e della Polizia locale continua a persistere per ciò che riguarda il sostanziale divieto a che essi possano essere diretti, rispettivamente, da non avvocati o da non vigili. Si può ritenere che il dettato della legge di Stabilità possa essere esteso anche ai responsabili titolari di posizione organizzativa nei Comuni privi di dirigenti. Questa possibilità non sembra estendibile ad amministrazioni diverse dai Comuni. Le amministrazioni devono motivare il ricorso a questa opportunità in relazione alle indicazioni dettate dal legislatore: «garantire la maggiore flessibilità della figura dirigenziale, nonché

il corretto funzionamento degli uffici».

### Opposizioni alla norma

Da questa formula si trae la conclusione che la disposizione è stata voluta soprattutto per le amministrazioni comunali in cui sono in servizio un numero ridotto di dirigenti, per cui l'assegnazione a queste figure di compiti ulteriori consente di dare una risposta in termini di migliore funzionalità. La disposizione ha sollevato ostilità tra i destinatari. Nel caso dell'Avvocatura si fa riferimento all'ampia autonomia loro riconosciuta dall'ordinamento forense, al carattere speciale di tale disposizione e alla sostanziale equiparazione agli avvocati libero professionisti, come sottolineato dalla necessità della loro iscrizione allo specifico albo, anche se in una sezione speciale. Nel caso della Polizia locale il riferimento è al carattere peculiare dei compiti assegnati dalla normativa e alla applicazione dei principi della legge anticorruzione in materia di conflitto di interessi. Indicazioni che hanno portato l'Anac nel 2014 a considerare violazione di tale principio l'attribuzione ai comandanti della Polizia locale di compiti gestionali su materie per le quali essi sono chiamati a svolgere compiti di controllo, come la responsabilità del commercio.

### Che tipo di incarichi assegnare

Al di là di là degli esiti dei contenziosi che sicuramente saranno instaurati, le amministrazioni devono preoccuparsi di assegnare a queste figure compiti aggiuntivi che non entrino in conflitto con le attività svolte come dirigenti dell'Avvocatura o della Polizia locale. Le amministrazioni possono non dare applicazione al principio della rotazione fissato dalla legge anticorruzione per i dirigenti ed i dipendenti utilizzati nelle attività a più elevato rischio di corruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ISTITUZIONI SCOLASTICHE

# Sul fondo per il finanziamento delle scuole pubbliche 23,5 milioni in più

di **Nicola Da Settimo Passetti**

■ Ventitre milioni e mezzo in più sul fondo per il finanziamento della scuola pubblica, ma ben 50, destinati dall'Inail all'edilizia scolastica per la realizzazione di istituti innovativi. Sono due dei provvedimenti che emergono dai nove commi della legge di Stabilità che trattano della scuola. Vediamoli nel dettaglio.

Per esempio, il 231: cancellato lo "school bonus" nel 730, slitta al prossimo anno la possibilità, per chi fa erogazioni liberali alle scuole, di ricevere un credito d'imposta (65%). È poi il comma 230 a incrementare di 23,5 milioni il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, mentre il 258 destina 10 milioni all'anno per il triennio 2016-2018 per «libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi a corsi d'istruzione scolastica».

Ed ecco il "capitolo" scuole innovative: con il comma 717 la Stabilità assegna ulteriori 50 milioni, dall'Inail all'edilizia scolastica, per le scuole "innovative". Un milione è, invece, stato stanziato dal comma 385 in favore delle scuole italiane paritarie all'estero.

## Concorso dirigenti scolastici

Con i commi 217 e 218 la legge affronta il tema della gestione del concorso nazionale

per dirigenti scolastici e i relativi fondi che ritornano dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione al Miur. Confermati i requisiti per partecipare, la prova preselettiva, una o più scritte, quella orale, lo svolgimento del corso-concorso in giorni ed orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti con eventuale riduzione del loro carico didattico, spese di viaggio e alloggio a carico dei partecipanti. Svolgimento delle procedure concorsuali, durata del corso e forme di valutazione saranno definite con decreto del Miur.

## Trattamenti pensione (commi 264 e 281)

Sulle modalità di pensionamento è già intervenuta la nota del Miur n. 41637 del 30 dicembre scorso. Per quel che riguarda i salvaguardati: l'articolo 1, comma 264, prevede che i soggetti rientranti in questa categoria possano accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti e al personale del comparto, beneficiari della salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell'inserimento al Sidi per la successiva convalida. Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio, ma è fatta salva la facoltà di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

Infine l'opzione donna: il comma 281 prevede la proroga al 31 dicembre 2015. Le lavoratrici potranno conseguire il diritto con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 e 3 mesi maturati entro il 31 dicembre scorso e a condizione che optino per la liquidazione con calcolo contributivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## DOCENTI UNIVERSITARI

# Cento euro in più in busta paga per i professori associati e ordinari

di **Benedetta Pacelli**

■ Dopo cinque anni di blocco tornano gli scatti stipendiali per i professori universitari. E già dall'anno in corso quasi la metà dei 50mila, tra associati e ordinari, potranno contare su circa 100 euro in più in busta paga senza però che venga riconosciuta l'anzianità di servizio dei 5 anni precedenti: pronti 25 milioni da destinare al Ffo nel 2016 e 30 milioni dal 2017. È una delle novità contenute nella legge di Stabilità per il mondo accademico, tra cui un aumento complessivo del fondo del finanziamento ordinario, una boccata di ossigeno per le assunzioni, per mille ricercatori e 500 docenti d'eccellenza e infine, un "fuori sacco": la possibilità che anche le società composte da professori e ricercatori possano utilizzare gli incentivi stanziati con fondi pubblici.

## Piano straordinario per i ricercatori

Si tratta dell'attivazione di circa mille posizioni, tra università e enti di ricerca, per i quali si prevede un percorso di tenure track che poi, in caso di abilitazione raggiunta, aprirà la porta della docenza. A conti fatti, comunque, la rimodulazione di una parte delle risorse (8 milioni nel 2016 e 9,5 nel 2017) in favore degli enti di ricerca,

riduce il contingente per gli atenei a 847 unità e ne riserva 200 per gli enti. Con un'ulteriore clausola: i fondi destinati per questo stanziamento, 55 milioni per il 2016 e 60 milioni dal 2017, saranno assegnati (per decreto), sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca.

## Chiamate dirette di studiosi

La Stabilità sostiene il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta. Al Fondo, destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di circa 500 professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali, sono assegnati 38 milioni di euro nel 2016, e 75 milioni a decorrere dal 2017. Sarà però un successivo Dpcm a stabilire le modalità così come una rimodulazione in materia di trattamento stipendiale. Un'altra norma dell'ultima ora si occupa dei professori ordinari mai chiamati in ruolo. La Stabilità prevede per loro (compresi gli idonei in base alla legge n. 210/1998) un piano straordinario, tenendo conto che il 20% delle risorse è destinato ai soggetti esterni all'ateneo che chiama, e risorse ad hoc: 6 milioni per il 2016 e 10 milioni a decorrere dal 2017. Anche in questo caso a disciplinare il tutto servirà un decreto Miur, di concerto con il Mef da emanare entro il 31 gennaio 2016. Per gli atenei virtuosi poi si prevede che le assunzioni dei "ricercatori a tempo determinati di tipo A" (con un contratto di tre anni, rinnovabile massimo per altri due), non siano sottoposte ai limiti al turn-over. Questa norma dovrebbe così consentire agli atenei di assumere qualche centinaio di nuovi ricercatori, ma mantiene il limite al 60% per i ricercatori di tipo B (3 anni per chi ha già usufruito di un contratto di tipo A).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## OPERATORI DELLA SANITÀ

# Orari e riposi, arrivano le assunzioni «flessibili»

di Marco Lovo

■ Per superare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea sulle deroghe alle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e al limite delle 48 ore settimanali come durata massima settimanale dell'orario di lavoro per il personale dirigenziale, e per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, la legge di Stabilità, con i commi 541-544, ha previsto che le Regioni debbano predisporre un piano del fabbisogno del personale che deve essere trasmesso al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei servizi essenziali di assistenza. La valutazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2016. Qualora siano state evidenziate criticità nell'erogazione dei servizi essenziali, la legge ha previsto la possibilità di adottare misure distinte.

### Ricorso a lavoro flessibile

Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di fabbisogno, le Regioni possono ricorrere a forme di lavoro flessibile in deroga ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28 del Dl n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, e quindi anche oltre il tetto fissato da tale norma nel

50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. La facoltà di utilizzare questi contratti è ammessa entro il 31 luglio 2016, ma può essere prorogato fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

A queste misure, di carattere transitorio, se ne affiancano altre che invece presuppongono la valutazione della sussistenza di esigenze assunzionali nell'ambito del piano di fabbisogno del personale.

### Procedure concorsuali straordinarie

Ove sussistano e siano accertate tali esigenze, gli enti del servizio sanitario nazionale potranno indire procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e nell'ambito delle stesse potranno riservare fino a un massimo del 50% dei posti al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Le procedure concorsuali in questione dovranno essere indette entro il 31 dicembre 2016 e concluse entro il 31 dicembre 2017. Nelle more di espletamento delle procedure concorsuali, gli enti e le aziende potranno continuare ad avvalersi del personale già in servizio che abbia i requisiti sopra menzionati, anche in questo caso con possibilità di derogare al limite del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, e potranno altresì stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile ma con durata non superiore al termine massimo del 31 ottobre 2016 al fine di evitare che per consentire la stabilizzazione di personale precario si creino ulteriori forme di precarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## ENTI TERRITORIALI

# L'assorbimento dalle province dribbla il limite al «turn over»

di **Arturo Bianco**

■ La limitazione nella possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato conosce una deroga per l'assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. La Stabilità 2016, come nel 2015, prevede una corsia preferenziale per le assunzioni di questo personale, così da evitare che essi possano essere collocati in disponibilità e, se non riassorbiti entro il biennio successivo, vedersi risolto il rapporto di lavoro. La capacità assunzionale ordinaria è fissata dalla Stabilità, con una restrizione molto dura rispetto a quanto disposto dal Dl n. 90/2014, nel 25% dei risparmi di spesa determinati dalle cessazioni del personale dell'anno precedente.

## Quote utilizzabili in rapporto ai risparmi

Per i Comuni fino a mille abitanti e per le unioni, però, non vi è un tetto di spesa, ma la soglia massima è fissata nella sostituzione integrale dei cessati. Per l'assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta si prevede l'utilizzazione nel 2016 dell'80% dei risparmi determinati dalle cessazioni dell'anno precedente con l'unico elemento di novità che i Comuni in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa

corrente è inferiore al 25% non possono più effettuare assunzioni in modo da coprire integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni. Altresì Comuni e Regioni possono continuare ad arrivare fino al 100% di tali risparmi per le assunzioni del personale in sovrannumero delle Province e delle Città metropolitane e tale differenziale non entra nel tetto di spesa del personale. Mentre per le assunzioni ordinarie il costo è dato dal solo trattamento tabellare iniziale, per quelle del personale in sovrannumero degli enti di area vasta occorre aggiungere gli oneri corrisposti come salario accessorio. Analoghe disposizioni sono previste per incentivare i passaggi di questo personale al ministero della Giustizia e agli uffici giudiziari, per i quali è fissato il tetto di mille unità.

## Assorbimenti verosimilmente entro il 2016

L'assorbimento dei dipendenti collocati in eccedenza dagli enti di area vasta potrà essere completato rapidamente e, verosimilmente, entro il 2016. Una conferma è data dalla disposizione che prevede il ritorno alle procedure ordinarie di assunzione una volta che sia stato completato l'assorbimento del personale eccedente. Il legislatore, a differenza di quanto sostenuto dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 19/2015, dice che questo processo deve essere esaminato a livello di singole Regioni. Una volta che il portale della Funzione pubblica avrà dato atto che nella Regione non vi sono dipendenti delle Province e delle Città metropolitane in sovrannumero le amministrazioni potranno dare corso alle assunzioni con procedure ordinarie, cioè utilizzando le graduatorie valide dell'ente, bandendo nuovi concorsi o convenzionandosi con altri enti per utilizzare le graduatorie di queste amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Pressing sugli obblighi previsti per le Regioni


di **Tiziano Grandelli**  
e **Mirco Zamberlan**

**N**uovo tentativo di spingere sull'acceleratore per risolvere il problema dei soprannumerari delle Province e delle Città metropolitane. La legge di Stabilità 2016 punta sulla nomina di un commissario per le Regioni inadempienti. Un secondo strumento previsto, la salvaguardia delle facoltà assunzionali destinate al personale in esubero, risulta alquanto superfluo. Per sbloccare la questione doveva essere le Regioni a prendere l'iniziativa e deliberare sul destino delle funzioni non fondamentali. Un primo tentativo per convincere le amministrazioni regionali a operare in tal senso era contenuto nel Dl 78/2015 che imponeva la scadenza del 31 ottobre 2015 con previsione di rimborso degli oneri sostenuti per tali funzioni dagli enti di area vasta in caso di omissione. Termine ribadito dal Dm del 14 settembre 2015, che disegnava il cronoprogramma per il riassorbimento dei soprannumerari, con scadenza del processo a fine marzo 2016.

## **La nuova scadenza del 30 gennaio**

Rilevato il fallimento delle disposizioni, la legge di Stabilità fissa un ulteriore termine: il 30 gennaio 2016. Qualora, entro la nuova scadenza, le Regioni non abbiano deliberato in materia di funzioni non fondamentali, queste ultime sono comunque loro assegnate. La norma dispone, altresì, la nomina di un commissario con il compito di concre-

tizzare i trasferimenti delle risorse umane, strumentali e finanziarie, conseguenti all'attribuzione delle funzioni. Relativamente alla riallocazione dei dipendenti, i primi a essere trasferiti saranno i lavoratori che hanno partecipato al bando di mobilità del ministero della Giustizia e si sono utilmente collocati nella graduatoria. Devono essere assegnati alle sedi prescelte entro il 31 gennaio 2016, a prescindere dall'assenso dell'ente di area vasta di appartenenza. Quindi, il commissario provvederà all'assegnazione del personale in esubero delle Province e delle Città metropolitane, nel rispetto delle facoltà assunzionali della Regione stessa. Nel caso in cui tale bacino a disposizione non risulti sufficiente, lo stesso commissario è autorizzato a ricorrere alle facoltà assunzionali dei Comuni appartenenti alla Provincia interessata. I criteri che verranno utilizzati sono i medesimi previsti dal Dm del 14 settembre scorso. Il tutto deve, comunque, concludersi entro il 30 giugno 2016. È evidente, quindi, che il percorso disegnato nel Dm citato salta e, di conseguenza, la conclusione della procedura di riassorbimento degli esuberi è rinviata a data da destinarsi. Seppur vero che l'assegnazione ex lege delle funzioni non fondamentali alle Regioni non risulta definitiva, potendo le amministrazioni regionali adottare il relativo atto di riordino anche dopo il gennaio 2016, risulta evidente che, con il passare del




tempo, il lavoro del commissario, e quindi il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, volgerà verso il termine e un ripensamento sull'esercizio delle funzioni in questione comporterebbe, in sostanza, il ritrasferimento delle risorse all'ente di partenza. Nel caso in cui la Regione abbia deliberato in materia di funzioni non fondamentali, ma il processo non sia concluso, il commissario darà attuazione alla legge regionale, in accordo con il presidente della Regione. Qualora, nella legge, si preveda che la funzione di polizia amministrativa locale sia riassegnata all'ente di area vasta, quest'ultimo è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica per potersi riappropriare dei vigili provinciali.

### **Salvaguardia del budget assunzionale**

L'altro strumento adottato per incentivare la ricollocazione degli esuberanti è rappresentato dalla salvaguardia del budget assunzionale da destinare a tale processo. Il Dl 90/2014, all'articolo 3, fissava, per il 2016, le facoltà assunzionali, generalmente, nel

60% della spesa relativa alle cessazioni di personale di ruolo avvenute nell'anno precedente per lo Stato e nell'80% della medesima spesa per Regioni ed enti locali. La legge di stabilità procede alla riduzione di queste percentuali e le fissa, per tutti, nel 25 per cento. Limitatamente alle Regioni e agli enti locali, precisa, però, che la nuova misura non opera ai fini della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, per la quale rimangono in vigore ancora le quantità già fissate nel Dl 90/2014. Quest'ultimo inciso risulta del tutto superfluo se messo in relazione al contenuto dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, in cui si disponeva che le Regioni e gli enti locali destinano al riassorbimento dei provinciali non solo le facoltà assunzionali, ma anche il complemento al 100% delle stesse. In sostanza, quindi, sempre al 100% della spesa per le cessazioni dell'anno precedente si deve arrivare quale budget da destinare al riassorbimento degli esuberanti degli enti di area vasta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





---

9

**GLI ENTI  
TERRITORIALI**

# Addio al patto di stabilità, arriva il pareggio di bilancio

di **Anna Guiducci**  
e **Patrizia Ruffini**

**D**opo 17 anni di vigenza, dallo scorso 1° gennaio il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni.

## **Un saldo non negativo**

Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esi-

gibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ai fini del calcolo del saldo del pareggio le esclusioni sono limitate ai contributi ricevuti a valere sul fondo Imu-Tasi di 390 milioni (comma 20) e alle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (480 milioni di euro, comma 713).

Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto sarà allegato al bilancio di previsione mediante delibera di variazione approvata dal Consiglio entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il cui contenuto sarà definito da Arconet.

Con decreto del Mef saranno definite le

**Nuovo vincolo  
per tutti, compresi  
i Comuni con meno  
di mille abitanti**

modalità di monitoraggio e di certificazione finale. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purchè sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con meno di mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione dopo il 2011. Gli enti locali dovranno inviare le richieste all'Anci, all'Upi, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre; le Regioni e le Province autonome definiranno i saldi obiettivo rideterminati entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre.

Le "code" dei vecchi patti entreranno a far parte del prospetto del pareggio degli anni 2016-2018, con effetti di riduzione o di aumento del saldo (in caso di spazi ricevuti o ceduti nei due anni precedenti). Per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite l'aiuto regionale gli enti locali potranno contare sullo scambio a livello nazionale: per cui gli enti che prevedono di conseguire un differenziale negativo (o positivo) rispetto al saldo "zero" fra entrate e spese finali, avranno la possibilità di richiedere (o cedere), gli spazi necessari (o eccedenti) per impegni di spesa in conto capitale. I dati andranno comunicati alla Ragioneria generale dello stato entro il termine perentorio del 15 giugno; dopo di chè la Rgs, entro il 10 luglio, aggiornerà gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari per l'anno in corso e per il biennio successivo. L'acquisizione (o cessione) di spazi finanziari comporta il peggioramento (o miglioramento) dell'obiettivo dei due anni successivi

per il 50% di quanto ricevuto (o ceduto).

### **Il sistema sanzionatorio**

In caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio si rilevano alcune modifiche rispetto al sistema sanzionatorio vigente per il patto di stabilità: l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'anno precedente (e non del triennio precedente); la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori è operata in riferimento agli importi per indennità di funzione e gettoni di presenza al 30 giugno 2014 anziché al 30 giugno 2010; scatta il blocco totale delle assunzioni del personale e il taglio dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori (queste ultime si applicano anche nel caso in cui la certificazione finale, pur attestando il conseguimento del saldo, risulta trasmessa dal commissario ad acta entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto). Inoltre in caso di elusioni, la sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (oltre a quella che riguarda gli amministratori, pari fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione) riguarda il responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (non più quindi solo il responsabile del servizio economico-finanziario). Le fattispecie elusive dal 1° gennaio 2016 saranno accertate rispetto alla corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per i Comuni sotto i mille abitanti, non soggetti al patto di stabilità, infine, il comma 762 ha risolto il coordinamento con le norme in materia di personale, confermando che restano ferme le norme riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità (riferimento al 2008 come tetto di spesa e 100% turn over).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'IMPIEGO DELLE RISORSE

# Nelle spese correnti il 100% dei proventi da concessioni edilizie e sanzioni

di **Daniela Ghiandoni**  
e **Elena Masini**

■ Semaforo verde nel 2016 e 2017 all'utilizzo integrale dei proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni (escluse quelle connesse agli abusi) per gli equilibri di parte corrente. A differenza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 della legge n. 244/2007, grazie al quale fino a tutto il 2015 i Comuni potevano impiegare il 50% di questi proventi per finanziare spese correnti e il 25% per spese di manutenzione del patrimonio, il comma 737 della legge 208/2015 eleva la quota destinabile alla parte corrente del bilancio al 100%, limitandone, però, l'impiego alle sole spese di manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale, oltre che alle spese di progettazione delle opere pubbliche. Una soluzione dettata dall'esigenza di alleviare le difficoltà che gli enti incontreranno nel quadrare i nuovi bilanci.

### Una serie di criticità

La scelta, tuttavia, deve fare i conti con una serie di criticità che possono alterare gli equilibri finanziari fortemente perseguiti dall'armonizzazione. Innanzitutto perché entrate "straordinarie" non ricorrenti e non storicizzabili vanno a finanziare spese correnti certe e ripetitive, quali le manutenzioni del patrimonio, spesso già

contrattualizzate. Inoltre perché tale facoltà contrasta palesemente con gli obblighi imposti dalla legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio (e codificati anche nel novellato articolo 162, comma 6, del Tuel) che impone di finanziare con le sole entrate correnti le spese correnti e quelle per rimborso di prestiti. Con il rischio, senza un adeguato intervento legislativo, che venga compromessa non solamente la tenuta dei bilanci, ma la loro stessa legittimità sostanziale.

### Anticipazione di tesoreria

Anche per il 2016 gli enti in crisi di liquidità potranno beneficiare dell'anticipazione di tesoreria ai 5/12 delle entrate correnti. La legge di stabilità infatti (comma 738) proroga di un altro anno l'articolo 2, comma 3-bis, del Dl 4/2014 (legge n. 50/2014). Nata come misura per favorire il rispetto dei tempi di pagamento sanciti dal Dlgs 231/2002, la norma sta perdendo il carattere "emergenziale" da cui la deroga era inizialmente scaturita per assumere sempre più i connotati di una norma di sistema, rivelatrice di una situazione di deficitarietà non momentanea. Grazie soprattutto alle anticipazioni di liquidità della Cassa depositi e prestiti, il pagamento dei debiti pregressi da parte degli enti locali può considerarsi pressoché concluso. Tuttavia in molti casi permangono inalterate le condizioni di "cronica" debolezza della cassa che rendono necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria, ben oltre i limiti ordinari previsti dal testo unico (3/12). L'armonizzazione contabile ha sì introdotto misure specifiche volte a superare il deficit di liquidità (revisione dei residui, accantonamento al Fcde, equilibrio di esigibilità) ma i tempi necessari a restituire un equilibrio duraturo sono lunghi, stante anche il respiro trentennale concesso per ripianare il disavanzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

# Programmazione biennale d'obbligo per forniture superiori al milione

di **Alberto Barbiero**

■ Le amministrazioni pubbliche devono razionalizzare i processi di spesa per gli acquisti di beni e servizi, mediante la programmazione biennale e facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip e dagli altri soggetti aggregatori. La legge di Stabilità 2016 introduce (comma 505) questo obbligo per forniture e servizi di valore unitario superiore a un milione di euro (rimane la facoltà di utilizzare la programmazione biennale per valori inferiori), prevedendo che i dati siano pubblicati e trasmessi al tavolo dei soggetti aggregatori, per consentire lo sviluppo di macro-processi di acquisto su base regionale, nonché stabilendo criteri molto rigorosi per acquisti al di fuori della programmazione.

## Il mercato elettronico

La legge n. 208/2015 innova anche (comma 502) le previsioni relative al mercato elettronico, stabilendo che l'obbligo per l'utilizzo del Mepa (o di altri mercati elettronici o di piattaforme telematiche) per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria parte dalla micro-soglia di mille euro, lasciando libere le amministrazioni di utilizzare altre

procedure (cottimo fiduciario, spese economali eccetera) al di sotto di questo valore. Per facilitare gli enti di minori dimensioni, la Stabilità 2016 consente (comma 501) anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti di poter acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture mediante l'affidamento diretto entro il valore di 40 mila euro, ma solo quando non sia possibile soddisfare il fabbisogno (soprattutto per beni e servizi) mediante gli obblighi di utilizzo del mercato elettronico o gli obblighi di adesione alle convenzioni stipulate da Consip e dagli altri soggetti aggregatori.

## Il quadro delle deroghe

Proprio in ordine all'utilizzo obbligatorio delle convenzioni per l'acquisto di alcune categorie merceologiche di forniture e di prestazioni standardizzate, la legge n. 208/2016 ridefinisce (comma 494) le deroghe concesse alle amministrazioni tenute, stabilite dall'articolo 1, comma 7 del decreto spending-review (DL 95/2012), prevedendo che gli enti possano acquisire autonomamente tali servizi e beni mediante procedure a evidenza pubblica, strumenti elettronici o facendo ricorso a centrali di committenza, a condizione che il corrispettivo messo a gara sia inferiore del 10% per la telefonia e del 3% per carburanti, energia e gas. L'acquisto "in autonomia" della singola amministrazione deve comunque essere autorizzato dall'organo di governo e deve essere comunicato alla Corte dei conti (comma 510). Il quadro normativo (comma 499) rafforza anche il ruolo dei soggetti aggregatori regionali. Nel quadro di riassetto dei processi di spesa, la legge proroga (comma 636) al 31 dicembre 2016 il divieto per le amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing per il loro utilizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**BENI E SERVIZI INFORMATICI**

# Le acquisizioni dovranno passare per Consip o altri aggregatori

di **Alberto Barbiero**

■ Le amministrazioni pubbliche devono acquisire i **beni** e i **servizi informatici** di cui hanno bisogno attraverso Consip o mediante i soggetti aggregatori. La legge di Stabilità 2016 definisce un'ampia serie di disposizioni finalizzate alla razionalizzazione dei processi di acquisto per le forniture e per l'ampio spettro di tipologie di prestazioni di servizi informatici. L'obbligo di ricorso ai **soggetti aggregatori** (comma 512) ha come presupposto un piano triennale per l'informatica predisposto dall'Agid e approvato con decreto, contenente per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni (ad esempio Comuni, Camere di commercio, Asl eccetera) l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e per la gestione corrente.

**Ruolo dei soggetti aggregatori**

Consip o i soggetti aggregatori, sulla base di un confronto con l'Agid, programmano (comma 514) gli acquisti di beni e servizi informatici (compresi i servizi di connettività) in rapporto alla domanda aggregata per il contesto di riferimento (nazionale, regionale o infraregionale) derivante dal piano. Ai

soggetti aggregatori regionali (al pari di Consip) spetta, invece, l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni. Proprio a fronte della rilevanza dei processi gestiti, gli organismi che svolgono il ruolo di centrali di committenza regionali hanno possibilità di assumere personale specializzato in deroga ai limiti alle assunzioni previsti dalla normativa per le pubbliche amministrazioni.

**Obiettivo risparmio**

Il quadro normativo di razionalizzazione degli acquisti aventi ad oggetto beni e servizi informatici ha come obiettivo (comma 515) un risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale. I risparmi derivanti dall'attuazione delle norme di razionalizzazione sono utilizzati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica. Le amministrazioni possono procedere (comma 516) ad acquisti autonomi al di fuori del sistema di razionalizzazione che fa capo ad Agid e ai soggetti aggregatori esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o non risulti idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, oppure in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Tali acquisti devono comunque essere comunicati all'Anac e all'Agid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

# Le funzioni non fondamentali saranno coperte dalle Regioni

di **Rocco Conte**

■ Dall'8 aprile 2014, data di entrata in vigore della legge 56/14, sono passati 640 giorni. Il 2016 sarà ancora un anno di transizione. A tal fine la legge di Stabilità 2016 detta una serie di misure mirate al mantenimento dei servizi essenziali che discendono dalle sole funzioni fondamentali. Le funzioni non fondamentali dovranno, invece, essere integralmente coperte dalle Regioni.

### Norme ordinamentali e finanziarie

Si potrà predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016 e per garantire gli equilibri sarà possibile applicare l'avanzo libero e destinato. Nel caso di esercizio provvisorio si farà riferimento al bilancio 2015 e non al 2016 seppure riclassificato secondo lo schema armonizzato. Sarà innovata la procedura per l'approvazione dei fabbisogni standard che potranno essere adottati anche separatamente per ciascun Comune e Provincia. Si potranno rimodulare in 30 anni sia il piano di riequilibrio, sia la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dal fondo di rotazione. Entro il 28 febbraio 2016 sarà ripartito un fondo di 245 milioni per le Province e uno di 250 milioni per le Città metropolitane per strade e scuole. Per garantire l'equilibrio di parte corrente, sarà

possibile svincolare e applicare al bilancio di previsione 2016 (previa intesa con le Regioni e dopo il rendiconto 2015) i trasferimenti attribuiti e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015. Anche in esercizio provvisorio, si potrà rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui. I relativi oneri si potranno finanziare anche con gli eventuali risparmi derivanti dalla stessa rinegoziazione. L'Anas potrà stipulare accordi con Regioni ed enti locali finalizzati a interventi di manutenzione della rete ex Anas per l'importo massimo di 100 milioni.

### Norme sul personale

Per favorire la ricollocazione del personale provinciale presso Regioni e Comuni è prevista la disapplicazione a questi enti del divieto di procedere ad assunzioni di personale, nei casi di mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, ovvero di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nonché dei termini perentori previsti per l'invio della certificazione del patto di stabilità. È previsto un fondo di 60 milioni finalizzato alla corresponsione degli stipendi al personale interessato al riordino. Il fondo si divide in due parti: la prima parte, da ripartire entro il 28 febbraio 2016, è di 40 milioni ed è destinato alle Province che non riusciranno a garantire l'equilibrio di parte corrente; la seconda parte di 20 milioni finanzia gli stipendi del personale soprannumerario e sarà ripartita in proporzione alle unità di personale in soprannumero e non ancora ricollocato. Infine, qualora le leggi regionali prevedano che le funzioni di polizia provinciale restino presso le Città metropolitane e le Province, occorrerà che la copertura dei relativi oneri sia a carico delle Regioni e che la dotazione organica di questi enti, inizialmente ridotta di almeno il 50% e 30%, sia rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale della polizia ricollocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA SANATORIA DEI BILANCI

# Riaccertamento e pre-dissesto in par condicio sul riequilibrio

di **Daniela Ghiandoni**  
e **Elena Masini**

■ La legge di Stabilità 2016, all'articolo 1, comma 714, fornisce una soluzione al disallineamento temporale tra la possibilità concessa agli enti locali di ripianare fino a 30 anni l'eventuale **extradeficit** emerso in sede di riaccertamento straordinario e quella decennale consentita invece agli enti in **pre-dissesto** che, nel corso del 2013 e 2014, avevano presentato il piano di riequilibrio o ne avevano ricevuto l'approvazione. Il legislatore colma dunque una disparità di trattamento già palesata con il Dl 78/2015, che all'articolo 2, comma 5, aveva allungato a 30 anni i tempi per il ripiano del disavanzo per i soli enti sperimentatori e che avrebbe finito per penalizzare proprio gli enti che, più di altri, si sono adoperati in questi anni per sanare il proprio bilancio.

## La pronuncia della Corte dei conti

La Sezione autonomie della Corte dei conti, peraltro, con delibera n. 4/2015, aveva sottolineato che l'eventuale emersione di un extradeficit avrebbe comportato una rivisitazione delle risorse poste a copertura del piano di riequilibrio decennale, in quanto si sarebbe reso necessario individuare ulteriori economie di spesa o incrementi di entrata da poter utilizzare per

finanziare il disavanzo aggiuntivo rispetto a quello già programmato. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è una facoltà a cui le amministrazioni in conclamate situazioni di squilibrio strutturale del bilancio possono ricorrere per accedere ad alcune prerogative economico-procedurali, per esempio l'allungamento dei tempi ordinari di ripiano del disavanzo.

## Sei mesi di tempo

Grazie a questo intervento i consigli comunali avranno ora sei mesi di tempo per riformulare i piani già approvati e, nel rimodularli, fermo restando la loro durata decennale, potranno: ripianare il disavanzo utilizzando le quote destinate o vincolate dall'ente del risultato di amministrazione ovvero i proventi delle alienazioni del patrimonio disponibile; porre a carico del bilancio il disavanzo residuo in 30 anni e non più in dieci anni; restituire l'anticipazione ricevuta a carico del Fondo in 30 anni e non in dieci. Inoltre tutti gli enti in predissesto potranno contare sull'utilizzo dei benefici di rinegoziazione mutui e dell'eventuale riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Se la possibilità di allungare a 30 anni i tempi del piano di riequilibrio fosse stata prevista a regime per tutti gli enti, l'istituto del predissesto godrebbe di un maggiore appeal. Positivo è il tentativo di definitiva copertura dei deficit provenienti dal passato, con misure straordinarie che non si intendono mettere a sistema. Se è vero tuttavia che la cronica ed irrimediabile carenza di liquidità non può più esser colmata da norme di emergenza, è altrettanto vero che non è possibile attribuire solo al Fondo crediti dubbia esigibilità la funzione di rimediare alla problematica dell'inesigibilità dei crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## REGIONI E SANITÀ

# Dote da 111 miliardi per la salute

## Alle Regioni fondi anti-dissesto

di **Roberto Turno**

■ La scommessa di potercela fare quest'anno con 111 miliardi e di non dover azionare ancora maxi ticket e maxi addizionali. La tenuta della spesa farmaceutica in ospedale e il mistero del reale impatto dei medicinali innovativi. Il peso dei contratti e della stessa contrattazione decentrata. L'ingresso di 6mila tra medici e infermieri neo assunti o stabilizzati. Il rebus dell'effetto dei nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza) così come dell'annunciato Piano nazionale vaccini.

### Sette incognite

Saranno, almeno, queste sette incognite a gravare sui bilanci di Asl e ospedali nel nuovo anno. E che costituiscono le prime e decisive sfide per le Regioni e i loro bilanci: la sanità, che vale in media quasi l'80% dei conti locali, resta infatti la partita delle partite per i governatori. Una vera e propria mina vagante. A partire dalle Regioni sotto piano di rientro dai disavanzi sanitari, cinque delle quali (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria) anche commissariate. Ma anche la legge di Stabilità 2016 ha riservato capitoli importanti alla spesa sanitaria, uno degli snodi decisivi per i conti pubblici. Non mancando di cercare di

mettere in campo anche la possibilità di azionare leve e meccanismi gestionali sia per risparmiare sia per mettere al riparo i bilanci da cattive amministrazioni. In questa direzione vogliono andare i piani, al massimo triennali, di rientro dai deficit per gli ospedali, con tanto di verifica dei livelli e della qualità dei servizi e di annessa rimozione dei manager inadempienti.

A dare una spinta a trasparenza e "buona spesa", intendono contribuire gli acquisti di beni e servizi tramite centrali uniche regionali di committenza di riferimento, con procedure che, se aggirate, comporteranno illecito disciplinare e saranno causa di danno erariale. Intanto, si parte con una dote di 111 miliardi: 2 in meno di quanto previsto, ma 1,3 in più del 2015. Sebbene i nuovi Lea comportino una spesa vincolata nel Fondo sanitario per 800 milioni e il nodo del costo dei contratti sia ancora interamente da sciogliere. Aspettando magari che il «Patto per la salute» decolli, anche mettendo in campo le prime misure risparmiatrici della sanità digitale, e che dal Parlamento arrivino la legge sulla responsabilità degli operatori sanitari contro la medicina difensiva, che la manovra 2016 intanto anticipa con la funzione del risk management in tutte le strutture.

### Il fondo anti-dissesto

La legge di Stabilità prevede poi un fondo da 1,9 miliardi con finalità abbatti-debito per permettere ai governatori di tagliare il proprio stock di indebitamento. La fetta più grande, 332 milioni, è indirizzata alla Lombardia mentre al Lazio vanno 223 milioni. Nella gara degli assegni in arrivo dallo Stato, però, è fuori concorso la Sicilia, che vede arrivare 900 milioni (chiedeva 1,4 miliardi) in attesa di concordare con lo Stato la nuova ripartizione delle entrate fiscali in attuazione dello Statuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Comuni, meno spazio per l'autonomia fiscale

di **Pasquale Mirto**

**A**nche quest'anno la legge di Stabilità (legge 208/2015) reca numerose modifiche ai tributi comunali. Si tratta generalmente di interventi di favore per i contribuenti, ma che al contempo tolgono spazio di manovra alla fiscalità locale, limitando sempre di più l'autonomia fiscale di Comuni. Anzi, nel 2016, con il blocco agli aumenti, si può dire che il federalismo fiscale sia andato ormai in soffitta.

## Le esenzioni

La novità più importante per i contribuenti è l'esenzione Tasi per le abitazioni principali non di lusso, sia per il possessore sia per il detentore. Per le abitazioni principali dei detentori resta comunque dovuta la Tasi da parte del possessore, nella stessa misura stabilita nel 2015 e se il Comune non ha individuato la quota, si applica quella base del 90 per cento. Le abitazioni di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) rimangono soggette a Imu, con l'aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro e saranno soggette a Tasi, se prevista dal Comune. Sul fronte Imu l'intervento più rilevante è quello sui terreni agricoli. È stata ripristinata l'esenzione per i terreni montani prevista per l'Ici, dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del Dlgs n. 504/1992, ed è stata prevista la nuova esenzione per tutti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori professionali, indipendentemente dalla loro

ubicazione. Sono poi confermate le esenzioni per i terreni ubicati nelle isole minori e per quelli a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

## I comodati

Cambia nuovamente la disciplina per i comodati. Dal 2016 è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. La nuova lettera "oa" del terzo comma dell'articolo 13 del Dl n. 201/2011 prevede il riconoscimento della riduzione per gli immobili concessi in comodato registrato a parenti in linea retta (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il comodante/possessore risieda nello stesso Comune del comodatario e che posseda al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale. Non trattandosi più di assimilazione, l'aliquota applicabile è quella ordinaria. Con una modifica alla disciplina Tasi (comma 669 della legge n. 147/2013) si chiariscono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale: abitazioni dei residenti all'estero, delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, immobile dei militari ed infine, se previsto dal Comune, l'appartamento degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. A queste ipotesi la legge di Stabilità aggiunge quella delle abitazioni



delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.

### **Immobili e canone concordato**

Doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998. Dal 2016 l'Imu, determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune nel 2015, è dovuta nella misura del 75 per cento. Identica riduzione è prevista anche per la Tasi. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le imprese possono chiedere la revisione della rendita catastale dei capannoni al fine di scomputare il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Per le richieste avanzate entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita produce effetti fiscali per tutto il 2016. Per gli accertamenti successivi, invece, valgono le regole generali, ovvero la modifica della rendita avrà effetto ai fini Imu dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della messa in atti.


### **Mancati gettiti e compensazioni**

I mancati gettiti derivanti da queste disposizioni, da calcolarsi sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015, saranno compensati da un incremento del Fondo di solidarietà comunale per 3.767,45 euro, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli imbullonati. Si riduce, invece, a 390 milioni il fondo compensativo Imu-Tasi (625 milioni nel 2014, 472,5 milioni nel 2015), che sarà ripartito in proporzione alle somme attribuite con il Dm 6 novembre 2014 e non sarà computabile tra le entrate del nuovo saldo di competenza. Cambia, infine, la quota di accontamento del FSC da ripartire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. La quota del 20% utilizzata nel 2015 è incrementata al 30% nel 2016, al 40% del 2017 ed al 55% nel 2018. I criteri di calcolo della trattenuta e di assegnazione del fondo sono piuttosto complessi anche per il 2016 e nulla fa presagire il rispetto del termine che la legge indica al 31 marzo prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA







---

10

**LE  
BANCHE**

# La Stabilità gioca d'anticipo sulle regole per le banche

di **Giorgio Costa**

**U**na legge, la numero 114/15 del 9 luglio 2015, che fissa le regole per il risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, recependo la direttiva Brrd (Bank recovery and resolution directive). È da quell'articolo che nasce il bail-in, cioè la risoluzione "interna" alla banca della sua eventuale crisi, che ha avuto la straordinaria "sfortuna" di dover spiegare i suoi effetti in Italia entro il primo semestre di vita. Se è dovuta occupare anche la legge di Stabilità (rimandando a futuri decreti del Mef) con le regole per il salvataggio delle banche entrate in crisi alla fine del 2015 e soprattutto per la gestione della vera emergenza nazionale che sono diventati i cosiddetti "risparmiatori traditi". Dando luogo a norme che vanno lette in continuità. Anche se quelle destinate ad avere maggiore impatto sono quelle di fonte europea.

## Il regime modello-Brrd

La direttiva Brrd istituisce un regime armonizzato a livello comunitario per la gestione delle crisi delle banche, che comprende: a) misure per prevenire le crisi e di intervento "preventivo" e idonee ad affrontare con successo casi di banche in difficoltà; b) misure preparatorie affinché una eventuale risoluzione possa essere condotta rapidamente e con i minimi rischi per la stabilità finanziaria del Paese; c) strumenti di risoluzione comuni a tutti i Paesi membri per risolvere efficacemente le crisi in alternativa alla liquidazione

ed evitare impatti sull'intero settore; d) un Fondo nazionale di risoluzione. La finalità è evitare liquidazioni "disordinate" che abbiano il risultato di amplificare gli effetti e i costi della crisi, finora, di fatto, sempre sostenuti dagli Stati (ma in Italia anche dal sistema bancario) e ora addossati ai privati azionisti e anche obbligazionisti e semplici depositanti (oltre una certa soglia) della banca. Inoltre, è stata creata l'autorità di risoluzione (in Italia è Bankitalia) dotata di strumenti che consentano interventi precoci ed efficaci. L'impatto è rilevante perché se è vero che fino a prima del bail-in le banche non potevano essere assoggettate a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa, è anche vero che le reali tutele a favore dei creditori della banca erano rappresentate dalla decisione dello Stato in cui risiede la banca in crisi di salvare la banca stessa utilizzando soldi pubblici, cioè risorse messe a disposizione non dai creditori

Dall'«intervento-ponte»  
alle procedure  
di ispirazione  
comunitaria

dell'istituto ma da tutti i contribuenti, o dal sistema bancario medesimo. Con le nuove norme la legge nazionale disciplinerà la procedura di risoluzione, in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. La possibilità di attuare misure di sostegno pubblico risulterà fortemente limitata, in modo da ridurre il rischio che vengano usate risorse dei contribuenti per salvataggi di singole istituzioni bancarie (come ampiamente avvenuto in tutti i Paesi europei, anche quelli più "rigoristi" come la Germania, ad eccezione dell'Italia).

#### Quando si attiva il «bail-in»

Di fatto, il bail-in si attiva quando l'azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite. Questo strumento consente a Bankitalia di svalutare alcune categorie di crediti vantati da terzi nei confronti della banca, così come di convertire quei crediti in azioni per soddisfare esigenze di ricapitalizzazione. La direttiva, invece, esclude esplicitamente alcune categorie di crediti dal contributo alla risoluzione della crisi bancaria. Ad esempio, oltre ai depositi protetti (quelli fino a 100mila euro), sono escluse le passività garantite, le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente (ad esempio il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito), o i crediti da lavoro o dei fornitori. Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori ai 100mila euro delle imprese e quelli interbancari - o i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle Pmi superiori ai 100mila euro - contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite. Così come le autorità nazionali potranno disciplinare le regole e le priorità per i rimborsi di alcune categorie di obbligazionisti. Il coinvolgimento nel processo di risoluzione dei crediti non esclusi dalla direttiva è applicato alle varie categorie secondo un ordine preciso, che prevede prima l'azzeramento del capitale e delle riserve (con perdite per gli azionisti) e poi (se

servisse) la svalutazione o conversione degli strumenti aggiuntivi di capitale e delle altre categorie di debito subordinato. Successivamente la svalutazione (o la conversione) si applicherebbe ai crediti non subordinati e non garantiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Negli istituti di credito «sterilizzato» lo sconto Ires 2017

Gli enti creditizi e finanziari non potranno usufruire appieno degli effetti positivi derivanti dalla riduzione, dall'esercizio 2017, dell'aliquota Ires che passa dall'attuale 27,5 al 24% (comma 61). Viene infatti introdotta, con medesima decorrenza, un'addizionale Ires del 3,5% da applicare a questi soggetti.

L'addizionale è dovuta da ogni società anche se gli enti sono parte di un consolidato senza possibilità di trasferirla/compensarla nella fiscal unit che soggiace all'aliquota del 24 per cento. Per quanto concerne ricadute contabili, l'addizionale va considerata agli effetti del probability test cui sottoporre le Dta già iscritte in bilancio considerato che la riduzione dell'aliquota Ires al 24% di per sé sola considerata comporterebbe un parallelo adeguamento delle Dta anche con riguardo alle fattispecie convertibili in crediti verso l'Erario. Un altro intervento arriva dai commi 67 e 68 che abrogano, ai fini Ires e Irap, l'indeducibilità del 4% degli interessi passivi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**Renzo Parisotto**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## GLI INTERVENTI IN MANOVRA/1

# Nasce il Fondo di solidarietà Per i rimborsi servono i decreti

di **Ranieri Razzante**

■ La legge di Stabilità ha sancito un intervento massiccio sulle banche interessate dalla liquidazione e dal crack del risparmio. Innanzitutto ha istituito il «Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore degli investitori» che detenevano prestiti subordinati della Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti. Queste sono state trasformate, così come prevede l'articolo 1 del decreto legge n. 183 del 22 novembre scorso, denominandole tutte con la vecchia ragione sociale (nella quale è stato aggiunto, per distinguerne la portata e le caratteristiche essenziali, il termine "Nuova").

## Una strada per il risanamento

Come "enti-ponte", esse hanno traghettato le vecchie società verso un futuro di risanamento, così come a sua volta prevede l'articolo 42 del decreto legislativo 180 del 16 novembre 2015, il quale ha recepito proprio la direttiva europea n. 59 del 15 maggio 2014. Le loro azioni sono interamente nelle mani del Fondo. La Banca d'Italia ha poi nominato gli advisor che gestiranno la procedura di vendita di queste banche, nel minor tempo

possibile e sotto la supervisione della stessa autorità, attraverso l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, presente nella stessa Banca e che gestisce a sua volta il Fondo di risoluzione delle crisi. Meccanismi previsti a livello europeo già prima dell'avvenimento che ha interessato il nostro Paese. Il processo di vendita, per esplicita dichiarazione dell'Autorità di vigilanza sul sistema bancario, sarà improntato alla massima efficienza e redditività, ma soprattutto alla imparzialità nei confronti delle diverse specificità e radicamenti territoriali degli istituti interessati. Per rendere più agevole la cessione sul mercato, le attività delle banche sono state ristrutturare con una robusta ricapitalizzazione e i crediti in sofferenza sono stati trasferiti ad una apposita bad bank (la Rev Spa), anche essa capitalizzata dal Fondo di risoluzione. La Rev introiterà il ricavato delle vendite, del quale non è però ancora chiara la destinazione. Attualmente le banche sono gestite da appositi Consigli di amministrazione e proseguono la loro attività commerciale ed operativa.

## Obbligazioni e risparmiatori

I risparmiatori che, alla data del 23 novembre 2015, risultino possessori di obbligazioni subordinate emesse da una delle quattro banche interessate dalla procedura saranno i primi ad essere ammessi ai rimborsi. Essi devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli ovvero coltivatori diretti. I rimborsi decolleranno però solo dalla data fissata con decreti del Ministro dell'Economia, di concerto con quello della Giustizia, che sono in via di predisposizione. Questi provvedimenti stabiliranno le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle relative domande, i criteri con i quali misurare i capitali da restituire e di ammissione alla procedura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## GLI INTERVENTI IN MANOVRA/2

# Un percorso arbitrale per decidere le restituzioni

di **Ranieri Razzante**

■ La legge di Stabilità si occupa, dal comma 855 all'861, della delicatissima questione delle "banche fallite". In particolare, essa insiste sulla cosiddetta "procedura arbitrale" che andrà a governare il processo di gestione di questa complessa vicenda. Ciò risponde peraltro a una direttiva europea, la n. 59 del 15 maggio 2014, che introduce negli ordinamenti dei singoli Stati un nuovo quadro di regole per il risanamento degli enti creditizi e finanziari in crisi. Essa è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 180 del 16 novembre del 2015, quasi fosse venuta al momento giusto a regolare una fattispecie tipica prevista nel provvedimento sovranazionale.

## Un decreto giunto al momento giusto

In questo decreto si fissano i criteri e le misure di risoluzione e composizione delle crisi bancarie, fino ad arrivare all'eventuale liquidazione degli enti stessi, la creazione di enti-ponte (come avvenuto in Italia), le controversie giudiziali nascenti dai fallimenti. Le procedure di risoluzione sono individuate dalla Banca d'Italia, sentite le autorità europee. In esse

è contemplato l'arbitrato, a valle, cioè riservato ai risparmiatori, come mezzo di conservazione dei crediti che essi vantano nei confronti degli enti liquidati. Il comma 858 della legge di Stabilità fissa le regole minime del percorso arbitrale, quello preferibile oggi secondo il Governo italiano (e la cui gestione è già stata affidata all'Anac). Una volta costituiti i collegi arbitrali, essi non potranno deliberare che sulla base dell'accertamento delle responsabilità dei collocatori per violazioni degli obblighi del Testo unico della finanza relativi all'informazione, diligenza, trasparenza e correttezza. Questo significa che si deve far capire ai soggetti che attendono il risarcimento che non sarà automatico per la sola presentazione delle domande.

## Una procedura snella

La preferenza per l'arbitrato è data dal fatto che esso permette di gestire con maggior snellezza – rispetto ai giudizi in Tribunale, che restano tuttavia impregiudicati per chi volesse instaurarli – l'accertamento e la erogazione delle somme dovute, per quanto sarà possibile. Si tenga conto che a oggi il collegio arbitrale non è ancora stato nominato, e che questa nomina spetterà al Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, come prevede il successivo comma 859 della legge di Stabilità. Gli arbitri dovranno essere scelti tra figure di comprovata esperienza e professionalità, indipendenza e imparzialità, onorabilità. Dovranno essere fissati, nella stessa sede, anche i criteri di funzionamento di questi collegi, le modalità di finanziamento dei medesimi e di supporto da parte delle pubbliche autorità, o anche di camere arbitrali già esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## GLI INTERVENTI IN MANOVRA/3

# Imposte anticipate trasformate in crediti dall'avvio della risoluzione

di **Renzo Parisotto**

■ I commi da 850 a 854 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 dettano disposizioni di carattere fiscale per gli enti creditizi soggetti a risoluzione. Quest'ultima (articolo 1, comma 1, lett. f) consiste nell'attivazione delle procedure previste dal decreto legislativo 180/2015. Il Capo V del decreto dispone in merito all'ente (Banca d'Italia) preposto a dare avvio alle procedure di risoluzione e agli aspetti legali e gestionali mentre il Capo IV disciplina le risoluzioni e il cosiddetto bail in.

## La trasformazione

Viene così stabilito che dal 16 novembre 2015 – data di pubblicazione del decreto legislativo 180/2015, da coordinare con il decreto legge 183/2015 non convertito – la trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate (Dta) riferibili a svalutazioni crediti verso clientela e a riallineamenti di attività immateriali (avviamenti) decorre dalla data di avvio della risoluzione. Base di commisurazione sarà la situazione contabile dalla quale prende riferimento il provvedimento disciplinato dal decreto legislativo (Nota Banca d'Italia del 22 novembre 2015). Il decreto legge 225/2010 e le successive modifiche avevano previsto la

trasformabilità in crediti delle Dta, data la loro rilevante presenza nei bilanci bancari, per evitare i pesanti impatti ai fini dei ratios patrimoniali che si sarebbero verificati con l'applicazione delle nuove disposizioni di Basilea III. La disposizione fu estesa, introducendo il comma 56 ter all'articolo 2 del Dl 225/2010 attraverso il Dl 201/2011, anche alle banche in amministrazione straordinaria – per esempio le quattro banche italiane ora oggetto di risoluzione – laddove la tempistica di trasformazione viene ordinariamente rinviata al termine di questa amministrazione (circolare agenzia delle Entrate n. 37/E/2012). Nel caso in esame si dispone, quale logica conseguenza dell'avvenuta trasformazione in crediti verso l'Erario, che l'ente subentrante non potrà dedurre già dall'esercizio in corso all'avvio della procedura di risoluzione gli imponibili ai quali erano collegate le Dta trasformate per evitarne una doppia deduzione.

## Il rapporto con l'Ires

L'1 comma 851 dispone poi che la deducibilità integrale ai fini Ires nell'esercizio di perdite e svalutazioni crediti verso la clientela, introdotta dal Dl 83/2015, si applichi non dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 ma dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Questo per ricondurre nella nuova deducibilità anche enti creditizi che avessero chiuso/interrotto la propria attività per eventi riconducibili al decreto legislativo 180 prima del 31 dicembre 2015 ovvero, più in generale, con esercizi non coincidenti con l'anno solare o superiori. Infine il comma 853 prevede che non siano fiscalmente rilevanti i versamenti fatti all'ente ponte (banche costituite per acquisire, detenere e vendere le azioni emesse da enti sottoposti a risoluzione) in deroga agli ordinari criteri dell'articolo 88 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA DISCIPLINA SULLE CRISI/1**

# Dal 1° gennaio nuove procedure per i problemi di liquidità

di **Ranieri Razzante**

■ Dal 1° gennaio scorso è operativo il meccanismo unico di risoluzione (Srm) gestito dalle Autorità di risoluzione locali (la Banca d'Italia) e da un'Autorità accentrata, il Comitato unico di risoluzione (Srb, single resolution board), cui partecipano rappresentanti locali e alcuni membri permanenti. Questa procedura trova applicazione laddove la banca si trovi a rischio default a causa di perdite che hanno ridotto in maniera significativa il suo capitale e questo rischio non può essere superato mediante misure alternative di natura privat. Inoltre, la sottoposizione della banca a liquidazione ordinaria non permetterebbe comunque di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali.

**Gli strumenti**

Sono molteplici gli strumenti per dare il via alla risoluzione. Innanzitutto, si può cedere una parte dell'attività della banca ad un acquirente privato. In alternativa si possono trasferire attività e passività temporaneamente ad una bridge bank (proprio come adottato nel caso italiano) per proseguire le funzioni in vista della successiva vendita sul mercato, oppure dare le attività deteriorate ad una bad bank per

la liquidazione. Infine, si potrà applicare "l'auto salvataggio", oggi più conosciuto come bail in, che consiste nello svalutare azioni o crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (ovvero capitalizzare una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali). Per le banche qualificate come "significative" nell'area euro e per i gruppi transfrontalieri, sarà il Comitato unico di risoluzione a individuare – ex ante, attraverso piani ad hoc – le modalità con le quali la crisi può essere affrontata e a decidere, ove la crisi si manifesti, come gestirla in concreto adottando un programma di risoluzione.

**L'attuazione del programma**

Sarà poi compito delle Autorità di risoluzione nazionale, nel nostro caso Banca d'Italia, quello di dare attuazione al programma, esercitando i poteri che la normativa europea e le norme nazionali di recepimento le attribuiscono. Il programma dovrà inoltre essere sottoposto alla Commissione Europea e, in alcuni casi, anche al Consiglio. Quest'ultimo può essere chiamato a obiettare, su proposta della Commissione, in merito alla sussistenza del requisito del public interest o ad approvare modifiche del valore dell'intervento del fondo di risoluzione. Laddove si confermi l'insussistenza del public interest, il meccanismo di risoluzione termina e l'ente viene liquidato secondo la procedura ordinaria; se invece gli organi europei approvano le proposte di modifica del valore dell'intervento del Fondo, dovrà corrispondentemente essere modificato il programma di risoluzione. Questa ripartizione di compiti riguarderà anche le banche minori, però solo nell'ipotesi in cui per la gestione della loro crisi sia necessario l'intervento del Fondo di risoluzione unico. Negli altri casi, le autorità di risoluzione nazionali conserveranno la responsabilità di pianificare e gestire le crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA DISCIPLINA SULLE CRISI/2

# Con il «bail-in» sotto la lente obbligazionisti e azionisti

di **Ranieri Razzante**

■ Chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sosterrà prima degli altri eventuali perdite. Solo dopo che siano state esaurite le risorse della categoria più rischiosa, si passerà a quella successiva: è la logica del bail-in.

## Nel mirino del bail-in

Ad essere aggrediti saranno, in primo luogo, azioni e altri strumenti finanziari di capitale. Pertanto, gli azionisti potranno vedere ridurre o azzerare il valore delle loro azioni. A subire poi perdite saranno alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni (per ricapitalizzare la banca) – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Dunque, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto il proprio credito. Solo laddove si sarà azzerato il loro valore e questo non sarà sufficiente, si passerà ai titoli subordinati senza garanzia. Tra queste le cosiddette obbligazioni junior, divenute note in seguito al crac delle quattro banche.

Si passa ai crediti non garantiti, come ad esempio le obbligazioni bancarie che, pur non essendo né subordinate né strutturate, non sono però garantite; tra queste, ad esempio, le

obbligazioni senior insicure. Infine, entreranno in gioco i conti correnti superiori ai 100mila euro appartenenti a persone fisiche e alle piccole e medie imprese (ma solo per la parte eccedente i 100mila euro); infatti, fino a questa soglia i depositi sono garantiti dal Fondo di garanzia omonimo. La somma coperta da aggressioni patrimoniali sale a 200mila euro se il conto è cointestato, in quanto la garanzia non riguarda il conto in sé, ma è fissata per ogni singolo depositante. Dunque, l'ordine di priorità per il bail in è: azionisti; detentori di altri titoli di capitale; gli altri creditori subordinati; creditori chirografari; le persone fisiche e le Pmi titolari di depositi per l'importo eccedente i 100mila; il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail in al posto dei depositanti protetti.

## Gli esclusi

Sono invece completamente esclusi dall'ambito di applicazione del bail in e, quindi, non possono essere né svalutati né convertiti in capitale: i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100mila euro; le passività garantite, inclusi i covered bond e altri strumenti garantiti; le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Questo meccanismo di risoluzione trova applicazione anche per gli strumenti già emessi e attualmente in possesso degli investitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Informazione, antidoto ai rischi di investimento

di **Ranieri Razzante**

I fatti relativi alle quattro banche italiane in default dimostrano una volta di più che il risparmio, inteso come accumulo di ricchezza, non conosce blindature a tenuta stagna contro diminuzioni di valore o perdite di capitale, anche totali.

L'antidoto migliore al contenimento del rischio rimane l'informazione: troppo spesso non viene data da chi vende, ma altrettanto spesso mal richiesta da chi compra. Sui mercati finanziari gli investimenti di qualsiasi natura, anche quelli noti come "sicuri", contengono in sé elementi di rischiosità, che possono derivare da varie fonti: l'emittente, il collocatore, il mercato di riferimento, la solidità patrimoniale di chi emette, l'attività svolta dall'emittente, il paese di emissione, il mercato di destinazione, il mercato di quotazione, l'assenza di quotazione, la situazione politica ed economica del Paese ove risiede l'emittente, le informazioni disponibili, per citare solo i più importanti. Rischi politici e di mercato sono sempre dietro l'angolo; rischi di fallimenti, di congiunture negative, di frodi, di coinvolgimenti in fatti penalmente rilevanti, di scandali finanziari di società anche collegate o partecipate eccetera. E ciò non viene evitato se i titoli a rischio sono inseriti in "pacchetti" (i classici fondi o gestioni patrimoniali) nei quali costituiscono una parte associata ad investimenti più marcatamente sicuri agli occhi del risparmiatore, oppure vengono genericamente indicati dietro assicurazione verbale del sogget-

to collocatore. Se non si conosce il mercato non bisogna investirci. Ciò anche se ci si serve di un intermediario.

## **Il ruolo degli intermediari finanziari**

Si presume come essenziale la funzione bancaria e degli intermediari finanziari. Senza di essi, anche per legge, il collocamento di strumenti e prodotti finanziari non potrebbe avvenire. Ma il cliente si deve poter fidare. L'asimmetria informativa, cioè la diversità di patrimonio di notizie di cui possono disporre la banca e, altrettanto, il cliente-risparmiatore, deve essere colmata possibilmente prima di iniziare il rapporto.

La legge prevede per questo una informativa "precontrattuale" e una "contrattuale", proprio perché senza della prima non deve nascere il contratto e non può proseguire senza la correttezza anche della seconda. Le nostre norme sulla tutela del risparmio sono più che sufficienti a garantire questo equilibrio. Sia le leggi ordinarie, con in cima il Testo unico della finanza ed il Testo unico bancario, così come le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia e della Consob, costituiscono una rete di protezione che, nonostante l'accaduto, non possiamo affatto ritenere non all'avanguardia. Troppo complicati sono ancora i meccanismi precontrattuali (per esempio prospetti informativi e fogli informativi) che vengono consegnati alla clientela prima di avviare il rapporto. E troppo farraginoso risulta altresì il tratto ne-



goziale: la sottoscrizione del contratto e della documentazione, con scritturazioni non comprensibili, difficilmente leggibili e poco chiare. Ma questo viene anche da disposizioni comunitarie. Da ultima la cosiddetta direttiva Mifid, in prima versione 2004, ora in attesa della "Mifid II", che a quanto pare non semplificherà il quadro. Per aumentare le tutele non serve più "carta", ma più informazione e più controllo. Ciò detto, i rischi per i risparmiatori generano da quanto sopra enumerato: informazione, trasparenza, efficacia delle finalità e chiarezza degli obiettivi. Strumenti finanziari a lunga scadenza sono a maggior rischio di quelli a breve, a parità di rendimento. Rendimenti promessi troppo elevati sottintendono sicuramente rischi maggiori di perdite.

### Il «capitale protetto»

Chi non vuole correre questi rischi investe in forme cosiddette "a capitale protetto", quelle cioè nelle quali l'intermediario, qualsiasi cosa accada, si impegna alla restituzione quantomeno del capitale. Ciò non può avvenire in caso di investimenti in azioni, obbligazioni, fondi.

Avviene ad esempio nelle polizze vita e negli altri prodotti assicurativi più recenti (polizze unit e index linked), ma solo dove chiaramente previsto in contratto. Le azioni sono legate all'andamento della società emittente, quindi hanno necessariamente un rischio legato all'attività della medesima. Le obbligazioni pure: anche se sono "titoli di debito", cioè obbligano alla restituzione il soggetto (la banca o la società) che le ha emesse, possono rivelarsi nulle laddove, come nei casi di questi giorni, il soggetto emittente abbia problemi a rimborsarle alle scadenze prestabilite. E rivenderle diventa ovviamente impossibile, perchè gli altri risparmiatori non compreranno mai titoli "spazzatura" da altri clienti già rovinati dal crack. Per questo poi l'intervento dello Stato va a rendersi necessario, anche se a dire il vero - il primo dovrebbe esser quello del privato, che deve assumersi la responsabilità delle debitorie, a meno che non provi, come noto, di essere stato diligente nell'adempimento di tutti gli obblighi di cui sopra abbiamo parlato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA